



finma

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA

Rapporto annuale 2016



Mandato della FINMA

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. In qualità di organo di sorveglianza indipendente, si prefigge la protezione di creditori, investitori e assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.

La protezione individuale è volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari dall'insolvenza degli istituti finanziari, dalle pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento in ambito borsistico. La tutela della funzionalità è tesa a garantire la stabilità del sistema finanziario. Una protezione individuale efficace e una solida tutela della funzionalità del sistema vanno indirettamente a beneficio anche della competitività e della reputazione della piazza finanziaria.

La FINMA dispone di poteri sovrani su banche e commercianti di valori mobiliari, imprese di assicurazione, infrastrutture dei mercati finanziari, prodotti e istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi, nonché intermediari assicurativi. Essa autorizza all'esercizio della loro attività le imprese che operano nei settori sottoposti a sorveglianza. Mediante la sua attività di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi e alle ordinanze, nonché osservino tutte le altre basi giuridiche rilevanti sotto il profilo del diritto in materia di vigilanza e soddisfino costantemente le condizioni di autorizzazione. La FINMA è responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, presta assistenza amministrativa, infligge sanzioni e, ove necessario, svolge procedure di risanamento e di fallimento.

La FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni in società quotate in borsa, conduce procedimenti, emana decisioni per l'applicazione del diritto in materia di vigilanza e, in caso di sospetto, sporge denuncia alle competenti autorità di perseguimento penale. Funge inoltre da autorità di vigilanza nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto ai sensi della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA).

Infine, collabora nelle procedure legislative e, se sussiste un'autorizzazione legale a tal fine, emana ordinanze proprie. Per mezzo delle circolari informa in merito all'interpretazione e all'applicazione delle leggi sui mercati finanziari. È inoltre competente del riconoscimento delle norme di autodisciplina.

I controlli in loco in cifre


I controlli in loco sono uno strumento di vigilanza fondamentale della FINMA: non solo permettono di addentrarsi in maniera specialistica nell'attività di un istituto finanziario, ma incentivano anche un dialogo oggettivo e aperto con i titolari dell'autorizzazione. Questi controlli consentono inoltre alla FINMA di individuare eventuali rischi presso i singoli istituti. Mediante raffronti trasversali fra gli istituti, la FINMA acquisisce nel contempo una migliore panoramica del mercato. In tale ambito vengono verificati di volta in volta aspetti quantitativi e qualitativi.

GEN



Entra in vigore la Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi).


MAR



pag. 24 segg.


La FINMA crea le condizioni per avviare relazioni d'affari mediante la video identificazione e l'identificazione online.

APR




Vengono resi pubblici documenti confidenziali della società panamense Mossack Fonseca, fornitrice di servizi offshore (Panama Papers).

MAG




pag. 30

La FINMA comunica la conclusione del procedimento nei confronti di BSI SA nelle vertenze 1MDB e Petrobras.



Entrano in vigore le nuove norme, in parte di vasta portata, di assistenza amministrativa nell'ambito dei mercati finanziari.

Controlli in loco presso banche e assicurazioni



Nel 2016 in ambito bancario si è posto l'accento sui controlli in loco nel settore dei crediti (ipoteche comprese), la lotta contro il riciclaggio di denaro, i rischi operativi e le attività di gestione patrimoniale. Non sono stati condotti veri e propri controlli in loco presso istituti appartenenti alla categoria di vigilanza 5, tuttavia brevi interventi in loco hanno consentito di approfondire temi specifici.

Nel 2016 è stata intensificata la precisione di esame dei controlli in loco in ambito assicurativo, i quali si sono focalizzati sulle riserve tecniche. Inoltre, nella vigilanza corrente sono stati messi sul banco di prova la *corporate governance* e i sistemi di controllo interno.

GIU



Il 23 giugno 2016 l'elettorato del Regno Unito si esprime a favore dell'uscita dall'UE.

pag. 32

La FINMA istituisce la nuova divisione Recovery e Resolution.

SET



pag. 100

La FINMA sottoscrive con l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) un accordo di cooperazione nel settore della tecnofinanza.

OTT



Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) conclude l'ampio esame sulla Svizzera nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro.

Il Consiglio federale adegua le disposizioni vigenti in materia di *too big to fail* e introduce prescrizioni circa la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) per gli istituti bancari di rilevanza sistemica globale.

Controlli in loco presso gli organismi di autodisciplina e gli intermediari finanziari direttamente sottoposti



I controlli in loco presso gli intermediari direttamente sottoposti (IFDS) sono tesi al ripristino della situazione conforme. Nell'anno in esame sono stati effettuati controlli in loco in particolare presso fornitori di servizi di trasferimento di denaro e valori, fiduciari, gestori patrimoniali e presso un commerciante di divise. Le priorità hanno riguardato le misure organizzative, il rispetto degli obblighi di diligenza per quanto concerne il riciclaggio di denaro come pure il ricorso a terzi nell'applicazione degli obblighi di diligenza.

La FINMA effettua anche presso gli organismi di autodisciplina (OAD) controlli LRD orientati al rischio. Dal punto di vista contenutistico vengono esaminati sia aspetti specifici agli OAD, per esempio eventuali carenze nell'applicazione dell'assetto strutturale e procedurale, sia tematiche di carattere generale intersettoriali agli OAD. Per le lacune constatate vengono definite delle misure volte al ripristino della situazione conforme e di cui viene sorvegliata l'applicazione. Nell'anno di vigilanza 2016 i controlli della FINMA sono stati incentrati sull'applicazione delle nuove competenze in materia di abilitazione e vigilanza da parte delle società di audit e degli *auditor* responsabili come pure sull'applicazione, l'attuazione e la sorveglianza dei nuovi obblighi LRD presso gli affiliati a un OAD. Ha costituito un ulteriore tema generale oggetto di audit l'identificazione di cambiamenti nell'attività operativa degli affiliati a un OAD e il relativo impatto sulla vigilanza orientata al rischio degli OAD.

Controlli in loco presso istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi



Nel 2016 i controlli in loco effettuati dalla divisione Asset Management si sono concentrati principalmente sulla verifica della gestione del rischio (compreso il controllo del rischio) e sulla custodia dei valori patrimoniali. Inoltre, nel quadro dell'intensificata vigilanza sul rispetto delle regole di comportamento, sono stati effettuati controlli in loco imperniati sull'idoneità dei prodotti e dei servizi per la clientela (*suitability*).

NOV

DIC

pag. 32

La FINMA concede a Credit Suisse (Svizzera) SA l'autorizzazione a operare come banca, commerciante di valori mobiliari e banca depositaria.

pag. 15

La FINMA sanziona Falcon Private Bank SA per gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza nella vertenza 1MDB.

pag. 28

Il Consiglio federale propone l'introduzione di una nuova licenza tecnofinanziaria e di un campo dell'innovazione esente da autorizzazioni per gli innovatori in ambito finanziario («*sandbox*»).

La FINMA definisce gli obiettivi strategici per il periodo 2017-2020, che vengono approvati il 16 novembre 2016 dal Consiglio federale.

pag. 48

Il Consiglio di amministrazione della FINMA decide di porre in vigore dal 1° gennaio 2017 il secondo pacchetto di circolari per l'attuazione della revisione dell'OS del 1° luglio 2015.

La FINMA sigla con la SFC di Hong Kong un accordo finalizzato a rafforzare la cooperazione e l'accesso al mercato per gli offerenti di fondi.

Portare avanti quanto si è dimostrato valido e porre accenti nuovi


In conformità al proprio mandato legale, la FINMA definisce i nuovi obiettivi strategici per il periodo 2017-2020. L'orientamento di base dell'Autorità di vigilanza volto all'adempimento degli obiettivi di protezione continua a essere quello giusto. Rimane invariato l'impegno della FINMA a favore di un sistema finanziario forte e integro. Nel contempo, la regolamentazione e la vigilanza non devono sbarrare la strada all'innovazione.

Il rapporto annuale 2016 segna il concludersi del periodo strategico 2013-2016. La definizione degli obiettivi strategici per gli anni 2017-2020 offre alla FINMA la possibilità di portare avanti quanto si è dimostrato valido, oltre che di porre accenti nuovi. Una cosa è certa: gli attori della piazza finanziaria svizzera, Autorità di vigilanza compresa, si troveranno ad affrontare diverse sfide, anche nei prossimi quattro anni.

Mantenere una solida capitalizzazione di banche e assicurazioni

Per tutelare i clienti dei mercati finanziari e garantire un solido sistema finanziario in grado di esercitare un'autorevole influenza sul piano internazionale sono indispensabili istituti finanziari forti e stabili. Questo dato di fatto giustifica gli elevati requisiti prudenziali posti a banche e assicurazioni. La stabilità è per anto-

nomasia il tratto distintivo della Svizzera nella sua globalità e, in particolare, della piazza finanziaria. La FINMA continuerà ad adoperarsi affinché tale situazione permanga anche in futuro per il bene dei creditori, degli investitori e degli assicurati. Lo scorso anno sono state poste importanti basi grazie alle quali le banche di rilevanza sistemica globale disporranno di una solida dotazione di capitale. Anche nel 2016 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha lavorato alla conclusione dell'agenda di riforme di Basilea III. Grazie all'ormai consolidato Test svizzero di solvibilità (SST), le imprese di assicurazione godono già ora di un buon posizionamento. Per l'anno a venire l'attenzione è puntata sull'implementazione del regime *too big to fail* ulteriormente perfezionato, come pure sui progressi raggiunti in merito alla capacità di liquidazione degli istituti finanziari di rilevanza sistemica.



Incentivare un cambiamento di mentalità nella condotta d'affari

La FINMA intende portare avanti gli sforzi finora intrapresi per influenzare positivamente la condotta d'affari dei partecipanti al mercato finanziario. In particolare nell'ambito del riciclaggio di denaro, di recente sono state constatate alcune carenze. Negli ultimi quattro anni, la FINMA ha ordinato circa 40 provvedimenti di *enforcement* nei confronti di assoggettati alla vigilanza, in seguito a violazioni delle disposizioni legali nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Costituiscono una novità la portata e il volume delle infrazioni perpetrate. Diversi istituti finanziari svizzeri sono coinvolti in considerevoli casi di corruzione di calibro internazionale, basti pensare al fondo sovrano malese 1MDB o a Petrobras. In tale contesto, la FINMA ha avviato dei procedimenti di *enforcement* nei confronti di nove istituti e quattro persone fisiche, tre dei quali sono stati conclusi entro la fine del 2016. La FINMA contrasta tali rischi con un'attività di vigilanza lungimirante. Gli istituti a elevato rischio di riciclaggio di denaro vengono infatti sottoposti a una vigilanza più serrata. Alla fine del 2016 rientravano in questa categoria 21 banche. Inoltre, la FINMA continua a impiegare lo strumento dell'*enforcement* per contrastare le violazioni, anche nei confronti di singoli individui inadempienti. In quanto centro leader a livello mondiale nella gestione patrimoniale privata, per la Svizzera è essenziale mantenere l'integrità della propria piazza finanziaria.

Promuovere l'innovazione

La piazza finanziaria svizzera dovrà conferire maggiore rilievo alla propria forza innovativa. In quest'ottica la FINMA ha, con largo anticipo, avanzato delle proposte per rimuovere gli ostacoli normativi per i fornitori di servizi finanziari innovativi. Inoltre, ha posto le condizioni per l'identificazione online dei clienti. Grazie al desk fintech, uno strumento messo a punto appositamente come servizio di riferimento centrale, nel 2016 sono state trattate circa 270 richieste, di cui più di 100 relative all'assoggettamento. La FINMA continuerà anche in futuro ad adoperarsi per rimuovere gli ostacoli normativi e accoglie con favore le azioni intraprese dal Consiglio federale e dal Parlamento finalizzate a creare una nuova categoria di autorizzazione per i modelli d'affari innovativi. Per rafforzare la capacità della piazza finanziaria di far fronte al futuro, gli adeguamenti al quadro giuridico sono di fondamentale importanza.



Dr. Thomas Bauer
Presidente

Rischi emergenti

La progressiva digitalizzazione implica nuove opportunità, ma anche dei rischi. Lo scorso anno la FINMA ha pertanto dedicato grande attenzione alle minacce giunte dagli attacchi cibernetici. Nell'ambito di audit supplementari svolti presso gli istituti di rilevanza sistemica e di autovalutazioni condotte in altre banche è stato rilevato il livello dei provvedimenti tesi a contrastare questo tipo di attacchi. Per il medesimo fine sono inoltre stati fissati dei requisiti minimi. Anche il prossimo anno la vigilanza punterà sul contenimento della vulnerabilità agli attacchi cibernetici. Quanto detto vale altresì per l'*outsourcing* dei servizi informatici. Per motivi legati ai costi, gli istituti finanziari affidano sempre più frequentemente i loro servizi a fornitori esterni in Svizzera o all'estero. In tale contesto la FINMA constata che, presso le banche e le assicurazioni, il fenomeno dell'*outsourcing* sta acquisendo maggiore complessità, motivo per cui concentrerà la propria attenzione sull'adeguatezza dei controlli effettuati dagli assoggettati sui processi esternalizzati. Quale autorità di vigilanza, la FINMA deve inoltre poter verificare se, in caso di esternalizzazione dei processi, le disposizioni svizzere vengono osservate e se l'accesso ai servizi critici è garantito anche in caso di risanamento o di liquidazione. Il prossimo anno essa effettuerà pertanto controlli integrativi presso i fornitori di servizi.

Efficacia ed efficienza del sistema di vigilanza

In poco tempo la FINMA è riuscita ad affermarsi quale autorità di vigilanza efficace e credibile. Malgrado i molteplici nuovi compiti assunti, negli ultimi quattro anni essa è riuscita a mantenere i costi e l'organico a livelli stabili. Tale situazione cambierà solo se saranno svolte nuove mansioni. Di conseguenza, anche in futuro verrà attribuita un'importanza primaria all'aumento dell'efficienza. A tale scopo occorre esaminare regolarmente l'efficacia dei processi e, all'occorrenza, apportare adeguamenti per aumentare l'efficienza. Nelle relazioni con gli assoggettati e nella procedura di autorizzazione devono essere sfruttate con maggiore profitto le potenzialità offerte dalla comunicazione elettronica. Ciò consente di liberare le risorse necessarie per tutelarsi dai nuovi rischi emergenti. Oltre all'aumento della propria efficienza, la FINMA dedica un'attenzione particolare anche all'ottimizzazione del rapporto costi/utilità per le attività di audit prudenziale. La FINMA è fautrice di un sistema di vigilanza svizzero snello, efficiente, ed efficace.



Mark Branson
Direttore

UNO SGUARDO ALLA FINMA

- 8 I compiti chiave della FINMA: terzi incaricati dalla FINMA
- 14 Fatti salienti del 2016
- 16 La FINMA nel contesto politico
- 17 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19 La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali

ASSI PRIORITARI D'INTERVENTO

- 24 Tecnofinanza e digitalizzazione
- 30 Prevenzione del riciclaggio di denaro in via prioritaria
- 32 La nuova divisione Recovery e Resolution

VIGILANZA, ENFORCEMENT E REGOLAMENTAZIONE

BANCHE E COMMERCianti DI VALORI MOBILIARI

- 36 Perdurare dei tassi d'interesse negativi, digitalizzazione e prevenzione del riciclaggio di denaro: le sfide per le banche svizzere
- 41 Programma di riforme di Basilea III
- 42 Aspetti prioritari di vigilanza per il 2017 in ambito bancario
- 43 Cambiamenti nella regolamentazione delle banche
- 44 In sintesi: minacce a seguito di attacchi cibernetici

ASSICURAZIONI

- 46 Panoramica Assicurazioni
- 49 Sviluppi a livello nazionale e internazionale nel settore della vigilanza sulle assicurazioni e in materia di solvibilità
- 53 Aspetti salienti della vigilanza 2017 in ambito assicurativo
- 54 Cambiamenti nella regolamentazione delle assicurazioni
- 56 In sintesi: evoluzione dei quozienti SST dal 2009

MERCATI

- 58 Panoramica Mercati
- 60 Vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari e prime esperienze nell'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria
- 62 Aspetti salienti della vigilanza 2017 nell'ambito dei mercati
- 63 Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati
- 64 In sintesi: termini per l'attuazione della LInFi e dell'OInFi

ASSET MANAGEMENT

- 66 Panoramica Asset Management
- 69 Sviluppi in materia di fondi di investimento
- 71 Priorità della divisione Asset Management riguardo all'attività di vigilanza nel 2017
- 72 In sintesi: il mercato dei fondi svizzero

ENFORCEMENT

- 74 Panoramica Enforcement
- 78 Statistiche nell'ambito dell'*enforcement*
- 80 In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 84 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 88 Organico
- 91 Aspetti operativi

APPENDICE

- 94 Categorizzazione della vigilanza
- 96 Statistiche
- 100 Accordi della FINMA a livello internazionale
- 102 Abbreviazioni



Uno sguardo alla FINMA

- 8 I compiti chiave della FINMA: terzi incaricati dalla FINMA
- 14 Fatti salienti del 2016
- 16 La FINMA nel contesto politico
- 17 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 19 La FINMA e gli organi di standardizzazione internazionali



I compiti chiave della FINMA: terzi incaricati dalla FINMA

In tutti gli ambiti della sua attività di vigilanza, la FINMA si avvale in larga misura del sostegno di terzi. La sua attenzione si concentra sull'impiego efficace ed efficiente di terzi come pure sull'imparzialità e sulla trasparenza del processo di nomina.

Se si considerano le dimensioni della piazza finanziaria svizzera, nel raffronto internazionale la FINMA, con i suoi circa 480 posti di lavoro a tempo pieno, è un'autorità strutturata in modo snello. A consentire tale assetto è fra le altre cose il fatto che la FINMA si avvale del sostegno di terzi in tutti gli ambiti della propria attività di vigilanza. Fondandosi sull'audit di base, che per esempio presso le banche viene svolto in gran parte dalle società di audit, la FINMA può garantire lo svolgimento di un'approfondita verifica prudenziale. Inoltre, in relazione a casi specifici, l'Autorità di vigilanza può ricorrere al supporto di incaricati in questioni particolari afferenti alla vigilanza corrente, nell'applicazione del diritto come pure nelle procedure di risanamento o di liquidazione.

Le società di audit come braccio operativo della FINMA nella vigilanza corrente

L'attività di audit svolta dalle società di audit come braccio operativo dell'Autorità di vigilanza vanta, in Svizzera, una lunga tradizione. Dal 1934 la Legge sulle banche obbliga queste ultime a incaricare una società di audit dello svolgimento dell'audit prudenziale ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. Attualmente le società di audit stilano con frequenza annuale un'analisi dei rischi per ogni istituto finanziario, in base alla quale la FINMA stabilisce un programma di audit, che viene poi svolto dalla società di audit. Successivamente, quest'ultima redige un rapporto all'attenzione della FINMA. L'audit prudenziale viene, in linea di principio, svolto separatamente dalla revisione dei conti ai sensi del CO. La società di audit deve svolgere i propri compiti assumendo una posizione critica e garantendo una valutazione oggettiva. In tale contesto essa deve adempiere i requisiti legali in materia di organizzazione, formazione dei collaboratori e indipendenza. L'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) rilascia le abilitazioni per lo svolgimento dell'attività di *auditor* responsabile dell'audit prudenziale¹ come pure di revisore dei conti ai sensi del CO.

I costi dell'audit prudenziale sostenuti dalle società di audit sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Le società di audit comunicano alla FINMA con frequenza annuale gli onorari fatturati. In media, per l'audit prudenziale vengono fatturati CHF 219 all'ora, per la revisione dei conti CHF 147. Nel 2016, il ricorso alle società di audit ha rappresentato ben il 43% dei costi della FINMA sommati a quelli degli *auditor* responsabili dell'audit prudenziale. L'intensità del ricorso alle società di audit sul mercato finanziario svizzero è assai differenziata. Nella vigilanza bancaria la quota dei costi delle società di audit è superiore al 60%, mentre in quella assicurativa ammonta solo all'11%. In questo ambito, per ragioni storiche la FINMA conta sulle proprie forze per lo svolgimento della maggior parte dell'attività di vigilanza. Le società di audit comunicano di volta in volta alla FINMA i costi dell'audit sostenuti relativi all'anno precedente. Nell'esercizio 2015 i costi dell'audit prudenziale svolto dalle società di audit sono pertanto ammontati complessivamente a CHF 115,7 milioni, attestandosi così, negli ultimi anni, a livelli relativamente stabili.

Costi dell'audit prudenziale sostenuti dalle società di audit


Onorari annui per ambito di vigilanza (in milioni di CHF) ²	2016	2015	2014
<i>Asset Management</i>	15,7	11,8	12,0
Banche e commercianti di valori mobiliari	93,7	89,8	95,8
Mercati	1,7	1,9	2,0
Assicurazioni	7,6	5,5	6,0
Totale	115,7	109,0	115,8

¹ Attualmente sette società dispongono di un'abilitazione all'audit prudenziale presso banche, borse e commercianti di valori mobiliari, sette all'audit prudenziale presso assicurazioni, nove all'audit prudenziale ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi e 19 all'audit prudenziale presso intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (IFDS).


² I dati annui (anno del rilevamento) si riferiscono di volta in volta all'audit dell'anno precedente.

Terzi incaricati dalla FINMA

Attività di audit nella vigilanza corrente



Incaricati della FINMA in singoli casi



Preparare il sistema di audit alle sfide future

In ragione dell'importanza svolta dalle società di audit ai fini di una vigilanza efficace sul mercato finanziario svizzero e di conseguenza anche della funzionalità di quest'ultimo, il sistema di audit svizzero viene monitorato a livello sia nazionale che internazionale. A essere contestato è in particolare il rapporto di dipendenza tra le società di audit e gli assoggettati alla vigilanza. Pertanto, su diversi fronti viene confutata l'obiettività delle verifiche.

Di per sé la FINMA è fautrice del sistema di vigilanza svizzero, che, oltre all'attività di vigilanza da essa svolta, prevede anche il ricorso alle società di audit. Tale sistema consente di svolgere un audit prudenziale completo e, in particolare, prevede la presenza in loco di esperti in materia di audit presso grandi banche all'estero che operano a livello internazionale. Nel contempo ciò permette alla FINMA di mantenere una struttura snella. L'Autorità di vigilanza si assume tuttavia parimenti la responsabilità di far funzionare il sistema in maniera efficiente ed efficace. In ragione dell'incidenza dei costi dell'audit prudenziale sostenuti dalle società di audit sul sistema di vigilanza nel suo complesso, la FINMA ne esamina regolarmente

la buona qualità. Al riguardo essa è giunta alla conclusione che il rapporto costi/utilità può essere migliorato. Pertanto, nel 2017 la FINMA concretizzerà una serie di misure, e in questo modo garantirà che il sistema svizzero di vigilanza sui mercati finanziari funzioni in modo ancora più efficace.

Incaricati della FINMA: un importante strumento in caso di questioni particolari in materia di vigilanza corrente e di applicazione del diritto

Gli incaricati costituiscono un importante strumento di vigilanza della FINMA e possono essere nominati in tutti i suoi ambiti di attività. Diversamente dall'attività di audit, di norma il ricorso agli incaricati non avviene in modo ricorrente nel quadro di un determinato programma di audit, bensì in relazione a casi specifici che riguardano questioni particolari in materia di vigilanza e di *enforcement*. I mandati della FINMA pongono agli incaricati, a seconda dell'ambito di intervento, diversi requisiti ed esigono specializzazioni nei rispettivi campi. Gli incaricati possono, ma non necessariamente devono, essere una società di audit. Anche per questa prestazione i costi sono a carico degli assoggettati alla vigilanza. Si distinguono cinque tipologie di incaricati (cfr. riquadro di testo).

Cinque tipologie di incaricati

Incaricati di verifiche presso intermediari finanziari autorizzati

Su incarico della FINMA, nell'ambito della vigilanza corrente l'incaricato effettua una verifica presso un assoggettato alla vigilanza. Gli incaricati di verifiche vengono designati, per esempio, in caso di eventi particolari o correlati specificatamente a un dato istituto. Per questo tipo di incarico spesso vengono richieste approfondite conoscenze specialistiche.

Incaricati dell'inchiesta presso intermediari finanziari autorizzati

Nel quadro di un procedimento di *enforcement* (applicazione del diritto), l'incaricato dell'inchiesta accerta una data fattispecie oppure sorveglia l'applicazione delle misure disposte dalla FINMA in conformità al diritto in materia di vigilanza. Ciò può altresì prevedere indagini forensi di ampia portata. In singoli casi, agli incaricati dell'inchiesta presso i titolari dell'autorizzazione può anche essere conferita la facoltà di fare le veci degli organi dell'assoggettato.

Incaricati dell'inchiesta in caso di attività svolta senza la necessaria autorizzazione

Qualora sussistano indizi che lasciano presumere che una società o una persona eserciti un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione ai sensi delle leggi sui mercati finanziari senza disporre di quest'ultima, vengono designati degli incaricati dell'inchiesta con il compito di accertare la fattispecie. Di norma, in questo caso all'incaricato dell'inchiesta viene altresì conferita la facoltà di fare le veci degli organi dell'assoggettato.

Incaricati del risanamento e/o della gestione di situazioni di crisi presso intermediari finanziari autorizzati

All'incaricato del risanamento la FINMA affida il compito di redigere un piano di risanamento. L'incaricato della gestione di situazioni di crisi si occupa invece della gestione dell'intermediario finanziario in questione, elaborando e attuando soluzioni per superare la crisi.

Incaricati per le procedure di liquidazione e di fallimento

Se l'autorizzazione viene ritirata oppure fa difetto, il liquidatore procede alla liquidazione. Il liquidatore del fallimento è incaricato di gestire la procedura di fallimento.

Per selezionare in maniera rapida un incaricato adatto nel momento in cui si presenta un caso concreto, la FINMA tiene un elenco di candidati idonei.³ I candidati riportati in questa lista devono disporre di solide conoscenze ed esperienze in mandati di riferimento e di un'adeguata infrastruttura. Se per un mandato non è disponibile alcun candidato idoneo, la FINMA può anche nominare una persona che non figura nell'elenco menzionato. In ogni caso gli incaricati devono essere indipendenti dall'assoggettato alla vigilanza in questione. Dei 64 candidati riportati nella summenzionata lista, nel 2016 a circa l'83% di essi è stato assegnato almeno un mandato della FINMA.

Nello specifico, 53 candidati hanno svolto almeno un mandato dell'Autorità di vigilanza, mentre singoli candidati al massimo sei mandati. La FINMA sorveglia in modo continuativo l'adempimento dei mandati e controlla la proporzionalità dei costi imputati agli assoggettati alla vigilanza. Ogni nomina di un incaricato della FINMA viene ordinata con una decisione impugnabile emessa nei confronti dell'assoggettato alla vigilanza o dell'intermediario finanziario non autorizzato. Nel 2016 i costi sostenuti da tutti gli incaricati della FINMA sono ammontati a CHF 49,2 milioni.

³ L'elenco dei candidati è disponibile sul sito Internet della FINMA (<https://www.finma.ch/it/finma/incaricati-della-finma>).

Costi sostenuti dagli incaricati della FINMA e numero di mandati assegnati⁴

Volume annuo degli onorari per tipo di incaricato (in milioni di CHF)	2016 ⁵	Numero di mandati assegnati	2015	Numero di mandati assegnati	2014	Numero di mandati assegnati
Audit presso intermediari finanziari autorizzati	4,3	8	7,7	19	4,3	18
Inchieste presso intermediari finanziari autorizzati	13,2	13	2,5	4	1,4	5
Indagini in caso di attività svolta senza la necessaria autorizzazione	1,1	8	1,3	15	1,0	12
Procedure di liquidazione	0,9	4	0,7	4	0,9	15
Procedure di liquidazione del fallimento	29,7	15	46,8	8	21,7	17
Totale	49,2	48	59,0⁶	50	29,3	67

⁴ In particolare i costi delle procedure di insolvenza possono variare a seconda della complessità o dello stato delle procedure su base annuale.

⁵ Stato: fatture pervenute al 24 febbraio 2017.

⁶ Il totale degli onorari particolarmente elevato è dovuto allo svolgimento di alcune procedure di liquidazione fallimentare di notevoli dimensioni e complessità.

Il 2016 è stato per la FINMA un anno impegnativo e denso di eventi. Di seguito è riportata una sintesi delle tappe più significative della vigilanza sui mercati finanziari nell'arco dei quattro trimestri.

Retrospectiva del primo trimestre

Entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di assistenza amministrativa

Simultaneamente alla nuova Legge sull'infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gennaio 2016 sono entrate in vigore una serie di modifiche, in parte di ampio respiro, apportate alle disposizioni in materia di assistenza amministrativa sancite dalla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ora, nella trasmissione di informazioni sui clienti, per l'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari la FINMA può eccezionalmente astenersi dal fornire un'informazione preventiva a questi ultimi. Inoltre, i titolari dell'autorizzazione hanno ora la possibilità di trasmettere, a determinate condizioni, informazioni non accessibili al pubblico direttamente ad autorità estere.

Corporate governance assessment presso le imprese di assicurazione

Per la prima volta, tutte le imprese di assicurazione che rientrano nel *corporate governance assessment* hanno inoltrato il corrispondente questionario online. Questo sondaggio svolto a cadenza annuale consente alla FINMA di valutare in maniera capillare e sistematica la *corporate governance* delle imprese di assicurazione. Dai risultati emergono indicatori relativi a lacune specifiche presso singole imprese di assicurazione come pure una panoramica della prassi sul mercato nel suo complesso.

Modello standard per le captive di riassicurazione

Dall'entrata in vigore della revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS)⁷, anche le *captive* di riassicurazione hanno l'obbligo di misurare la loro solvibilità mediante il Test svizzero di solvibilità (SST). Nel 2015 la FINMA ha messo a disposizione il modello standard per le *captive* di riassicurazione, impiegato per la prima volta da quasi tutti gli interessati per determinare la solvibilità secondo il SST 2016. La quota SST di questo settore viene documentata separatamente dalle altre imprese di riassicurazione.

Entrata in vigore della Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online»

La FINMA ha creato le necessarie condizioni quadro ai sensi del diritto in materia di vigilanza per avviare relazioni d'affari in ambito finanziario mediante i canali digitali. Gli obblighi di diligenza previsti dalla normativa sul riciclaggio di denaro nel contesto dei servizi finanziari digitali vengono pertanto interpretati in una nuova circolare, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. La Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online»⁸ è entrata in vigore nel marzo 2016.

Retrospectiva del secondo trimestre

Conclusione del procedimento nei confronti di BSI SA nella vertenza 1MDB

Nel maggio 2016 la FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* di vasta portata nei confronti di BSI SA.⁹ Dal procedimento è emerso che la banca, in ragione delle relazioni d'affari intrattenute e delle transazioni effettuate nell'ambito del fondo sovrano malese 1MDB, ha violato gravemente le disposizioni legali in materia di riciclaggio di denaro e il requisito dell'irreprevedibilità. Oltre a ulteriori provvedimenti adottati, la FINMA ha confiscato un utile di CHF 95 milioni. La FINMA ha avviato procedimenti di *enforcement* nei confronti di due ex funzionari della banca responsabili.

Nuova divisione Recovery e Resolution

Dal giugno 2016 è operativa la nuova divisione della FINMA Recovery e Resolution, che accorpa le competenze interne relative a tematiche di importanza strategica in materia di risanamento e insolvenza. La nuova struttura rafforza l'efficienza e l'efficacia della FINMA quale autorità competente in materia di liquidazione. Il suo impegno in questo ambito acquista inoltre maggiore visibilità.

Adeguamento delle disposizioni in materia di *too big to fail*

Nel maggio 2016 il Consiglio federale ha approvato l'adeguamento delle disposizioni in materia di *too big to fail*. La revisione dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP)¹⁰ è entrata in vigore il 1° luglio 2016. Nel contempo, lo standard approvato dal Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB) relativo alla capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*, TLAC) è stato trasposto nel diritto svizzero.

⁷ Comunicato stampa del 17 novembre 2015 «La FINMA pone in vigore l'Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni sottoposta a revisione parziale» (<https://www.finma.ch/it/news/2015/11/20151117-mm-avo-finma/>).

⁸ Comunicato stampa del 17 marzo 2016 «La FINMA rimuove le barriere per il settore *fintech*» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/03/20160317-mm-fintech/>).

⁹ Comunicato stampa del 24 maggio 2016 «BSI viola gravemente le disposizioni in materia di riciclaggio di denaro» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/05/20160524-mm-bsi/>).

¹⁰ Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri; RS 952.03) (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121146/index.html>).

Retrospectiva del terzo trimestre**Progetto per l'adeguamento della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori**

Il 7 settembre 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di elaborare un progetto per la procedura di consultazione concernente l'adeguamento della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), in riferimento all'introduzione di una vigilanza basata sulla protezione dei clienti e di un diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione. L'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA) e la FINMA sono rappresentate nel gruppo di lavoro del DFF.

Piattaforma di trasmissione per assoggettati alla vigilanza e società di audit

Nel settembre 2016 la FINMA ha messo in servizio una piattaforma di trasmissione digitale, che consente agli assoggettati alla vigilanza e alle società di audit di inoltrare i documenti in via elettronica in modo agevole e sicuro. L'utilizzo della piattaforma di trasmissione è un servizio gratuito della FINMA.

Procedimento nei confronti di Falcon Private Bank SA nella vertenza 1MDB

Nell'ottobre 2016 la FINMA ha concluso un procedimento di *enforcement* di ampia portata nei confronti di Falcon Private Bank SA.¹¹ Dal procedimento era emerso che, a causa di insufficienti accertamenti sul piano delle relazioni d'affari e delle transazioni registrate in Svizzera, a Singapore e a Hong Kong nell'ambito del fondo sovrano malese 1MDB, la banca aveva gravemente violato le disposizioni sul riciclaggio di denaro. Oltre all'applicazione di ulteriori misure, la FINMA ha vietato alla banca di avviare, per un periodo di tre anni, nuove relazioni d'affari con persone politicamente esposte provenienti dall'estero e, inoltre, aperto procedimenti di *enforcement* nei confronti di due ex funzionari della banca.

Retrospectiva del quarto trimestre**La FINMA pubblica una nuova circolare sulla *corporate governance* presso le banche**

La FINMA ha snellito i requisiti prudenziali posti alle banche in materia di *corporate governance*, sistema di controllo interno e gestione dei rischi, accorpandoli in una nuova circolare (Circolare FINMA 17/1 «*Corporate governance* – banche»)¹², che entrerà in vigore il 1° luglio 2017. La circolare tiene conto delle più recenti conoscenze acquisite durante la crisi finanziaria e sottolinea l'importanza di una *corporate governance* al passo con i tempi e di un'adeguata ed efficace gestione dei rischi per le banche.

Conclusione di un MoU con Hong Kong in materia di fondi di investimento

Nell'intento di migliorare la cooperazione tra la Svizzera e Hong Kong e di promuovere il reciproco accesso al mercato dei fondi di investimento, nel dicembre 2016 la FINMA ha sottoscritto un *Memorandum of Understanding* (MoU) con la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong. Dalla prospettiva svizzera, lo scopo del MoU è aprire il mercato di Hong Kong alla distribuzione di fondi in valori mobiliari svizzeri agli investitori ordinari e consentire agli assoggettati svizzeri di amministrare fondi distribuiti agli investitori ordinari a Hong Kong.

Credit Suisse (Svizzera) SA autorizzato quale banca

Nell'ottobre 2016 la FINMA ha concesso a Credit Suisse (Svizzera) SA l'autorizzazione a operare come banca, commerciante di valori mobiliari e banca depositaria. Credit Suisse ha così potuto trasferire le attività con la clientela *retail* e commerciale in Svizzera, accorpate nella divisione Swiss Universal Bank, a una banca separata di diritto svizzero, migliorando la sua preparazione nell'eventualità di una crisi.

Pubblicazione dell'esame del GAFI sulla Svizzera

Il 7 dicembre 2016 il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force, FATF) ha pubblicato, nel quadro dell'esame sui Paesi, il rapporto relativo alla Svizzera. L'*assessment* del GAFI, composto da due parti, è incentrato sulla valutazione delle condizioni giuridiche quadro (*technical compliance*) e sull'efficacia dei sistemi nazionali per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (*effectiveness*). Per quanto concerne l'aspetto dell'efficacia, in molti ambiti la Svizzera ha ottenuto un risultato positivo, tuttavia essa dovrà sottoporsi, così come nove degli undici Paesi finora esaminati, a un approfondito processo di esame susseguente (*enhanced follow-up*) incentrato sull'applicazione delle raccomandazioni del GAFI.

¹¹ Comunicato stampa dell'11 ottobre 2016 «Falcon sanzionata a causa di violazioni in relazione a 1MDB» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/10/20161011-mm-falcon/>).

¹² Comunicato stampa del 1° novembre 2016 «La FINMA pone regole quadro in materia di *corporate governance* presso le banche» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/11/20161101-mm-rs-corporate-governance-bei-banken/>).

La FINMA nel contesto politico

Anche nel 2016 la FINMA si è messa a disposizione nei dibattiti parlamentari concernenti le leggi sui mercati finanziari in qualità di autorità competente in materia. Lo scambio a livello politico ha riguardato diverse tematiche, tuttavia l'ulteriore sviluppo della normativa *too big to fail* e la vigilanza sui gestori patrimoniali indipendenti hanno svolto un ruolo di primo piano. La consulenza della FINMA quale centro di competenza specialistica è stata altresì richiesta nell'ambito del progetto Previdenza per la vecchiaia 2020.

Subito all'inizio del 2016 la FINMA è stata invitata a partecipare a un'audizione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale. Quest'ultima aveva avviato le deliberazioni sulla riforma Previdenza per la vecchiaia 2020 per il tramite di audizioni.

Evento informativo sulla vigilanza assicurativa

L'attuale scenario all'insegna di tassi d'interesse bassi mette a dura prova il settore assicurativo svizzero. In fasi come queste, la protezione degli assicurati acquista particolare importanza. Al riguardo, la FINMA si è concentrata sulla comunicazione, organizzando nel primo trimestre del 2016 un evento informativo dedicato ai parlamentari delle Camere federali, in cui ha illustrato le attività che ruotano attorno alla vigilanza assicurativa. Oltre a questioni di carattere generale sul settore assicurativo, il programma era incentrato sui due temi assicurazione sulla vita in un contesto di tassi d'interesse bassi e vigilanza della FINMA nell'ambito delle assicurazioni malattie complementari, quest'ultimo imperniato in particolare sulla condotta d'affari e sul controllo tariffario.

Obbligo di rendiconto annuale

In seguito all'approvazione del Rapporto di gestione della FINMA da parte del Consiglio federale e dell'alta vigilanza parlamentare, come ogni anno l'Autorità di vigilanza ha reso conto della propria attività anche pubblicamente. In occasione della conferenza stampa del 7 aprile 2016 e dell'audizione del 21 aprile 2016 davanti alla Sottocommissione DFF/DEFR delle Commissioni della gestione, essa ha tematizzato gli sviluppi sulla piazza finanziaria che giudica attuali dal suo punto di vista e risposto del proprio operato in materia di vigilanza.

Informazioni specialistiche nelle commissioni parlamentari

Nel corso del 2016, più volte la FINMA si è resa disponibile per partecipare ad audizioni o ha preso posizione sull'ulteriore sviluppo della legislazione in materia di *too big to fail*. L'attenzione è stata puntata da un lato sulla modifica della Legge federale sull'imposta preventiva, dall'altro sull'Ordinanza sui fondi propri. Inoltre, la FINMA è stata interpellata in merito a una proposta sull'ulteriore sviluppo strutturale di Postfinance.

Un'altra questione rilevante sotto il profilo normativo è stata l'istituzione di una vigilanza sui gestori patrimoniali indipendenti nel quadro dei lavori legislativi concernenti la LSF/LIFin. A tale proposito la FINMA si è impegnata a favore di un sistema di vigilanza efficace.

La FINMA interagisce con numerose istituzioni e associazioni nazionali e attua, nei limiti consentiti dalla legge, una politica d'informazione aperta e trasparente nei confronti degli assoggettati alla vigilanza, degli altri gruppi di *stakeholder* e del pubblico.

La FINMA è in contatto, regolarmente e attraverso varie modalità, con quasi cento istituzioni e associazioni, tra cui le associazioni di categoria degli assoggettati, le autorità di vigilanza e di perseguimento penale, oltre che con altre autorità e servizi federali. Rivestono altresì considerevole importanza i contatti con le associazioni economiche, professionali, del personale e con le organizzazioni di protezione dei consumatori, nonché con gli organi di mediazione (*ombudsman*) dei diversi ambiti di vigilanza. La FINMA intrattiene con i suoi gruppi di *stakeholder* un dialogo attivo, nell'ottica di migliorare la comprensione in merito alle questioni concernenti la vigilanza e la regolamentazione.

Tavole rotonde con esperti

Nel 2015 sono state organizzate tavole rotonde con esperti su temi specifici, composte da rappresentanti ai massimi livelli dell'economia privata e della vigilanza, che nel 2016 sono state portate avanti e ampliate. L'obiettivo di queste tavole rotonde è promuovere lo scambio diretto tra le istanze decisionali in materia di vigilanza e gli attori di primaria rilevanza del mercato finanziario. Nel 2016, le quattro tavole rotonde in ambito bancario (*asset management*, *retail banking*, mercato dei capitali e *private banking*) si sono riunite ciascuna due volte. In ragione delle esperienze positive maturate, sono stati organizzati simposi anche in ambito assicurativo. Nel 2016 si sono tenuti i primi incontri sui temi assicurazione contro i danni, assicurazione malattie e assicurazione sulla vita, in occasione dei quali, oltre all'attuale situazione del mercato, sono state discusse questioni specifiche concernenti la vigilanza e la regolamentazione.

Sostenibilità e mercato finanziario

Nel 2016 la FINMA ha altresì partecipato alle attività di un gruppo di esperti nazionale guidato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), che ha elaborato proposte d'intervento atte a promuovere un sistema

finanziario sostenibile. Vi hanno preso parte attori del mondo finanziario e accademico, organizzazioni non governative e varie autorità. I risultati sono stati presentati il 14 giugno 2016.¹³

Collaborazione con le istanze amministrative

Nel quadro del suo mandato legale, la FINMA collabora inoltre con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la Banca nazionale svizzera (BNS) e altre autorità, con cui ha molteplici punti di contatto in questioni normative e di vigilanza.

La FINMA a colloquio con gli esponenti del mondo accademico

La FINMA organizza regolarmente seminari, in occasione dei quali esponenti del mondo accademico ed esperti in ambito finanziario hanno la possibilità di presentare i risultati delle loro attività di ricerca. Grazie a questi eventi, la FINMA mira a intrattenere un dialogo aperto. I collaboratori della FINMA possono così ottenere informazioni di prima mano sui più recenti sviluppi in questo ambito.

¹³ UFAM, 2016: Proposte per una tabella di marcia verso un sistema finanziario sostenibile in Svizzera (in inglese in forma completa e in tedesco e francese in forma abbreviata).

Tematiche centrali nello scambio con i principali *stakeholder*

La FINMA conduce colloqui annuali o semestrali istituzionalizzati con le principali associazioni e con gli *stakeholder* degli assoggettati. In tale ambito, nel 2016 sono state affrontate in primo luogo le tematiche elencate di seguito.

BANCHE

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

- Legge sui servizi finanziari e Legge sugli istituti finanziari
- Modifica della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche/Circolare FINMA «Video identificazione e identificazione online»
- Nuova Circolare FINMA «Corporate governance – banche»¹⁴
- Gestione dei rischi cibernetici

ASSICURAZIONI

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

- Circolari FINMA nuove e sottoposte a revisione¹⁵
- Ulteriore sviluppo del Test svizzero di solvibilità (SST)
- Nuovo diritto in materia di risanamento per le imprese di assicurazione
- Strategia di vigilanza basata sulla protezione dei clienti e altri adeguamenti apportati alla Legge sulla sorveglianza degli assicuratori
- Ribassi nell'assicurazione malattie complementare
- Creazione di un nuovo modello SST standard per l'assicurazione sulla vita collettiva

INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE

Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

- Adeguamento degli attuali modelli di documenti all'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi rivista
- Rielaborazione delle direttive SFAMA concernenti i fondi del mercato monetario e i fondi immobiliari
- Scambio sugli attuali sviluppi normativi ed economici nell'*asset management* (LInFi/LSF/LIFin, prodotti innovativi, ecc.)

SOCIETÀ DI AUDIT

EXPERTsuisse

- Requisiti minimi in materia di audit nuovi o rielaborati per le banche e gli investimenti collettivi di capitale in materia di *code of conduct* (*suitability*, integrità del mercato, *compliance*)
- Rielaborazione dei programmi di audit nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro
- Revisione parziale della Circolare FINMA «Attività di audit»¹⁶
- Sistema di classificazione per contestazioni e raccomandazioni
- Rielaborazione dei modelli sull'analisi dei rischi e sulla presentazione della strategia di audit
- Aumento dell'efficacia dell'audit prudenziale

¹⁴ Comunicato stampa del 1° novembre 2016 «La FINMA pone regole quadro in materia di *corporate governance* presso le banche» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/11/20161101-mm-rs-corporate-governance-bei-banken/>).

¹⁵ Comunicato stampa del 15 dicembre 2016 «La FINMA pubblica varie circolari in ambito assicurativo» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/12/20161215---mm---rs-versicherungsbereich/>).

¹⁶ Comunicato stampa del 16 dicembre 2014 «La FINMA pubblica la circolare sull'audit rivista» (<https://www.finma.ch/it/news/2014/12/mm-rs-pruefwesen-20141215/>).

Anche nel 2016 gli organi di standardizzazione internazionali hanno elaborato importanti condizioni quadro per la piazza finanziaria svizzera. La FINMA ha partecipato attivamente in seno a numerosi organi.

Nell'ambito delle proprie attività internazionali, la FINMA rappresenta gli interessi svizzeri in seno a diversi organi internazionali, in particolare al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), all'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e all'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO), nonché ai gruppi del Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB). In tale contesto, la FINMA si adopera per trovare soluzioni pertinenti e adeguate, tali da non distorcere la concorrenza internazionale e da consentire un'implementazione a livello nazionale consona al settore finanziario svizzero.

Financial Stability Board (FSB)

Il FSB si prodiga per promuovere la stabilità finanziaria internazionale, fungendo da coordinatore tra gli organi di standardizzazione specifici dei singoli settori BCBS, IAIS e IOSCO e le autorità finanziarie nazionali. La collaborazione nel FSB consente alla Svizzera di partecipare alla configurazione e all'attuazione del programma di riforme del G-20 definito a seguito della crisi finanziaria. Per quanto riguarda le questioni del FSB, la FINMA collabora strettamente con la Banca nazionale svizzera (BNS) e con la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), che rappresentano la Svizzera nell'assemblea plenaria del FSB e in altri organi. La FINMA rappresenta la Svizzera fra l'altro in seno al FSB nello Standing Committee on Regulatory and Supervisory Cooperation e nel Resolution Steering Group.

Nel 2016 è proseguita l'attuazione del programma di riforme. Per diversi temi del FSB l'attenzione si è progressivamente spostata sull'attuazione nazionale delle norme emanate e sul conseguente monitoraggio volto a garantire un'uniformità a livello internazionale. Da un lato, il miglioramento della capacità di liquidazione delle banche di rilevanza sistemica è

stato ulteriormente concretizzato a livello internazionale, dall'altro vari Paesi membri del FSB si sono dedicati ai relativi lavori di attuazione. Inoltre, l'elaborazione di disposizioni relative alla gestione delle crisi di importanti infrastrutture dei mercati finanziari ha acquisito una rilevanza maggiore, innanzitutto per quanto concerne le controparti centrali. Infine, il FSB si è occupato più assiduamente delle valutazioni d'impatto della regolamentazione relativamente ai diversi progetti di riforma del G-20 nell'ambito dei mercati finanziari.

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

La FINMA, congiuntamente alla BNS, rappresenta la Svizzera nel Comitato di Basilea. Nel 2016, quest'ultimo si è occupato assiduamente di portare a termine il suo programma di riforme Basilea III, il quale però, diversamente da quanto previsto in origine, non ha potuto essere concluso entro la fine del 2016. I lavori erano incentrati sul miglioramento della copertura con fondi propri ponderata e differenziata in base al rischio. A tale scopo sono previsti approcci standard per la copertura dei rischi di credito e dei rischi operativi con fondi propri. Inoltre, l'approccio modello per la copertura con fondi propri deve essere adeguato nonché introdurre una disposizione secondo cui la copertura determinata in base a un modello non deve essere inferiore a una data percentuale della copertura secondo l'approccio standard (*output floor*).

Nel 2016 sono proseguiti gli esami sui Paesi incentrati sullo stato di attuazione degli standard minimi di Basilea III nel quadro del Programma di valutazione della conformità delle normative (RCAP). La FINMA s'impegna attivamente in tal senso e monitora, come pure per altri standard internazionali, l'applicazione a livello temporale e contenutistico da parte delle altre piazze finanziarie. La verifica

del quadro normativo svizzero per le banche di rilevanza sistemica si è conclusa positivamente. La FINMA ha altresì assunto la direzione dell'esame RCAP relativo alla regolamentazione secondo il regime di Basilea III della Corea del Sud in materia di fondi propri e liquidità.

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)

Anche nel 2016 la FINMA è stata rieletta membro del Comitato esecutivo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e ha rappresentato la Svizzera in seno a ulteriori comitati e gruppi di lavoro.

Nel quadro della designazione delle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII), nel novembre 2016 il FSB ha pubblicato un elenco aggiornato delle G-SII. In esso figurano gli stessi nove gruppi assicurativi del 2015. Come finora avvenuto, nessuna impresa di assicurazione svizzera è stata classificata come G-SII. L'elenco del FSB si basa su proposte della IAIS e su un'analisi annuale dei set di dati riguardanti circa 50 gruppi assicurativi. Al riguardo la IAIS ha applicato una metodologia rivista. Gli adeguamenti dovrebbero consentire di considerare in maniera più equilibrata gli indicatori per la determinazione della rilevanza sistemica, integrare gli aspetti quantitativi e qualitativi in un processo più strutturato e rendere attuabile la metodologia anche per gli assicuratori specializzati, riassicuratori compresi.

La FINMA ha contribuito alla rielaborazione dei principi chiave per una vigilanza assicurativa efficace (*Insurance Core Principles*, ICP) e allo sviluppo del *Common Framework (ComFrame) for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups (IAIG)*.¹⁷ Il ComFrame persegue lo sviluppo del nuovo standard internazionale sul capitale (ICS) orientato al rischio per i gruppi assicurativi come standard

minimo riconosciuto a livello internazionale. Dopo approfonditi test sul campo, svolti con circa 40 gruppi assicurativi a livello mondiale (compresa la Svizzera), a metà del 2017 la prima versione dell'ICS sarà pubblicata e sottoposta a esame nel quadro di un rendiconto non pubblico. Dal 2020 la versione successiva dell'ICS sarà considerata vincolante congiuntamente agli elementi qualitativi del ComFrame.

Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

Anche nel 2016 la FINMA ha rappresentato attivamente la Svizzera nel Comitato direttivo dell'Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO Board), e si è impegnata in varie attività in seno ad altri comitati.

Nell'ambito dell'*asset management*, la IOSCO ha continuato a operare in stretta collaborazione con il FSB. Nel giugno 2016 il FSB ha pubblicato un documento di consultazione contenente raccomandazioni sull'individuazione di carenze strutturali nelle attività di *asset management*.¹⁸ La IOSCO si assumerà la maggior parte dei successivi lavori per l'elaborazione di concrete raccomandazioni. Anche nell'ambito della condotta sul mercato, i lavori per la preparazione di un «*toolkit*» con possibili strumenti di vigilanza sono stati portati avanti e coordinati con il FSB. La IOSCO ha inoltre approvato il cosiddetto *Enhanced Multilateral Memorandum of Understanding (MMoU)*, che consente di migliorare le basi per la cooperazione nell'assistenza amministrativa internazionale. Altre attività importanti sono culminate con la pubblicazione di una raccomandazione sul tema della *cyber-resilienza* per le infrastrutture dei mercati finanziari¹⁹, che contiene una serie di misure idonee per contrastare i rischi cibernetici.

¹⁷ <http://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/common-framework> (in inglese).

¹⁸ <http://www.fsb.org/2016/06/fsb-publishes-proposed-policy-recommendations-to-address-structural-vulnerabilities-from-asset-management-activities/> (in inglese).

¹⁹ *Cyber-Guidance* (<https://www.iosco.org/news/pdf/IOSCO-NEWS433.pdf>, in inglese).

La cooperazione internazionale della FINMA in cifre

Nel 2016 la FINMA ha partecipato complessivamente a 75 gruppi di lavoro indetti dai quattro principali organi di standardizzazione internazionali.

Organo di standardizzazione	Numero di gruppi di lavoro
FSB	14
BCBS	27
IAIS	17
IOSCO	17
Totale	75

Dopo che per vari anni il volume di lavoro in seno agli organi internazionali era aumentato a seguito del denso programma di riforme imposto dalla crisi finanziaria, nel 2015 si è potuta osservare una certa attenuazione di tale dinamica, proseguita nel 2016. La FINMA riesamina costantemente la necessità e le priorità del proprio impegno negli organi internazionali, che continuerà a portare avanti in funzione degli interessi svizzeri.



Assi prioritari d'intervento

- 24 Tecnofinanza e digitalizzazione
- 30 Prevenzione del riciclaggio di denaro in via prioritaria
- 32 La nuova divisione Recovery e Resolution



Dal 2013 la FINMA si occupa assiduamente delle sfide legate ai nuovi sviluppi tecnologici nel settore finanziario (*fintech*), sia per quanto concerne le questioni relative alle autorizzazioni, sia in materia di vigilanza e regolamentazione. Mediante una nuova circolare e la modifica di una circolare preesistente, la FINMA ha reso possibile la video identificazione e l'identificazione online, nonché la stipula digitale di contratti di gestione patrimoniale. Ha inoltre elaborato proposte per una specifica categoria di autorizzazione riservata ai fornitori di servizi *fintech*.

L'innovazione è un fattore importante per una piazza finanziaria svizzera competitiva e orientata al futuro e costituisce una premessa affinché il mercato finanziario resti dinamico e possa svilupparsi ulteriormente. Nel settore *fintech*, la FINMA è in contatto con i più svariati interlocutori e affronta continuamente nuove sfide. Offre tra l'altro a tutti gli interessati un canale diretto d'informazione e di contatto dedicato alle richieste in materia di tecnofinanza.

In Svizzera persiste l'interesse per la tecnofinanza


Già nel Rapporto annuale 2015 la FINMA aveva rilevato la crescente tendenza a puntare sulla tecnofinanza. Da allora, in Svizzera l'interesse per la digitalizzazione nel settore finanziario si è ulteriormente accentuato. La FINMA ha constatato un incremento delle nuove offerte di servizi sia nel segmento clienti aziendali (*business-to-business*, B2B), sia nel segmento clienti finali (*business-to-customer*, B2C). È aumentato anche il numero di iniziative di ricerca, programmi di sostegno e imprese *start-up* nel settore *fintech*. La FINMA ha avviato con specialisti, imprese e associazioni un dialogo ormai consolidato sulla tecnofinanza, che le consente di tenersi aggiornata sugli sviluppi più recenti.

Potenziamento del desk fintech

Anche sul piano organizzativo la FINMA si è impegnata a tenere adeguatamente conto delle mutate condizioni sul mercato. Già alla fine del 2015 ha pertanto dato seguito alla richiesta avanzata dal settore tecnofinanziario di istituire un accesso centralizzato alle informazioni rilevanti. Dall'inizio del 2016 è così operativo il desk *fintech*, verso il quale sono convogliate tutte le richieste sul tema della tecnofinanza. La specializzazione così conseguita consente di trattare le domande concernenti i vari settori *fintech* in modo mirato e rapido. Attraverso un canale di contatto appositamente istituito, le persone interessate nella cerchia del pubblico, delle imprese *start-up* e dei fornitori di servizi finanziari ben affermati ottengono informazioni specifiche in materia di *fintech* su questioni afferenti al diritto dei mercati finanziari (cfr. grafico nella pagina a fianco).

Richieste in materia di tecnofinanza trattate dalla FINMA

La FINMA è sempre più spesso confrontata con modelli d'affari *fintech* molto diversi tra di loro. La scena svizzera della tecnofinanza comprende prestazioni di servizio nei seguenti ambiti: traffico dei pagamenti, valute virtuali, raccolta di capitale, gestione patrimoniale, tecnologia di *banking*/piattaforme commerciali, assicurazioni e gestione dati. Nel 2016 alla FINMA sono pervenute circa 270 richieste inerenti al settore *fintech*. Le richieste riguardavano in primo luogo l'acquisizione di capitale (22%), i servizi nel settore del traffico dei pagamenti (31%) e le valute virtuali (22%).



Regolamentazione improntata alla neutralità tecnologica sull'esempio dell'identificazione dei nuovi clienti (*digital on-boarding*)

La FINMA struttura le proprie norme improntandole con coerenza alla neutralità tecnologica. Il diritto in materia di vigilanza deve essere neutrale nei confronti degli sviluppi tecnologici e dei modelli d'affari, in pratica non deve né incentivarli attivamente, né ostacolarli. Tuttavia ciò non significa che i requisiti posti alla fornitura di servizi mediante i canali digitali siano necessariamente identici a quelli concernenti la fornitura di servizi per via analogica. Ad essere decisivo è piuttosto il fatto che lo scopo di una norma, per esempio il contenimento del rischio di riciclaggio di denaro, venga mantenuto indipendentemente dal


fatto che i partecipanti al mercato offrano i propri servizi in forma analogica o digitale. Con la Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online»²⁰, la FINMA ha creato i presupposti per identificare via Internet i clienti all'avvio di una nuova relazione d'affari, trasponendo al contesto digitale le prescrizioni relative all'esame dei documenti d'identità.

Poiché su Internet non può essere effettuato un esame tattile, la FINMA ha definito i presupposti tecnici necessari, per esempio per quanto concerne l'esame ottico degli elementi di sicurezza nella video chat: la video identificazione corrisponde all'identificazione allo sportello, mentre l'identificazione online all'identificazione per corrispondenza.

²⁰ Comunicato stampa del 17 marzo 2016 «La FINMA rimuove le barriere per il settore *fintech*» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/03/20160317-mm-fintech/>).

Fintech: video identificazione e identificazione online

Le diverse possibilità di identificazione tramite video e online



La regolamentazione della FINMA impostata con coerenza alla neutralità tecnologica

Nell'ambito della tecnofinanza, la FINMA si orienta ai seguenti tre principi: salvaguardare la neutralità tecnologica, garantire la certezza del diritto e regolamentare in maniera basata sui principi. La FINMA esamina in maniera sistematica se nella propria regolamentazione sussistono ostacoli che si frappongono all'ingresso sul mercato per i modelli d'affari basati sulla tecnologia. La Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» è un esempio di regolamentazione basata sui principi, in quanto la normativa snella consente agli offerenti una certa flessibilità nell'impostazione individuale e nell'applicazione tecnica. In questo modo sono state ampliate le condizioni quadro per i modelli d'affari innovativi.

La FINMA ha inoltre reso possibile la stipula digitale di contratti di gestione patrimoniale. Finora, la Circolare FINMA 09/1 «Regole quadro per la gestione patrimoniale» esigeva, per il contratto di gestione patrimoniale, la forma scritta. La FINMA ha sottoposto a revisione la circolare e fissato in essa forme alternative di stipula del contratto attraverso i canali digitali. Sono fatte salve le prescrizioni sulla forma previste dalla Legge sugli investimenti collettivi. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° agosto 2016.

Impegno della FINMA per creare condizioni quadro all'avanguardia per le imprese *fintech*

Se la Svizzera intende offrire in maniera duratura migliori condizioni quadro nell'ambito della tecnofinanza, anche il quadro giuridico sovraordinato deve essere ulteriormente sviluppato. La FINMA ha condotto un intenso dialogo con il settore della tecnofinanza e i rappresentanti dei fornitori di servizi finanziari ben affermati, al fine di individuare ostacoli nell'ambito delle condizioni quadro sancite dal diritto in materia di vigilanza. I principali ostacoli per le imprese *fintech* sono insiti nella legislazione sulle banche. Sono inoltre state esaminate le iniziative che altri centri finanziari portano avanti nell'ambito della tecnofinanza. Alla luce di quanto esposto, la FINMA ha proposto di creare un quadro giuridico incisivo e orientato al futuro. La strategia presentata per adeguare la Legge sulle banche si fonda su due pilastri: l'ampliamento dello spazio che non richiede autorizzazione quale «*sandbox*» per la sperimentazione a titolo non burocratico di modelli d'affari innovativi e una nuova categoria di autorizzazione studiata per le imprese *fintech* consolidate che non svolgono attività bancarie tipiche e pertanto non devono essere regolamentate come tali. In ragione dei rischi più contenuti, i requisiti per l'autorizzazione possono risultare meno ampi rispetto a un'autorizzazione bancaria tradizionale. L'autorizzazione prospettata comporterebbe una significativa riduzione delle

condizioni di accesso al mercato, in particolare per quanto riguarda le esigenze in materia di capitale e i requisiti posti alla *corporate governance* e alla gestione dei rischi, per gli offerenti di sistemi di pagamento e di applicazioni per la gestione patrimoniale digitale come pure per le piattaforme di *crowdfunding*. Detta strategia è concepita non come una nuova regolamentazione, bensì come un'agevolazione rispetto alla normativa vigente.

Il Consiglio federale ha accolto e portato avanti le proposte della FINMA. Per il 2017 è previsto l'avvio della procedura di consultazione concernente la revisione della legislazione in materia di banche.

Impegno internazionale

La tematica *fintech* è al centro di animate discussioni anche a livello internazionale. La FINMA si adopera per fare della Svizzera una piazza tecnofinanziaria competitiva sulla scena internazionale. Nel 2016 l'Autorità di vigilanza ha partecipato alle discussioni internazionali e rafforzato la cooperazione nell'ambito della digitalizzazione e della tecnologia finanziaria con altre autorità di vigilanza estere rilevanti. Il 12 settembre 2016 ha firmato un accordo con l'Autorità monetaria di Singapore (MAS), che mira ad approfondire la cooperazione nel settore tecnofinanziario. Nel 2017 è prevista la stipula di ulteriori accordi di cooperazione.

Il rischio di riciclaggio di denaro in Svizzera è aumentato. Nel quadro della sua vigilanza orientata al rischio, la FINMA tratta questa tematica con la massima priorità. L'Autorità di vigilanza interviene non appena constata comportamenti scorretti.

Molti intermediari finanziari operano sempre più spesso con fondi provenienti da mercati geograficamente lontani, con cui si è finora avuta scarsa familiarità. I patrimoni che provengono per esempio da Paesi emergenti rappresentano un'opportunità per la piazza finanziaria, ma celano anche nuovi rischi. Spesso è difficile valutare la provenienza dei fondi, motivo per cui gli intermediari finanziari sono tenuti a rilevare, limitare e monitorare i propri rischi di riciclaggio di denaro. Per la reputazione della piazza finanziaria svizzera è fondamentale che gli intermediari finanziari svizzeri non accettino e non gestiscano averi di provenienza illecita.

Vigilanza della FINMA orientata al rischio

Per far fronte alle mutate condizioni quadro, la FINMA ha rafforzato la propria attività di vigilanza nell'ambito dei rischi di riciclaggio di denaro. Sulla base di uno specifico rilevamento di dati, gli istituti vengono classificati in categorie di rischio (basso, medio ed elevato). Tra i fattori determinanti per tale *rating* figurano per esempio i rischi derivanti da caratteristiche della clientela (numero di clienti, domicilio, segmento patrimoniale, ecc.), dai servizi offerti nonché dall'attuazione di misure volte a limitare i rischi. La FINMA concentra la propria attività di vigilanza sugli istituti della categoria di rischio «elevato», per esempio effettuando controlli in loco o audit in relazione a un caso specifico. Alla fine del 2016 rientravano in questa categoria 21 banche.

A titolo complementare, la FINMA interviene anche in relazione a tematiche specifiche. In seguito al caso Panama Papers, per esempio, ha intrattenuto i contatti con 35 banche e conseguentemente esaminato in maniera approfondita circa 20 istituti. Per approssimativamente mezza dozzina di essi, la FINMA ha intensificato l'attività di vigilanza corrente relativa a tematiche specifiche e adottato misure supplementari. Inoltre, è necessario che mediante la vigilanza

venga perseguito con maggiore solerzia uno scopo preventivo. Dagli accertamenti è emerso che, di norma, le banche conoscono i rischi e hanno integrato i rapporti con le società di sede nei loro criteri di rischio. In un caso è stato avviato un procedimento di *enforcement*.

Nel complesso, l'attività di vigilanza della FINMA ha rivelato che la maggior parte degli intermediari finanziari svizzeri ha gestito adeguatamente i rischi di riciclaggio di denaro. Sono tuttavia state constatate troppe eccezioni e una necessità di miglioramento.

Accertamenti e procedimenti negli scandali concernenti il riciclaggio di denaro

Se gli intermediari finanziari svizzeri violano gli obblighi di vigilanza, la FINMA adotta i provvedimenti necessari. A titolo di esempio si annovera il coinvolgimento di banche svizzere negli scandali legati al fondo sovrano malese 1MDB o all'impresa petrolifera statale brasiliana Petrobras. In questo contesto, la FINMA ha effettuato accertamenti presso circa due dozzine di banche e presso molteplici istituti ha nominato incaricati di verifiche. Quanto esposto ha comportato l'apertura di procedimenti di *enforcement* nei confronti di complessivamente nove istituti. Nel maggio e nell'ottobre 2016 la FINMA ha informato pubblicamente in merito alla conclusione dei procedimenti avviati nei confronti di BSI SA e di Falcon Private Bank SA. Per entrambi gli istituti la FINMA ha adottato i provvedimenti necessari per il ripristino della situazione conforme.

Negli ultimi anni, la FINMA ha emanato a ritmo annuale una decina di decisioni in cui sono state pronunciate sanzioni per violazioni delle disposizioni sul riciclaggio di denaro. I provvedimenti adottati andavano dalla confisca degli utili fino allo scioglimento del titolare dell'autorizzazione. Presso gli assoggettati, la FINMA ha inoltre introdotto adeguamenti alle strutture di *governance* e limitato l'esercizio di nuove atti-

vità operative, per esempio imponendo un divieto pluriennale di avviare relazioni d'affari con persone politicamente esposte.

In passato, gravi violazioni degli obblighi di diligenza avevano indotto la FINMA a imporre divieti di esercizio della professione nei confronti di vari manager di banche. Nel 2016, la FINMA ha inoltre avviato una serie di ulteriori procedimenti di *enforcement* nei confronti di funzionari di banche, quattro dei quali in relazione al caso 1MDB.

La prevenzione del riciclaggio di denaro nell'era digitale

La FINMA si adopera per una regolamentazione neutrale dal punto di vista tecnologico. Anche le strutture finanziarie e i modelli d'affari digitali sono tuttavia soggetti ai rischi di riciclaggio di denaro. Neutralità tecnologica non significa che gli obblighi di diligenza del mondo analogico non si applichino anche al mondo digitale. Le prescrizioni sulla prevenzione del riciclaggio di denaro devono anzi essere attuate in forma adeguata da tutti gli operatori della piazza finanziaria. Le innovazioni *fintech* possono rappresentare un'opportunità per la prevenzione del riciclaggio di denaro. Nel marzo 2016, con la Circolare 16/7 «Video identificazione e identificazione online» la FINMA ha definito gli obblighi di diligenza in relazione al riciclaggio di denaro all'avvio di relazioni d'affari attraverso i canali digitali, consentendo di instaurare nuove relazioni d'affari in modo completamente digitale.

Il GAFI riconosce gli sforzi intrapresi nella lotta contro il riciclaggio di denaro

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera a un ampio *assessment* e analizzato le misure da essa adottate nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto del GAFI è stato pubblicato il 7 dicembre 2016. La Svizzera, come la maggior parte dei Paesi finora esaminati, dovrà tuttavia sottoporsi a un approfondito esame supplementare (processo di *enhanced follow-up*). Ciò è riconducibile al fatto che il GAFI constata fra l'altro nelle condizioni giuridiche quadro della Svizzera una necessità di intervento in determinati ambiti.

Dalla valutazione del GAFI emerge un'esortazione per la Svizzera ad adottare una serie di interventi di miglioramento. Per esempio, nelle attuali relazioni d'affari gli intermediari finanziari devono essere tenuti ad aggiornare periodicamente le informazioni

sui clienti. Inoltre, gli intermediari finanziari devono segnalare con maggiore solerzia eventuali sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS).²¹ Alcuni organismi di autodisciplina (OAD) vengono esortati a riconoscere e sorvegliare con maggiore adeguatezza i rischi di riciclaggio di denaro. Sono auspicati miglioramenti in particolare per quanto riguarda gli OAD i cui membri svolgono un'attività fiduciaria. La valutazione del GAFI colloca la Svizzera nella prima metà della classifica dei Paesi finora esaminati. Tra gli altri Paesi valutati figurano gli Stati Uniti, il Canada, Singapore, l'Australia, la Norvegia, il Belgio e l'Austria. La Svizzera si confronterà in modo costruttivo con le raccomandazioni formulate dal GAFI e, all'occorrenza, le attuerà.

Importanza strategica del sistema di comunicazione

La FINMA constata che non tutti gli intermediari finanziari applicano i nuovi principi nel sistema di comunicazione. Alcuni istituti sono molto restii nell'identificare i sospetti «fondati» soggetti all'obbligo di comunicazione. In base alla più recente giurisprudenza del Tribunale penale federale e del Tribunale amministrativo federale, sono considerati fondati i sospetti di provenienza illecita di valori patrimoniali che non possono essere eliminati mediante gli accertamenti dell'intermediario finanziario.

La gestione del sistema di comunicazione riveste un'importanza strategica per l'intera piazza finanziaria: se gli ambienti della corruzione e le organizzazioni criminali che operano a livello internazionale devono presupporre che in Svizzera gli averi di provenienza illecita vengono sistematicamente segnalati alle autorità, questo Paese diventerà poco attrattivo per il riciclaggio di denaro e, in questo modo, l'integrità della piazza finanziaria svizzera sarà preservata.

La FINMA rafforza ulteriormente la propria vigilanza

La FINMA entrerà nel merito delle raccomandazioni emerse dalla valutazione del GAFI. Nel 2017 presso una serie di istituti sono previsti dei controlli in loco incentrati sul loro dispositivo di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. La FINMA valuterà inoltre la vigilanza esercitata sugli OAD e sull'attività fiduciaria dei loro membri, in particolar modo presso le società che operano in centri *offshore*. In generale, la FINMA intensificherà ulteriormente la prevenzione del riciclaggio di denaro.

²¹ <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldeformular.html>.

Con l'istituzione della divisione Recovery e Resolution, la FINMA raggruppa in un unico centro di competenza i seguenti ambiti: ristrutturazione in caso di crisi, pianificazione del risanamento e della liquidazione, nonché conduzione di procedure di risanamento o di insolvenza. In questo modo il *know-how* specialistico interno viene accorpato e le competenze in tale settore vengono potenziate.

Sia le banche di rilevanza sistemica operative a livello internazionale, sia quelle orientate al mercato nazionale hanno l'obbligo legale di presentare piani credibili da attuare nell'eventualità di una crisi. Tali piani devono contenere misure che consentano una ristrutturazione in modo autonomo (*recovery*) e indicare le modalità con cui può essere garantita la capacità di risanamento e di liquidazione (*resolution*). Tali direttive s'iscrivono nell'ottica di evitare che, in caso di crisi, sia necessario ricorrere a misure finanziarie di sostegno da parte dello Stato (problematica *too big to fail*).²²

Per ogni banca di rilevanza sistemica la FINMA deve sviluppare una strategia di liquidazione in grado di funzionare correttamente. Deve inoltre esaminare le misure preparatorie adottate dalle banche per migliorare la capacità di liquidazione nel quadro della pianificazione della risoluzione e approvare i piani di emergenza degli istituti previsti per legge. Per quanto riguarda le banche di rilevanza sistemica che operano a livello internazionale, oltre alla concertazione con la Banca nazionale riveste considerevole importanza la collaborazione con le autorità di vigilanza e di risoluzione estere. Solo se la capacità di liquidazione degli istituti di rilevanza sistemica viene dimostrata in maniera credibile, in caso di crisi sussiste la prospettiva di una procedura coordinata a livello internazionale da parte delle autorità competenti.

La FINMA accompagna inoltre le banche e altri titolari dell'autorizzazione sottoposti alla vigilanza prudenziale, come assicuratori e *asset manager*, nei loro sforzi volti alla ristrutturazione qualora sussista un pericolo di destabilizzazione, e conduce le corrispondenti procedure in caso di insolvenza.

In ragione della crescente importanza strategica della tematica *recovery* e *resolution*, l'accorpamento delle competenze in una divisione a sé stante a partire dal

1° agosto 2016 costituisce uno sviluppo logico. In questo modo la FINMA acquista inoltre maggiore visibilità quale autorità competente a livello internazionale in materia di liquidazione.

Progressi nella strategia di *resolution* delle grandi banche

Le due grandi banche si prodigano con assiduità, strettamente accompagnate dalla FINMA, per applicare i requisiti imposti dal legislatore. Con decisione del 14 ottobre 2016 la FINMA ha autorizzato Credit Suisse AG a scorporare l'attività operativa in Svizzera in un'unità giuridica separata, Credit Suisse (Svizzera) SA. UBS aveva compiuto questo passo con la costituzione di UBS Switzerland AG già nel 2015. Con la separazione a livello organizzativo delle funzioni di rilevanza sistemica di UBS e Credit Suisse in Svizzera, la capacità di risanamento e di liquidazione delle due grandi banche è notevolmente migliorata. Parallelamente a ciò, entrambi gli istituti si adoperano per migliorare la loro dotazione di capitale e di conseguenza la capacità di assorbire le perdite, in conformità alle disposizioni del nuovo regime *too big to fail*. L'emissione di considerevoli volumi di obbligazioni *bail in*²³ da parte di entrambe le grandi banche serve a rendere possibile un risanamento o una liquidazione ordinata. Per quanto concerne il capitale, nei prossimi anni le banche intraprenderanno ulteriori sforzi per adempiere le nuove disposizioni sancite dall'Ordinanza sui fondi propri²⁴, la cui attuazione è prevista per la fine del 2020.

Pianificazione di emergenza per le banche di rilevanza sistemica

Le cinque banche di rilevanza sistemica (Credit Suisse, Postfinance, Raiffeisen, UBS e Banca Cantonale di Zurigo) sono tenute a esplicitare in un piano di emergenza in che modo, in caso d'insolvenza incombente, le funzioni di rilevanza sistemica della banca possono essere mantenute senza interruzione. Inoltre,

²² Cfr. il corrispondente fatto saliente a pag. 14 e il Rapporto annuale della FINMA 2015, capitolo «Ulteriore sviluppo del regime *too big to fail* in Svizzera», pag. 24 (<https://www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/finma-publikationen/geschaeftsbericht/20160407-finma-jb15.pdf?la=it>).

²³ Speciali prestiti obbligazionari che vengono approvati dalla FINMA al momento dell'emissione e che in caso di insolvenza incombente possono essere ridotti o convertiti in capitale proprio nell'ambito di una procedura di risanamento.

²⁴ Art. 148d dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP; RS 952.03) (<https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20121146/index.html#a148d>).

secondo l'articolo 60 capoverso 3 dell'Ordinanza sulle banche, le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono applicare a titolo preliminare, entro la fine del 2019 al più tardi, le misure del piano di emergenza che sono necessarie per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica, mentre le banche di rilevanza sistemica operative a livello nazionale devono ora elaborare un piano di emergenza attuabile al più tardi entro tre anni dal momento in cui è stata determinata la loro rilevanza sistemica. L'obiettivo del legislatore, volto a garantire l'attuabilità dei piani di emergenza, è ambizioso e richiede a tutte le banche di rilevanza sistemica, in particolare a quelle operative su scala internazionale, considerevoli sforzi di natura finanziaria e organizzativa sull'arco di più anni. Inoltre, sono ancora in sospenso le direttive concernenti il capitale *gone concern* per le banche di rilevanza sistemica orientate al mercato nazionale, su cui sarà incentrato il prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale in materia di *too big to fail* previsto per il 2017.

Le due grandi banche di rilevanza sistemica UBS e Credit Suisse hanno presentato, rispettivamente alla fine del 2015 e all'inizio del 2016, i loro primi piani di emergenza. In entrambi i casi, la FINMA è giunta alla conclusione che sono necessari degli aggiornamenti per fornire la prova, prevista dalla legge, che le funzioni di rilevanza sistemica possono essere mantenute senza interruzione. La forte dipendenza a livello operativo e finanziario tra la casa madre e le filiali attive in Svizzera continua a ostacolare notevolmente l'attuabilità dei piani di emergenza.

Importanti casi in materia d'insolvenza

A fine dicembre 2016, la FINMA si occupava di 161 procedure d'insolvenza, tra cui figuravano procedure a livello nazionale come pure concernenti il riconoscimento di fallimenti e risanamenti dichiarati all'estero. In alcune procedure di più ampio respiro, nel

2016 sono stati raggiunti importanti traguardi: per esempio, nel fallimento della Banque Privée Espírito Santo (BPES) la rimanente attività bancaria è nel frattempo stata liquidata. Nel maggio 2016 è stata nominata una delegazione dei creditori, che definisce tra l'altro i cardini del trattamento delle insinuazioni dei crediti e spiana la strada alla tappa successiva, il deposito della graduatoria nel fallimento. In alcuni dei casi pendenti di rivendicazione di terzi è stato possibile raggiungere degli accordi. La realizzazione e la confisca sistematica dei crediti della BPES in Svizzera e all'estero sono state avviate in conformità alla strategia decisa dalla delegazione dei creditori. In una delle procedure parziali svizzere in relazione al fallimento della banca d'investimento americana Lehman, il caso si è chiuso con l'integrale soddisfacimento dei creditori e un'eccedenza. Alla fine del 2016, la procedura d'insolvenza concernente Lehman Brothers International (Europe), London, succursale di Zurigo era prossima alla conclusione; il rapporto finale della liquidatrice del fallimento era ancora in sospenso.

Procedure d'insolvenza in corso al 31 dicembre 2016

Tipo di procedura ²⁵	Numero di casi
Fallimenti trattati internamente	27
Fallimenti trattati esternamente	78
Liquidazioni trattate internamente	2
Liquidazioni trattate esternamente	35
Procedure di riconoscimento trattate internamente	16
Procedure di riconoscimento trattate esternamente	1
Liquidazioni volontarie	2
Totale	161

²⁵ Le procedure di insolvenza sono state svolte da liquidatori del fallimento interni alla FINMA e da liquidatori del fallimento esterni.



Vigilanza, *enforcement* e regolamentazione

36 Banche e commercianti di valori mobiliari

46 Assicurazioni

58 Mercati

66 *Asset Management*

74 *Enforcement*



Perdurare dei tassi d'interesse negativi, digitalizzazione e prevenzione del riciclaggio di denaro: le sfide per le banche svizzere

Il 2016 è stato caratterizzato dal mantenimento della politica monetaria all'insegna di bassi tassi d'interesse praticata dalle principali banche centrali. La FINMA ha però concentrato la propria attenzione anche su numerosi rischi di natura non economica, in particolare la lotta contro il riciclaggio di denaro, i rischi cibernetici e i rischi correlati alla sempre più frequente esternalizzazione di servizi d'importanza centrale.

Il perdurare della politica monetaria all'insegna di tassi d'interesse bassi praticata dalle banche centrali di Stati Uniti ed Europa, e quindi anche dalla BNS, ha messo sotto pressione la redditività di numerosi istituti svizzeri, nonostante i più consistenti margini in ambito ipotecario abbiano consentito di compensare almeno in parte questa flessione. Una tale politica monetaria ha incentivato gli operatori del mercato ad assumere maggiori rischi e a continuare a investire in *asset class* potenzialmente sopravvalutate, tra cui si annoverano alcuni segmenti del mercato svizzero per gli immobili a reddito. Oltre ai rischi economici a cui sono esposte le banche, la FINMA riscontra con frequenza sempre maggiore anche pericoli di natura non economica, in particolare negli ambiti di lotta contro il riciclaggio di denaro, rischi cibernetici e rischi legati all'*outsourcing*. Appositi interventi volti al contenimento di tali rischi sono stati attuati sia sotto forma di provvedimenti ai sensi del diritto in materia di vigilanza, sia sul piano normativo. Nella fattispecie, la FINMA ha sottoposto a una sostanziale revisione la circolare sulla *corporate governance*, mentre il Consiglio federale ha ulteriormente sviluppato la legislazione in materia di *too big to fail*.

Margini passivi sotto pressione a causa dei tassi d'interesse negativi

Un'ampia maggioranza delle banche svizzere si è finora astenuta dal riversare sui piccoli investitori i tassi d'interesse negativi introdotti all'inizio del 2015. Di conseguenza, il margine passivo tra tassi d'interesse interbancari e interessi corrisposti sui depositi è finito sotto pressione. A essere colpite da questa dinamica sono state soprattutto quelle banche che prima dell'introduzione dei tassi negativi detenevano elevati averi in conti giro presso la BNS, al di sopra dei rispettivi importi in franchigia. L'aspettativa di una permanenza dei tassi su bassi livelli per un arco temporale esteso ha inoltre comportato una curva dei tassi d'interesse relativamente piatta e quindi una

riduzione dei proventi solitamente conseguiti dalle banche attraverso la conversione degli averi di risparmio con termini di disdetta a breve in crediti a lungo termine (cosiddetta trasformazione delle scadenze). Poiché gli investimenti finanziari effettuati in passato a tassi ancora elevati stanno ora giungendo a scadenza, si registra una contrazione del margine attivo ottenuto dal differenziale tra gli interessi riscossi e i tassi sul mercato interbancario. Tutti questi fattori esercitano una pressione sulla redditività delle banche. Finora gli istituti attivi sul mercato ipotecario hanno potuto in larga misura compensare questa pressione mediante un innalzamento del margine attivo nelle operazioni ipotecarie. Alcune banche hanno inoltre colto l'occasione per aumentare le proprie commissioni e provvigioni. Ciononostante, la crescente pressione sulla redditività può indurre gli istituti a esporsi a rischi maggiori nell'emissione dei crediti o nella gestione del rischio di tasso, ad esempio rinunciando a una copertura dei rischi di variazione dei tassi.

Leggero rallentamento sul mercato ipotecario

Nel 2016 le dinamiche del mercato ipotecario svizzero hanno evidenziato lievi segnali di frenata, in particolare per quanto concerne le ipoteche per gli immobili residenziali a uso proprio. In alcune regioni il trend di aumento dei prezzi immobiliari ha quindi rallentato e nel segmento di prezzo superiore in talune località si sono addirittura registrati dei cali. Questi cambiamenti sono segnali di una correzione dei parziali surriscaldamenti riscontrati negli anni precedenti e potrebbero essere altresì riconducibili ai provvedimenti normativi adottati che iniziano ora a produrre gli effetti auspicati.

Rischi per gli immobili a reddito

Soprattutto nel segmento degli immobili a uso ufficio è stato osservato un aumento delle quote di affitto, dovuto al minore fabbisogno di superfici tra l'altro nel

settore finanziario. Aumenta così il rischio che le ipoteche su questi immobili non possano essere coperte con i canoni di locazione correnti. Nonostante questi sviluppi, i bassi rendimenti ottenuti in altre *asset class* (come i titoli di Stato) a causa della politica monetaria praticata hanno continuato a indurre a investimenti significativi nel settore immobiliare, in particolare per quanto concerne gli immobili a reddito. Negli ultimi anni la tendenza ad acquistare immobili da porre successivamente in locazione è nettamente aumentata, sia tra gli investitori istituzionali che tra quelli privati. Gli immobili a reddito sono tuttavia considerati più rischiosi rispetto a quelli a uso proprio, in quanto il pagamento degli interessi e il rimborso del prestito dipendono dall'effettiva locazione degli oggetti e dal versamento dei rispettivi canoni.

Prevenzione del riciclaggio di denaro

Oltre ai rischi economici esposti, nel 2016 il tema della lotta contro il riciclaggio di denaro è stato al centro dell'attività di vigilanza della FINMA. Quest'ultima ha accertato che, sulla scia del trend globale di maggiore conformità fiscale, nei rapporti con i propri clienti gli istituti verificano detta conformità in maniera più approfondita. Tuttavia, a seguito dell'intensificarsi della concorrenza, è aumentata la propensione delle banche di gestione patrimoniale a raccogliere capitali di clienti provenienti dai Paesi emergenti, i quali presentano un rischio di riciclaggio di denaro tendenzialmente più elevato.

Per la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera è essenziale che gli intermediari finanziari elvetici non accettino e amministrino fondi di provenienza illecita. Gli intermediari finanziari sono pertanto tenuti a individuare, monitorare e limitare con coerenza i propri rischi in materia di riciclaggio di denaro. La maggior parte delle banche svolge un solido lavoro in questo contesto. Nell'ambito della propria attività di vigilanza, la FINMA ha tuttavia individuato presso

alcuni istituti anche significative carenze, in particolare per quanto concerne l'accertamento e la documentazione della provenienza dei valori patrimoniali, nonché l'individuazione e il chiarimento delle transazioni che comportano rischi superiori.

Ad apportare un contributo essenziale alla prevenzione del riciclaggio di denaro in Svizzera è l'obbligo delle banche di segnalare i casi sospetti. Tale obbligo non è tuttavia ancora attuato con coerenza in egual misura da tutte le banche. Nel corso del 2017 la FINMA svolgerà quindi presso gli istituti una serie di controlli in loco incentrati sul tema del processo di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.

Rischi cibernetici

Il pericolo di attacchi cibernetici ai danni degli istituti finanziari è generalmente aumentato. Di conseguenza, aspetti quali l'individuazione, il rilevamento e il contenimento dei rischi cibernetici assumono sempre maggiore rilevanza. Nel 2016 la FINMA ha pertanto rivisto parzialmente la Circolare 08/21 «Rischi operativi – banche» e adottato varie misure di vigilanza.²⁶

Vigilanza in materia di *outsourcing*

La crescente pressione sui margini, le misure di risparmio sui costi e i trend di digitalizzazione si traducono in un numero sempre maggiore di esternalizzazioni di servizi informatici e in nuove forme di *outsourcing*, per esempio in ambito *cloud*. Alla luce di questo scenario, nel 2016 la FINMA ha avviato una revisione della Circolare 08/7 «*Outsourcing* – banche»²⁷, la quale continua a sancire i requisiti basati sui principi e viene ora applicata anche alle imprese di assicurazione. Un importante cambiamento nella circolare sottoposta a revisione è costituito dall'obbligo di ottemperare a tutte le disposizioni ivi sancite anche per quanto riguarda le attività di *outsourcing* interne a un gruppo. Ora vengono inoltre fissate prescrizioni

²⁶ Esplicate in dettaglio alle pagine 44-45.

²⁷ Comunicato stampa del 6 dicembre 2016 «La FINMA rielabora le norme in materia di *outsourcing*» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/12/20161206---mm---rs---outsourcing/>).

specifiche concernenti i servizi critici degli istituti di rilevanza sistemica. Le banche e le imprese di assicurazione devono altresì tenere un inventario aggiornato dei servizi esternalizzati. Infine, per i servizi dati in *outsourcing* all'estero è necessario garantire in qualsiasi momento l'accesso dalla Svizzera a tutte le informazioni necessarie per eventuali procedure di risanamento e di liquidazione.

Al fine di tenere in debita considerazione la crescente importanza dell'*outsourcing*, la FINMA sta inoltre pianificando la conduzione di controlli in loco presso i principali *provider* di servizi in Svizzera.²⁸ In aggiunta, sulla scorta di un questionario rielaborato che le società di audit saranno tenute a compilare, alla FINMA dovranno essere presentate informazioni standardizzate sulle attività essenziali di *outsourcing* effettuate dalle banche.

Ulteriore sviluppo delle disposizioni TBTF

Nel maggio 2016 il Consiglio federale ha approvato le disposizioni *too big to fail* riviste, in particolare per quanto concerne i coefficienti di capitale ponderati e non ponderati per il rischio. Da un lato, tali disposizioni comprendono i requisiti posti al capitale proprio degli istituti di rilevanza sistemica chiamati a ridurre la probabilità di un'insolvenza (esigenze *going concern*); dall'altro vengono fissati i requisiti specifici per le componenti di capitale mediante le quali, in caso di insolvenza, deve essere garantita una liquidazione quanto più possibile ordinata (esigenze *gone concern*). Per le grandi banche di rilevanza sistemica globale, l'esigenza di base per il *leverage ratio* non ponderato per il rischio è pari al 4,5% nel *going concern* e al 12,9% per gli attivi ponderati per il rischio. Integrate con il tasso di progressione atteso, le esigenze *going concern* per le due grandi banche ammontano al 5,0% (*leverage ratio*) e al 14,3% (attivi ponderati per il rischio). Le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) devono inoltre

detenere nella stessa misura fondi supplementari in grado di assorbire le perdite, in modo da garantire una ricapitalizzazione in caso di risanamento o di liquidazione (cosiddetto *bail-in*) senza aiuto statale. Anche le esigenze *gone concern* sono pari al 5,0% per il *leverage ratio* e al 14,3% per gli attivi ponderati per il rischio. Poiché per le banche di rilevanza sistemica attive a livello nazionale l'allestimento dei rispettivi piani di emergenza, che esercita un'influenza fondamentale sull'entità delle esigenze di capitale *gone concern*, non è ancora concluso, il fabbisogno concreto per le rispettive esigenze *gone concern* sarà oggetto soltanto del prossimo rapporto di valutazione del Consiglio federale sulla legislazione in materia di *too big to fail*, la cui pubblicazione è attesa per febbraio 2017.

Corporate governance: nuova Circolare FINMA 17/1

Numerosi problemi e sviluppi negativi constatati presso le banche nel corso degli ultimi anni sono riconducibili a una *corporate governance* inadeguata e a un *risk management* insufficiente. La FINMA attribuisce pertanto notevole importanza alla definizione a titolo preventivo di opportune norme quadro all'interno delle quali gli istituti hanno la facoltà di strutturare la loro *corporate governance* e la gestione del rischio. A tale scopo, nel 2016 l'Autorità di vigilanza ha dunque pubblicato la Circolare 17/1 «*Corporate governance – banche*»²⁹, che recepisce i più recenti standard dell'industria in materia di *corporate governance* e pone i consueti requisiti a livello internazionale per la gestione del rischio all'interno delle banche. È inoltre stata colta l'occasione per accorpate diverse disposizioni all'interno della circolare e sottoporre quest'ultima a un generale snellimento. La circolare tiene inoltre conto delle raccomandazioni formulate dal Fondo Monetario Internazionale (FMI) all'attenzione della piazza finanziaria svizzera nella sua valutazione effettuata

²⁸ Art. 23^{bis} LBCR.

²⁹ Comunicato stampa del 1° novembre 2016 «La FINMA pone regole quadro in materia di *corporate governance* presso le banche» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/11/20161101-mm-rs-corporate-governance-bei-banken/>).

nell'ambito del *Financial Sector Assessment Program* (FSAP).

La circolare sancisce che le banche sono tenute obbligatoriamente a rispettare e segnatamente a implementare importanti principi e strutture finalizzati alla gestione dell'azienda (*checks and balances*). Tutte le banche devono inoltre disporre di una strategia quadro per la gestione del rischio messa a punto dalla direzione generale e approvata dall'organo preposto all'alta direzione. Le banche delle categorie di vigilanza 1 e 2 sono altresì tenute a costituire un comitato di audit e, separatamente, un comitato di rischio, nominando un Chief Risk Officer che deve essere rappresentato in seno alla direzione generale.

La nuova circolare entrerà in vigore il 1° luglio 2017. A partire dal 2017 saranno regolamentate separatamente le disposizioni minime concernenti la pubblicazione nell'ambito della *corporate governance* (Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»). In tale contesto, oltre ai requisiti minimi, le banche appartenenti alle categorie di vigilanza da 1 a 3 saranno chiamate ad attuare una pubblicazione ampliata in conformità alle direttive in materia di *corporate governance* di SIX. In base al principio di proporzionalità, alle banche di dimensioni più modeste appartenenti alle categorie 4 e 5 vengono applicate disposizioni agevolate.

Prosecuzione del trend di consolidamento nel settore bancario


Il perdurare delle difficili condizioni economiche quadro si rispecchia anche in una prosecuzione del trend di consolidamento. Tuttavia, nel 2016 il numero degli istituti che hanno annunciato l'intenzione di ritirarsi dal settore è diminuito rispetto agli anni precedenti: otto banche hanno cessato la propria attività. Ciononostante il processo di consolidamento è proseguito, fatto che si è potuto constatare nella negoziazione del trasferimento parziale

o integrale di portafogli da parte delle banche di gestione patrimoniale con altri istituti. In definitiva, anche i nuovi progetti di autorizzazione sono rimasti su livelli molto bassi. L'esiguo numero di nuove autorizzazioni registrate nel 2016 è peraltro riconducibile a operatori già presenti sul mercato che, a seguito di cambiamenti intervenuti nella rispettiva struttura del gruppo, hanno cambiato il proprio titolare dell'autorizzazione.

La FINMA adotta un approccio neutrale nei confronti dei cambiamenti della struttura di mercato nel settore bancario. Il suo mandato di tutela le impone tuttavia di seguire da vicino ogni singola uscita dal mercato. Nel momento in cui viene presa la decisione di porre fine all'attività bancaria, la FINMA sostiene la liberazione mirata dalla relativa vigilanza. Ciò può avvenire nel momento in cui la banca non presenta più posizioni degne di protezione e le pretese dei creditori sono state soddisfatte o garantite.

Banche uscite dal mercato

Uscite dal mercato dal 2012



Uscite dal mercato dal 2012

	2016	2015	2014	2013	2012
Totale (di cui banche estere)	12 (8)	11 (3)	12 (4)	16 (13)	20 (14)

Anche nel 2016 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria si è adoperato per portare a termine l'agenda di riforme di Basilea III. Le ultime decisioni ancora in sospeso produrranno significative ripercussioni su tutte le banche, in particolare le grandi banche.

Con l'approvazione degli ultimi standard ancora in sospeso, il Comitato di Basilea prevede di concludere il pacchetto di riforme di Basilea III lanciato alla fine del 2010 quale strategia quadro. Lo scopo di tali riforme è colmare le lacune constatate durante la crisi dei mercati finanziari nel finora vigente accordo quadro internazionale per il calcolo dei fondi propri (Basilea II) e rendere il sistema bancario più sicuro e resiliente alle crisi. In particolare, il Comitato di Basilea sta rielaborando la calibrazione e i metodi di calcolo degli attivi ponderati in funzione del rischio (RWA) per i rischi di credito e operativi (approccio standard e approccio modello), la soglia inferiore per gli approcci modello in relazione agli approcci standard (*output floor*) come pure il *leverage ratio*, incluso il relativo innalzamento per le banche di rilevanza sistemica globale. Per aumentare la fiducia nella credibilità delle quote di capitale basate sugli attivi ponderati in funzione del rischio, le attuali norme devono essere semplificate e la comparabilità fra gli RWA delle banche migliorata. Non è previsto che gli RWA vengano considerevolmente incrementati in via generale in seguito all'intervento di rielaborazione del Comitato di Basilea. L'entrata in vigore delle nuove norme è ancora in sospeso. Le decisioni in materia segnerebbero inoltre la conclusione dell'agenda di riforme attuata a seguito della crisi finanziaria.

Nel corso del 2016, il Comitato di Basilea ha registrato una serie di progressi sul piano dei lavori, tuttavia questi ultimi non hanno potuto essere terminati, contrariamente a quanto previsto in origine. Il predetto organo necessita di un lasso di tempo più ampio in particolare per mettere a punto la definitiva calibrazione degli RWA e la soglia inferiore per gli approcci modello in relazione agli approcci standard, prima che l'intero pacchetto di riforme venga approvato dall'organo direttivo del Comitato, dal Gruppo dei governatori delle banche centrali e dai Capi della vigilanza bancaria.

Aspetti prioritari di vigilanza per il 2017 in ambito bancario

Gli elevati livelli di debito nelle aree periferiche dell'Eurozona, in Cina e negli Stati Uniti, le possibili conseguenze negative comportate dalla Brexit e dalle elezioni presidenziali statunitensi, la politica monetaria espansiva praticata dalle banche centrali come pure la crescente importanza dei pericoli cibernetici e il riciclaggio di denaro si annoverano tra i rischi di maggiore rilevanza per la piazza bancaria svizzera. La FINMA fa fronte a queste sfide mediante un'intensificazione del monitoraggio, uno svolgimento coerente di *stress test*, controlli in loco mirati e un rigoroso affiancamento nell'attuazione delle circolari sottoposte a revisione, in particolare sul tema della *corporate governance*.

La FINMA osserva con coerenza e in via continuativa l'andamento delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, raccogliendo regolarmente informazioni standard circa l'attuale condizione dei singoli istituti. Alla fine del 2016 è stata pubblicata per la prima volta una sintesi dei principali parametri prudenziali. Inoltre, questo sistema di monitoraggio viene attualmente ampliato integrando degli indicatori anticipatori.

La FINMA rileva inoltre informazioni mirate su temi di attualità, come ad esempio il grado di coinvolgimento delle banche nell'eventualità di un peggioramento della situazione in Europa. Anche nell'attuale contesto viene attribuita particolare importanza alla misurazione costante del rischio di variazione dei tassi. Inoltre, nell'ambito di esercizi di *stress test* viene verificata la vulnerabilità di determinate banche nei confronti di diversi scenari, attualmente soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi avversi in Europa e sul mercato immobiliare svizzero.

Nel quadro della propria attività di vigilanza, la FINMA effettua inoltre analisi in loco mirate presso gli assoggettati alla vigilanza. Al riguardo, le attuali priorità sono focalizzate sui processi interni alle banche per l'individuazione, il rilevamento e il contenimento dei rischi di variazione dei tassi, dei rischi inerenti al mercato immobiliare (soprattutto nell'ambito degli immobili a reddito) e dei rischi comportati dagli attacchi cibernetici. Mediante indagini sul posto, presso i singoli istituti vengono altresì indagate le implicazioni comportate dalle attività di *outsourcing*. Nel 2017 un'ulteriore priorità nell'ambito dei controlli in loco sarà costituita dal rispetto delle regole di condotta nella gestione dei rischi di riciclaggio di denaro e nella vendita di prodotti finanziari.

Infine, la FINMA porta avanti il proprio dialogo, ulteriormente intensificato, in materia di sicurezza, con le istanze responsabili della conduzione e del controllo presso gli istituti. Tra l'altro, un particolare accento deve essere posto sull'imminente implementazione della circolare in materia di *corporate governance*, sottoposta a revisione totale.

Cambiamenti nella regolamentazione delle banche

Nel 2016, gli adeguamenti apportati in particolare agli standard internazionali in materia di regolamentazione bancaria hanno comportato la necessità di modificare alcune circolari FINMA in ambito bancario.

Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 17/1 «Corporate governance – banche»	Revisione totale	Requisiti posti alla <i>corporate governance</i> , al sistema interno di controllo e al <i>risk management</i> .	Aggiornamento della circolare del 2006 agli attuali standard internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, tenendo in considerazione le raccomandazioni FSAP formulate dal FMI nel 2014.	Introduzione di principi e strutture per la gestione della banca (<i>checks and balances</i>), comitato di audit e comitato di rischio a sé stanti, nonché rafforzamento della funzione di Chief Risk Officer presso le banche delle categorie 1-3.	1.7.2017
Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche»	Revisione parziale	Requisiti posti alla gestione dei rischi operativi e alla relativa copertura con fondi propri.	Aggiornamento nell'ambito della gestione del rischio alla luce degli sviluppi tecnologici e dei nuovi rischi che ne derivano.	Stralcio degli aspetti ora disciplinati dalla Circolare 17/1 «Corporate governance – banche». Integrazioni alla gestione dei rischi informatici e cibernetici, nonché dei rischi derivanti dalle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, così come mantenimento di servizi critici presso le banche di rilevanza sistemica.	1.7.2017
Circolare FINMA 17/7 «Rischi di credito – banche»	Revisione totale	Calcolo dei fondi propri minimi per i rischi di credito.	Introduzione degli standard internazionali aggiornati del Comitato di Basilea.	Nuovo approccio standard per i derivati, nuove norme per la copertura dei fondi di investimento, nuove regole per le operazioni di cartolarizzazione.	1.1.2017 (1.1.2018 per le cartolarizzazioni)
Circolare FINMA 16/1 «Pubblicazione – banche»	Revisione parziale	Obblighi di pubblicazione in relazione a fondi propri e liquidità.	Adeguamenti a seguito dei cambiamenti intervenuti per le disposizioni in materia di fondi propri nell'Ordinanza sui fondi propri, soprattutto per quanto concerne gli istituti di rilevanza sistemica.	Riedizione contenutistica delle disposizioni in materia di pubblicità delle partecipazioni rivolte agli istituti di rilevanza sistemica mediante appositi modelli di tabelle.	1.1.2017
Circolare FINMA 10/1 «Sistemi di remunerazione»	Revisione parziale	Standard minimi per i sistemi di remunerazione presso gli istituti finanziari.	Adeguamento di una regolamentazione non pertinente per le banche della categoria di vigilanza 2.	Limitazione dell'ambito di applicazione alle banche con fondi propri minimi superiori a CHF 10 miliardi.	1.7.2017

Prospettive

Nel corso dei prossimi anni, le modifiche apportate agli standard internazionali di Basilea comporteranno la necessità di adeguare ulteriormente le circolari FINMA, in particolare per quanto concerne le tematiche di liquidità, leva finanziaria, ripartizione dei rischi, rischi di tasso nel portafoglio della banca e rischi di mercato.

In sintesi: minacce a seguito di attacchi cibernetici

Le aggressioni all'infrastruttura informatica delle banche svizzere costituiscono una minaccia sotto molteplici punti di vista. Oltre agli attacchi di *phishing*, l'impiego di *software* dannosi o il blocco della raggiungibilità dei computer, gli istituti finanziari svizzeri sono chiamati a far fronte a scenari di minaccia sempre più sofisticati e complessi.

Nell'ambito della revisione della Circolare FINMA 08/21 «Rischi operativi – banche», la FINMA ha deciso di integrare le disposizioni esecutive sull'infrastruttura tecnologica con aspetti critici nella gestione dei rischi cibernetici. La circolare impone alle banche e ai commercianti di valori mobiliari l'impiego di una strategia globale e sistematica per contrastare le minacce provenienti dal mondo virtuale. Per proteggere i sistemi o i servizi minacciati dai rischi o dagli attacchi cibernetici, in tale strategia occorre definire provvedimenti concreti concernenti la *governance*, l'identificazione, la protezione, il riconoscimento, la reazione e il ripristino.

Inoltre, presso istituti specifici, la FINMA ha valutato i provvedimenti adottati per far fronte agli attacchi cibernetici. Tale disamina comprendeva tra l'altro la disposizione di verifiche supplementari incentrate sul rischio cibernetico presso le banche delle categorie di vigilanza 1 e 2. La FINMA ha altresì invitato le banche della categoria di vigilanza 3 a partecipare a un'autovalutazione circa lo stato di attuazione dei provvedimenti volti a contrastare gli attacchi informatici. Sia le verifiche supplementari, sia l'autovalutazione si sono basate sugli aspetti critici in materia di rischi cibernetici in conformità alla revisione delle disposizioni esecutive.

Verifica supplementare

Dalle verifiche supplementari è emerso che sussistono ancora delle lacune, in particolare per quanto concerne l'identificazione dei potenziali di minaccia comportati dagli attacchi cibernetici e il dispositivo di protezione. Sulla scorta di tali constatazioni, le banche in questione hanno adottato ulteriori provvedimenti volti all'aumento della capacità di resistenza alle aggressioni cibernetiche.

Autovalutazione

L'autovalutazione è stata condotta con lo scopo, da un lato, di determinare lo stato di implementazione dei provvedimenti in relazione ai rischi cibernetici, dall'altro di sensibilizzare le banche della categoria di vigilanza 3 agli aspetti critici in materia.

Dall'analisi dell'autovalutazione da parte delle banche si delinea un quadro eterogeneo. Mentre alcuni istituti hanno giudicato come integralmente implementati pressoché tutti i provvedimenti, altre banche hanno dichiarato di non aver attuato in modo integrale praticamente nessuna misura.


Per quanto concerne gli aspetti critici nella gestione dei rischi cibernetici, in particolare è stata riscontrata la necessità di recuperare terreno sul fronte dell'individuazione degli attacchi cibernetici. Nella fattispecie si tratta, da un lato, della mancanza di misure che disciplinino la gestione di scenari di minaccia particolarmente complessi, dall'altro di un necessario ampliamento dell'impiego di approcci tecnici di monitoraggio. Si constata tuttavia un ulteriore fabbisogno d'intervento anche per quanto riguarda ulteriori aspetti critici.

Conclusioni

In sintesi, le verifiche supplementari e l'analisi dell'autovalutazione hanno mostrato che, all'inizio del 2016, risultavano ancora necessari alcuni interventi tesi a garantire un adeguato livello di protezione dalle minacce provenienti dallo spazio cibernetico. Anche in vista dell'entrata in vigore delle disposizioni esecutive sottoposte a revisione con effetto dal 1° luglio 2017, le banche delle categorie di vigilanza da 1 a 3 hanno pertanto avviato progetti specifici per incrementare la propria resistenza agli attacchi cibernetici.

L'autovalutazione condotta all'inizio del 2016 presso le banche della categoria di vigilanza 3 ha evidenziato un fabbisogno d'intervento per tutti gli aspetti fondamentali in relazione ai rischi cibernetici. Soprattutto per quanto riguarda l'individuazione tempestiva degli attacchi cibernetici, la maggior parte delle banche partecipanti non aveva ancora implementato integralmente provvedimenti essenziali, oppure in alcuni casi non aveva attuato alcun tipo di intervento al riguardo.

Autovalutazione sulla gestione dei rischi cibernetici



- Rating 1** | Integralmente implementato: l'istituto finanziario ha implementato questo aspetto in modo integrale e in tutta l'azienda, come attestano i corrispondenti elementi probanti. Dall'autovalutazione o dai feedback degli *stakeholder*, come ad esempio il *risk management* operativo o la revisione interna, non emerge alcuna questione irrisolta.
- Rating 2** | In gran parte implementato: l'istituto finanziario ha implementato questo aspetto in larghissima misura, sebbene non in tutta l'azienda. Restano inoltre ancora aperte alcune questioni relative all'attuazione.
- Rating 3** | Parzialmente implementato: l'istituto finanziario ha parzialmente implementato questo aspetto. Importanti elementi a livello di attuazione non sono tuttavia ancora stati chiariti, oppure sussistono sostanziali incertezze al riguardo.
- Rating 4** | Non implementato: l'istituto finanziario non ha ancora attuato nella pratica questo aspetto.

Nel 2016 sono proseguiti i trend degli anni precedenti. Una forte solvibilità e, in molti settori, un'elevata capacità reddituale hanno contraddistinto il mercato assicurativo svizzero anche nel 2016. Lo scenario dei bassi tassi d'interesse si è ulteriormente accentuato, ponendo soprattutto gli assicuratori del ramo vita di fronte a notevoli sfide.

Come negli anni precedenti, anche il 2016 è stato caratterizzato da un contesto di tassi d'interesse negativi, diventati eclatanti nel calo dei rendimenti degli investimenti, ma anche nella concessione di garanzie più contenute. Ciò ha posto soprattutto gli assicuratori del ramo vita di fronte a sfide che permangono impegnative. Gli assicuratori contro i danni e anche gli assicuratori malattie complementari hanno invece mantenuto un elevato livello di redditività in un mercato saturo. Singoli sinistri di maggiore entità attinenti alla riassicurazione e alle assicurazioni industriali – un settore a orientamento internazionale – non hanno indotto a una generale correzione del mercato. Soprattutto in questo segmento, la piazza finanziaria svizzera conferma la propria attrattività a livello internazionale. Lo scorso anno la FINMA ha così concesso complessivamente quattro nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa con decorrenza dal 2016, la maggior parte delle quali relativa alle assicurazioni industriali e alla riassicurazione. Sono inoltre state rilasciate tre ulteriori autorizzazioni con effetto dal 1° gennaio 2017.

Riduzioni tariffarie nell'assicurazione malattie complementare

Nel 2016, l'assicurazione malattie privata ha conseguito una raccolta premi dell'ordine di circa CHF 10 miliardi, afferente ai settori cure ospedaliere, cure ambulatoriali e indennità giornaliera nella misura di un terzo ciascuno. Per quanto concerne l'esame delle tariffe, il mandato legale della FINMA consiste nel tutelare gli assicurati dai pericoli di insolvenza e di abuso. La FINMA interviene se una tariffa contiene margini di profitto tali da non essere, nel tempo, commisurati al rischio. Nel 2016 la FINMA ha disposto in diversi casi riduzioni tariffarie o rifiutato l'approvazione degli aumenti tariffari richiesti. Da un lato, questi interventi si basavano sulle analisi svolte dalla FINMA, da cui erano

emersi utili eccessivi, dall'altro la FINMA ha respinto le richieste di adeguamenti tariffari per i quali gli assicuratori malattie non avevano comprovato in maniera plausibile gli incrementi fatti valere.

Per quanto concerne la tutela degli assicurati, nel 2016 la FINMA ha fissato ulteriori priorità. L'attenzione è pertanto stata puntata sui contratti quadro con concessione di ribassi collettivi, relativamente ai quali la FINMA ha in vari casi riscontrato una disparità di trattamento degli assicurati a carattere abusivo, e pertanto inammissibile, e adottato le corrispondenti misure. La FINMA ha inoltre lavorato all'applicazione della regolare garanzia del diritto di passaggio a un nuovo contratto di assicurazione in caso di portafogli chiusi. Al riguardo, le basi legali prevedono la possibilità, per gli assicurati di prodotti che non vengono più distribuiti, di passare ad altre soluzioni assicurative che continuano a registrare nuovi clienti e pertanto presentano una migliore eterogeneità dei rischi, con un vantaggio per gli assicurati sul piano dell'ammontare dei premi.

Sfide per gli assicuratori sulla vita: tariffe, tasso d'interesse tecnico e accantonamenti statuari nell'assicurazione sulla vita

La FINMA ha conferito particolare attenzione all'interesse tariffario nell'assicurazione della previdenza professionale, ottenendo riduzioni per l'aliquota di conversione nel regime sovraobbligatorio e per l'interesse tariffario delle tariffe di rischio. Nell'ambito delle prime verifiche in loco degli assetti tariffari, la FINMA ha verificato e discusso principalmente l'applicazione e l'ulteriore sviluppo delle tariffe. Questo approccio sarà mantenuto anche nel 2017.

Nell'assicurazione individuale sulla vita, il tasso d'interesse tecnico svolge un ruolo fondamentale. In collaborazione con il settore assicurativo, la FINMA ha

disposto un abbassamento del tasso d'interesse tecnico fin quasi allo 0% a decorrere dal 1° gennaio 2017. Un gruppo di lavoro a cui partecipano rappresentanti delle imprese di assicurazione sulla vita sta sviluppando ulteriormente la determinazione dei tassi. La FINMA persegue l'obiettivo di ammettere in futuro solamente prodotti con tali tassi d'interesse garantiti, che possono essere riscontrati sui mercati finanziari.

Nel corso degli ultimi anni la FINMA ha esaminato con assiduità gli accantonamenti statuari delle imprese di assicurazione sulla vita. Al riguardo ha puntato su controlli in loco con approfondito riesame e su uno specifico programma di verifica. In ragione del calo degli interessi, le imprese di assicurazione sulla vita hanno sensibilmente potenziato i loro accantonamenti. Solo nella previdenza professionale, il potenziamento attuato da tutti gli assicuratori vita ammonta cumulativamente a CHF 7,3 miliardi. Alla fine del 2016 l'attenzione si è spostata sugli accantonamenti statuari per prodotti *variable annuity*. Si tratta di una forma particolare di assicurazione di rendita legata a fondi, la cui valutazione presenta notevoli incertezze. Entro la fine del 2017 è prevista l'introduzione, in questo settore, di un concreto programma di valutazione, nel quale è inclusa la parametrizzazione.

L'assicurazione contro i danni rimane stabile

Malgrado la notevole saturazione del mercato e l'intensa concorrenza, gli assicuratori svizzeri contro i danni hanno conseguito anche nel 2016 utili stabili e cospicui. Soprattutto il mercato interno ha continuato a dimostrarsi molto redditizio. Contrariamente alle previsioni, l'abolizione del tasso minimo di cambio euro-franco non ha inciso in modo sostanzialmente negativo nemmeno nel 2016. La solvibilità degli assicuratori contro i danni è rimasta solida. Il quoziente SST medio per il 2016, pari al 183%, è rimasto pressoché invariato a un livello elevato (anno precedente: 184%).

Nell'anno in esame la FINMA non ha constatato né elementi di grave violazione degli obblighi di solvibilità, né casi di abusi da parte degli assicuratori contro i danni.

Il 17 agosto 2016 è entrato in vigore l'Accordo con il Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali praticata da imprese di assicurazione private (Accordo). L'Accordo completa l'Accordo concernente l'assicurazione diretta e aumenta la certezza del diritto e la trasparenza nell'attività assicurativa transfrontaliera per quanto riguarda i danni causati dagli elementi naturali. Sono considerati danni causati dagli elementi naturali, ai sensi dell'Accordo, i danni a fabbricati e beni mobili dovuti a determinati eventi naturali. Il cosiddetto cerchio di solidarietà comune nell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali permette di assicurare rischi comparabili ai medesimi tassi di premio. Con la stipula di detto Accordo, il Liechtenstein entra ora a far parte di tale cerchio di solidarietà.

Nel 2016 sono state liberate dalla vigilanza due imprese di assicurazione, di cui una in seguito al trasferimento della propria sede nel Liechtenstein. Un'impresa di assicurazione è stata assorbita e altre due sono state autorizzate. Pertanto, alla fine del 2016, gli assicuratori contro i danni assoggettati alla vigilanza della FINMA ammontavano a 97.

Contesto di mercato ancora difficile per le compagnie di riassicurazione svizzere

La Svizzera diventa sempre più attrattiva quale sede per riassicuratori e grandi *captive* di riassicurazione.³⁰ Nella seconda metà dell'anno numerose imprese hanno presentato una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa e avviato quest'ultima a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il processo di concentrazione dei riassicuratori o dei grandi

³⁰ Impresa di assicurazione detenuta da una o più società commerciali, industriali o di finanziamento e che riassicura esclusivamente i rischi di queste società (precedente art. 2 cpv. 1 OS).

assicuratori di rischi industriali in atto a livello mondiale ha modificato l'attività commerciale delle rispettive compagnie di riassicurazione in Svizzera. L'elevato grado di solvibilità dei riassicuratori svizzeri è rimasto inalterato.

Nell'ambito del programma di verifica sulle riserve tecniche, per 13 imprese di riassicurazione la FINMA ha commissionato alle società di audit lo svolgimento di una verifica qualitativa e quantitativa delle riserve tecniche statutarie e prossime al mercato relative all'esercizio 2015. Dalla verifica è emerso che sia i principi del diritto in materia di vigilanza afferenti alla costituzione delle riserve tecniche, sia quelli concernenti la configurazione dell'organizzazione e dei processi sono stati in larga misura rispettati. Gli scioglimenti delle riserve eccedenti osservati potrebbero tradursi in un'ulteriore diminuzione dell'importanza di tali riserve come fonte di utile. Nel corso del 2016 erano già emerse perdite di liquidazione che potrebbero essere considerate un indizio per l'andamento del ciclo di mercato.

La situazione sul mercato degli affari riassicurativi continua a essere difficile e la flessione dei premi è proseguita soprattutto nel ramo dell'assicurazione contro i danni. Dato il permanere dell'elevata offerta per le coperture riassicurative, la prospettiva resta poco incoraggiante.

Il secondo pacchetto di circolari in vigore dal 1° gennaio 2017

La revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza, entrata in vigore il 1° luglio 2015, ha portato all'adeguamento di diverse circolari FINMA. I lavori alle circolari sono stati suddivisi in due pacchetti. Nel primo pacchetto di circolari erano in primo piano soprattutto le modifiche rilevanti ai fini del riconoscimento dell'equivalenza da parte dell'UE. Il secondo pacchetto di circolari FINMA è stato posto in vigore al 1° gennaio 2017³¹, come previsto dallo scadenario. L'obiettivo principale delle revisioni era snellire la regolamentazione e strutturarla maggiormente in maniera orientata ai principi. A tal fine si è provveduto a conservare una prassi già invalsa.

Il secondo pacchetto contiene la nuova Circolare FINMA 17/5 «Piani d'esercizio – assicuratori». La Circolare FINMA 17/2 «*Corporate governance* – assicuratori», la Circolare FINMA 17/3 «Test svizzero di solvibilità SST» e la Circolare FINMA 17/4 «Attuario responsabile» sono state completamente rielaborate. La Circolare FINMA 08/35 «Revisione interna – assicuratori» è stata abrogata e integrata nella Circolare FINMA 17/2 «*Corporate governance* – assicuratori».

³¹ Comunicato stampa del 15 dicembre 2016 «La FINMA pubblica varie circolari in ambito assicurativo» (<https://www.finma.ch/it/news/2016/12/20161215---mm---rs-versicherungsbereich/>).

Sviluppi a livello nazionale e internazionale nel settore della vigilanza sulle assicurazioni e in materia di solvibilità

La FINMA intrattiene uno scambio di informazioni con le autorità di vigilanza estere in ambito assicurativo grazie ai *supervisory college*. L'obiettivo delle attività internazionali è migliorare la vigilanza sui gruppi assicurativi internazionali. Nell'ambito della vigilanza in materia di solvibilità non è prevista un'armonizzazione internazionale, pertanto gli standard nazionali continuano a rivestire notevole importanza.

Le autorità di diversi Paesi lavorano alla vigilanza sui grandi gruppi assicurativi internazionali nei cosiddetti *college*. In questo quadro, la FINMA procede allo scambio di informazioni con altre autorità di vigilanza in ambito assicurativo. Anche sul piano tecnico l'Autorità di vigilanza cura lo scambio di informazioni con altre autorità di regolamentazione europee, in particolare per quanto riguarda le tematiche afferenti alla modellizzazione nei sistemi di misurazione della solvibilità SST e *Solvency II*.

Gli elementi quantitativi del SST e di *Solvency II* si fondano sugli stessi principi che la Svizzera ha in larga misura implementato. Rispetto alla Svizzera, l'Europa è intervenuta politicamente in misura maggiore nel dispositivo normativo di *Solvency II* e ha introdotto delle facilitazioni. Poiché gli ordinamenti giuridici dei Paesi europei sono diversi fra di loro, tutto lascia pensare che le implementazioni nazionali di *Solvency II* potranno essere comparate solo in misura limitata. La modellizzazione in ambito assicurativo è complessa e sussistono margini di manovra e leve che riducono la comparabilità. Una modellizzazione eccessivamente semplice nasconde invece il pericolo che essa non sia adeguata al rischio. Continua a costituire una sfida trovare l'equilibrio tra la necessaria complessità e la semplicità consentita di una modellizzazione.

Test svizzero di solvibilità

In seguito alla revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS), avvenuta nel 2015, la FINMA ha adeguato il processo di approvazione dei modelli interni e lo ha introdotto all'inizio del 2016. Ora questo processo consiste in una verifica sommaria, che avviene poco dopo l'inoltro della relativa richiesta da parte dell'impresa di assicurazione. Un'altra componente di tale processo è la verifica materiale, che può essere svolta dalla FINMA in qualsiasi momento durante la fase di applicazione del modello. A monte di queste

due verifiche si colloca la prova della necessità di un modello interno, nella quale l'impresa di assicurazione espone le ragioni secondo cui la propria situazione di rischio non è sufficientemente rispecchiata mediante un modello standard. Nell'ambito della domanda di approvazione di un modello interno, oltre alla documentazione relativa a quest'ultimo l'impresa di assicurazione inoltra anche un rapporto di convalida e un'analisi dell'efficacia, in cui vengono quantificate le differenze tra il modello interno e il modello standard.

Nel primo semestre del 2016 la FINMA ha terminato in base al vecchio processo di approvazione dei modelli le verifiche dei modelli iniziate in conformità a quest'ultimo e quasi concluse alla fine del biennio 2015/2016, mentre ha elaborato tutte le altre richieste e verifiche con coerenza secondo il nuovo processo di approvazione. Nel 2016 già diverse imprese di assicurazione hanno presentato la prova della necessità di utilizzare un modello interno. Nei casi in cui un'impresa di assicurazione non ha fornito tale prova, la FINMA ha provveduto ad assegnarle un modello standard.

Dall'ultimo trimestre del 2015 la FINMA ha proceduto alla revisione di singoli modelli standard. Per alcuni di essi ha creato, in collaborazione con il settore assicurativo, versioni completamente riviste. I modelli standard aggiornati rispecchiano meglio i profili di rischio esistenti sul mercato svizzero. In seguito a ciò, le richieste da parte delle imprese di assicurazione di poter utilizzare modelli interni sono tendenzialmente diminuite. Dato che nel 2018 saranno pubblicate per la prima volta le cifre SST, la FINMA prevede che, nel 2017, le prove della necessità di modelli interni aumenteranno.

In primo luogo la FINMA ha sviluppato il modello standard per le *captive* di riassicurazione, utilizzato

su larga scala già per il SST 2016. Nel 2016 ha altresì sottoposto il nuovo modello standard per le riassicurazioni a un test sul campo e analizzato i risultati ottenuti. All'inizio del 2017 questo modello sarà disponibile con le specifiche complete. Sono infine stati avviati, in stretta collaborazione con le imprese di assicurazione sulla vita interessate, i lavori al modello standard per l'assicurazione collettiva sulla vita, che dovrebbe essere disponibile per il SST 2018.

Nel contempo la FINMA ha sviluppato ulteriormente i modelli standard già esistenti. In particolare ha rielaborato il modello standard per i rischi di mercato, armonizzandolo anche con il modello standard per i rischi creditizi, come pure il modello standard per i rischi del ramo assicurazione di beni. Tali aspetti innovativi consentono di tenere conto in modo realistico del panorama di rischio della maggior parte delle imprese di assicurazione in Svizzera. I modelli stan-

dard migliorati saranno disponibili per l'utilizzo a partire dal SST 2018. Grazie alle summenzionate misure sarà possibile ridurre considerevolmente il numero delle imprese di assicurazione che continuano a utilizzare modelli interni per il SST.

Cifre SST per ramo assicurativo

Rispetto all'anno precedente, nel 2016 il capitale previsto richiesto come pure il capitale sopportante i rischi in tutti i rami assicurativi sono rimasti relativamente stabili. Si sono registrati cambiamenti soprattutto nelle imprese di assicurazione sulla vita e in quelle di riassicurazione.

Le cifre SST relative alle *captive* di riassicurazione vengono fatte rientrare nelle imprese di riassicurazione. Con l'introduzione del SST 2016, tutte le *captive* di riassicurazione sottostanno all'obbligo SST.

Cifre SST per ramo assicurativo

Imprese di assicurazione	SST 2016 (stato: 17.11.2016)				SST 2015 (stato: 27.9.2015)			
	Capitale sopportante i rischi (in mio. CHF)	Capitale previsto (in mio. CHF)	Quoziente SST	Assicurazioni con un quoziente SST insufficiente (totale imprese di assicurazione)	Capitale sopportante i rischi (in mio. CHF)	Capitale previsto (in mio. CHF)	Quoziente SST	Assicurazioni con un quoziente SST insufficiente (totale imprese di assicurazione)
Assicurazioni sulla vita	59 645	41 019	145%	1 (17)	50 165	34 226	147%	2 (17)
Assicurazioni contro i danni	74 756	41 003	182%	1 (54)	77 014	41 883	184%	0 (56)
Assicurazioni contro le malattie	9 493	3 704	256%	0 (22)	9 297	3 484	267%	1 (22)
Riassicurazioni e <i>captive</i> di riassicurazione	56 787	28 352	200%	1 (51)	60 349	27 800	217%	0 (30)
Totale	200 681	114 078	176%	3 (144)	196 825	107 393	183%	3 (125)

Il numero che precede la parentesi corrisponde al numero di società con copertura insufficiente, mentre fra parentesi è riportato il numero totale di società. Esempio: «1 (51)» significa che, su un totale di 51 società, una sola società dispone di una copertura insufficiente.

Nuovi *coordination agreement* come base per i *supervisory college*

I *supervisory college* sono un importante forum di cooperazione tra la FINMA e le autorità di vigilanza estere. Nella struttura della vigilanza internazionale rappresentano uno strumento essenziale per la vigilanza sui gruppi. Il regolare scambio di informazioni ed esperienze dovrebbe intensificare la collaborazione tra le autorità di vigilanza e migliorare la vigilanza sui gruppi e i conglomerati finanziari attivi su scala internazionale. A livello internazionale si è consolidato il fatto che la cooperazione fra le autorità di vigilanza viene formalizzata tramite accordi, i cosiddetti *coordination agreement*. Un'efficace vigilanza sui gruppi presuppone quindi che la cooperazione sia collaudata e che avvenga uno scambio delle informazioni necessarie fra le autorità di vigilanza competenti per la vigilanza di gruppi o di singole imprese.

Quale responsabile della vigilanza dei gruppi, la FINMA dirige cinque *supervisory college*. Nel 2016 questa collaborazione si è nuovamente confermata una valida piattaforma per lo scambio costante di informazioni fra le autorità di vigilanza. I *coordination agreement* siglati in tutti e cinque i *supervisory college*, che contano tra i propri membri da 6 a 25 autorità di vigilanza estere, vanno considerati come una pietra miliare. Il *coordination agreement* costi-

tuisce il quadro formale per la collaborazione e lo scambio di informazioni. L'accordo descrive gli obiettivi e i principi di un *supervisory college*, i requisiti per l'adesione a un *college*, le competenze dell'autorità responsabile della vigilanza sul gruppo e quelle dei membri del *college*. Un punto importante dell'accordo concerne le norme in materia di confidenzialità, per le quali la FINMA si basa sugli standard del *Multilateral Memorandum of Understanding* della IAIS (IAIS MMoU³²). Viene inoltre disciplinato il regolare scambio di informazioni e il funzionamento dei gruppi di lavoro tematici o regionali all'interno del *college*.

La valutazione del rischio dei gruppi assicurativi e il primo rendiconto sull'autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*, ORSA) a livello di gruppo hanno nuovamente costituito i principali temi trattati dai *college* nel 2016.

Se un'impresa di assicurazioni o una succursale svizzera assoggettata alla vigilanza appartiene a un gruppo estero, la FINMA s'impegna nei *supervisory college* esteri in conformità a un approccio di vigilanza orientata al rischio. Nel 2016 la FINMA ha partecipato in qualità di membro a 14 *supervisory college* esteri.

³² Lo IAIS MMoU è un accordo multilaterale che disciplina la cooperazione transfrontaliera e lo scambio confidenziale di informazioni tra le autorità di vigilanza firmatarie.

Aspetti salienti della vigilanza 2017 in ambito assicurativo

Nel 2017 verranno attuati diversi adeguamenti normativi, segnatamente per quanto concerne il Test svizzero di solvibilità e la *corporate governance*. In ragione di considerazioni in materia di rischio, l'attenzione principale della vigilanza è puntata sull'assicurazione sulla vita e sull'assicurazione malattie complementare.

In seguito alla revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza nel 2015, nel corso degli ultimi due anni la FINMA ha adeguato una serie di circolari o ne ha pubblicate di nuove. Nel 2017 uno degli aspetti salienti della vigilanza sarà costituito dalla prima o dall'ulteriore implementazione di questa normativa, in parte nuova. Un esempio consiste nell'accompagnamento delle imprese di assicurazione nello sviluppo dell'*Own Risk and Solvency Assessment* (ORSA) di nuova introduzione.

Gli ulteriori sviluppi nell'ambito del Test svizzero di solvibilità (SST) continueranno a costituire anche nel 2017 una priorità. La revisione dell'OS ha stabilito il primato dei modelli standard e ciò ha reso necessari diversi lavori di adeguamento. Il processo di autorizzazione è stato rielaborato e ora tiene conto del fatto che i modelli interni potranno essere utilizzati unicamente in casi eccezionali. Avendo modificato la logica di autorizzazione, in futuro si potranno evitare anche i ritardi nell'elaborazione delle richieste. Parallelamente vengono sviluppati nuovi modelli standard o rivisti e aggiornati quelli esistenti. Più precisamente, entro la fine del 2017 dovrebbero essere disponibili nuovi modelli per la riassicurazione e per la previdenza professionale.

Anche il prossimo anno una priorità della vigilanza sarà costituita dall'andamento del ramo vita. Il perdurare dei bassi tassi d'interesse si traduce in sfide di considerevole portata per gli assicuratori. La FINMA continuerà a concentrare la propria attenzione sulla costituzione di sufficienti riserve tecniche per far fronte agli impegni assunti. Essa collabora con l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni allo sviluppo di soluzioni orientate al futuro per le garanzie nell'assicurazione individuale sulla vita.

Per quanto riguarda il settore dell'assicurazione malattie complementare, nel 2017 verranno messi in primo piano due aspetti: da un lato, la conclusione dei lavori di sistemazione relativi a contratti quadro e sconti collettivi, che sono già stati al centro dell'attenzione nel 2016, dall'altro il settore dei portafogli chiusi, in cui dovrà essere applicata in maniera capillare una sentenza principale pubblicata dal Tribunale federale nel 2016. Si tratterà pertanto di rilevare in primo luogo la situazione effettiva, al fine di determinare se e in quale misura debbano essere adottati, in un secondo momento, ulteriori provvedimenti.

Anche nel 2017 il settore assicurativo sarà sottoposto a controlli in loco mirati, svolti in base a indicazioni preesistenti o a considerazioni orientate al rischio. Le priorità sono imperniate sulla costituzione delle riserve e sulla *governance*.

In seguito all'entrata in vigore, il 1° luglio 2015, dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) parzialmente rivista, la FINMA ha provveduto all'adeguamento di alcune circolari vigenti e alla pubblicazione di nuove circolari. I lavori sono stati suddivisi in due pacchetti. Nel 2016 è stato realizzato il secondo pacchetto di lavori, che comprende una nuova circolare FINMA, la revisione di tre circolari preesistenti e l'abrogazione di una circolare.

Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 17/5 «Piani d'esercizio – assicuratori»	Nuova regolamentazione	In questa circolare vengono specificati i requisiti posti alle imprese di assicurazione che richiedono un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività (artt. 3 e 6 LSA) o l'approvazione delle modifiche di singoli elementi del piano d'esercizio (artt. 4 e 5 LSA).	Definizione e accorpamento della prassi attuale e in parte della nuova prassi.	–	1.1.2017
Circolare FINMA 17/2 «Corporate governance – assicuratori»	Revisione totale	L'obiettivo di questa circolare è concretizzare le disposizioni della LSA per quanto concerne la <i>corporate governance</i> , la gestione dei rischi e il sistema di controllo interno. La circolare, che rispetto alla versione precedente è stata notevolmente snellita, fissa tra l'altro alcuni principi in materia.	Adeguamento agli standard internazionali. Definizione della prassi attuale e in parte di una nuova prassi. Snellimento e formulazione basata sui principi.	Rielaborazione sostanziale e snellimento	1.1.2017
Circolare FINMA 17/3 «SST»	Revisione totale	Questa circolare concretizza le norme del diritto in materia di vigilanza relative alle basi, al rilevamento e al rendiconto SST. La regolamentazione è basata su principi ed è stata notevolmente snellita rispetto alla versione precedente.	Definizione della prassi attuale e in parte di una nuova prassi. Snellimento e formulazione basata sui principi.	Rielaborazione sostanziale e snellimento	1.1.2017

Circolare FINMA	Progetto di regolamentazione			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 17/4 «Attuario responsabile»	Revisione totale	La circolare specifica i requisiti in materia di vigilanza che devono essere soddisfatti dall'attuario responsabile. La revisione concretizza l'importanza della funzione dell'attuario responsabile e orienta il contenuto della circolare sui punti essenziali.	Snellimento della regolamentazione e orientamento sui suoi punti essenziali.	Ampia rielaborazione, in parte condensazione del testo.	1.1.2017
Circolare FINMA 08/35 «Revisione interna – assicuratori»	Abrogazione	Questa circolare viene abrogata e il suo contenuto integrato nella circolare FINMA 17/2 «Corporate governance – assicuratori».	Abrogazione	Abrogazione	–

Prospettive

Nell'ambito di una revisione della LSA è prevista la messa a punto di aspetti specifici quali la categorizzazione, il diritto in materia di risanamento, la normativa finora prevista dalla LSF circa le assicurazioni e gli intermediari assicurativi, nonché l'analisi di impatto della regolamentazione e l'analisi di diritto comparato. La categorizzazione comprende un riorientamento dell'intensità della regolamentazione e della vigilanza in funzione dell'esigenza di protezione degli assicurati; essa deve inoltre contribuire al rafforzamento della piazza economica e alla concorrenzialità della Svizzera. Sulla base degli elementi acquisiti nella prassi, la LSA deve inoltre essere emendata e adeguata in maniera puntuale. In ragione di conflitti sul piano delle competenze, l'introduzione di un diritto fallimentare speciale per le assicurazioni ha comportato l'abrogazione della generale procedura concordataria ai sensi della LEF in vigore fino al 2012, motivo per cui ora occorre introdurre un diritto di risanamento per le imprese di assicurazione.


In sintesi: evoluzione dei quozienti SST dal 2009

Le imprese di assicurazione hanno dimostrato di essere ben capitalizzate. Anche gli assicuratori del ramo vita, che nello scenario di bassi tassi d'interesse sono particolarmente esposti, hanno saputo far fronte alle sfide. L'abolizione del tasso minimo di cambio con l'euro e l'abbassamento del livello dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera nel 2016 non hanno praticamente inciso sulla solvibilità.

L'evoluzione nel 2016 dei quozienti SST nei singoli rami assicurativi è caratterizzata da diversi aspetti.

- Nel SST le imprese di assicurazione hanno dimostrato di essere ben capitalizzate. Grazie a una consolidata prassi pluriennale in materia, i fondamenti concettuali della valutazione prossima al mercato e della misurazione del rischio godono di generale riconoscimento.
- Nel corso degli anni la misurazione della solvibilità secondo il sistema SST ha prodotto un robusto miglioramento dell'*asset liability management* e aumentato la consapevolezza relativa ai rischi e alla loro gestione. La questione relativa al fabbisogno di capitale è diventata una componente importante nella definizione della strategia relativa a prodotti e investimenti.
- Modifiche operate nel finanziamento ospedaliero a decorrere dal 1° gennaio 2012 hanno in parte sgravato il settore dell'assicurazione malattie complementare. Ciò si è tradotto in impegni più modesti e, di conseguenza, in quozienti SST più elevati.
- Il modo in cui gli assicuratori vita affrontano le sfide poste dal contesto di bassi tassi d'interesse è soddisfacente. Un miglioramento nella gestione di attivi e passivi come pure iniziative innovative per quanto concerne i prodotti esercitano in generale un effetto positivo sul livello della solvibilità. Negli anni dal 2013 al 2015, in ragione del livello eccezionalmente basso dei tassi, alcune imprese di assicurazione si sono avvalse delle facilitazioni SST.
- L'abolizione del tasso minimo di cambio con l'euro e l'abbassamento del livello dei tassi da parte della Banca nazionale svizzera nel 2016 non hanno praticamente influenzato l'andamento della solvibilità.

Evoluzione dei quozienti SST, suddivisa per rami



La Circolare FINMA 13/2 «Facilitazioni SST» ha introdotto alcune facilitazioni nel Test svizzero di solvibilità per un periodo limitato a tre anni. In particolare, la curva dei tassi d'interesse³³ è stata adeguata, fissando un tasso d'interesse a lungo termine per il franco svizzero e le altre valute principali sul quale dovrebbero convergere le curve di rendimento. I rendimenti delle obbligazioni della Confederazione, che fino alla fine del 2012 fungevano da base esclusiva per la determinazione della curva dei rendimenti, sono stati sostituiti con tassi *swap*³⁴ rettificati verso il basso di 10 punti base come tassi d'interesse di riferimento. L'applicazione di questa curva dei tassi d'interesse con fattore di rischio era limitata agli affari esistenti e pertanto escludeva quelli nuovi. Ai fini della trasparenza, le imprese di assicurazione hanno dovuto presentare alla FINMA, in aggiunta al SST facilitato, anche un conto testimone che non teneva conto delle facilitazioni.


Il grafico mostra l'aspetto parziale delle facilitazioni SST nel periodo dal 2013 al 2015. Poiché gli assicuratori malattie e i riassicuratori quasi non si sono avvalsi delle facilitazioni, è possibile mostrarne gli effetti solo per gli assicuratori dei rami vita e danni, in rapporto al quoziente SST e alla sua variazione relativa.

- Nel ramo vita, l'effetto più accentuato sortito dalle facilitazioni si è osservato nel 2013, che però è poi rapidamente diminuito. Infatti, mentre nel 2013 la differenza tra i quozienti SST con e senza facilitazioni si aggirava ancora intorno ai 19 punti percentuali, tale differenza è scesa nel 2015 a 6 punti percentuali. La FINMA attribuisce la capitalizzazione SST in larga misura confortevole evidenziata nel 2016 al fatto che il settore ha imparato ad affrontare le sfide poste dai tassi d'interesse bassi. A ciò ha contribuito in misura minore l'esclusione dei nuovi affari dalla possibilità di beneficiare delle facilitazioni.
- La dotazione di capitale delle imprese di assicurazione contro i danni permane buona. Le facilitazioni SST sono state richieste soprattutto in ragione della regolamentazione secondo la quale, nei gruppi assicurativi soggetti all'obbligo SST, tutte le relative unità SST devono pronunciarsi a favore o contro tali facilitazioni. Al momento dell'introduzione, nel 2013, la differenza tra i quozienti SST con e senza facilitazioni era di 4 punti percentuali; nel 2014 tale differenza è scesa a 1 punto percentuale. Nel 2015, nessuna impresa si è più avvalsa delle facilitazioni.


³³ La struttura dei tassi è il rapporto che intercorre reciprocamente tra i diversi tassi d'interesse. Essa viene rappresentata graficamente mediante la curva dei tassi e in particolare indica l'entità dello sconto applicato agli impegni futuri.

³⁴ Uno *swap* su tassi d'interesse è un derivato finanziario per il quale due parti convengono di corrispondersi, a un dato momento futuro, i pagamenti degli interessi a un determinato importo nominale. I pagamenti degli interessi vengono stabiliti in modo tale che una parte versi un tasso fisso e l'altra parte un tasso variabile; quest'ultimo è fissato per il tramite di un tasso di riferimento (non *risk-free*) nelle operazioni interbancarie. Il tasso dello *swap* viene determinato in modo tale che il valore attuale dello *swap* al momento della conclusione del contratto sia pari a zero, nella misura in cui il tasso viene impiegato per il tasso fisso.

Effetti delle facilitazioni



Differenza relativa fra i quozienti SST con e senza facilitazioni



Per quanto concerne la vigilanza sui mercati, nel 2016 la FINMA si è concentrata sulla valutazione del GAFI e sull'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria. Congiuntamente ad altri ambiti di vigilanza, sono state elaborate prescrizioni minime di audit relative alle regole di condotta.

La divisione Mercati è un ambito di vigilanza con competenza diretta e indiretta in seno alla FINMA. Questa divisione esercita, in diretto contatto con gli assoggettati, la vigilanza sulle infrastrutture del mercato finanziario (IMF)³⁵, sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) e sugli organismi di autodisciplina (OAD). Fornisce supporto a tutti gli altri settori di vigilanza della FINMA per quanto riguarda la sorveglianza nel campo della lotta contro il riciclaggio di denaro, delle regole di condotta con i clienti nell'ambito degli investimenti (*suitability*), dell'audit e della presentazione dei conti.

Nuovo programma di verifica per gli obblighi di condotta nei confronti dei clienti nel settore degli investimenti

Gli istituti che operano nel settore finanziario devono rispettare determinate regole di condotta nei confronti dei clienti in materia di investimenti. Ciò prevede per esempio l'obbligo di consigliare unicamente l'acquisto di prodotti d'investimento idonei al profilo dei clienti. L'osservanza di tali regole di condotta viene detta *suitability*. La FINMA ha intensificato la propria vigilanza in questo settore ed elaborato un nuovo programma di verifica, che le società di audit dovranno implementare a partire dal 2017. Il programma fissa le prescrizioni minime per le verifiche eseguite dalle società di audit. In questo modo si garantisce che il rispetto delle regole di condotta nelle attività d'investimento nei confronti dei clienti venga verificato in modo appropriato e adeguato. Ciò riguarda i seguenti quattro ambiti di audit: gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, *execution only* e distribuzione di investimenti collettivi di capitale. Nella verifica si tiene conto anche di aspetti intersettoriali come *best execution*, *securities lending*, formazione di personale per il *front office* e gestione corretta delle retrocessioni³⁶.

Risultati e raccomandazioni dell'esame del GAFI sulla Svizzera

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha sottoposto la Svizzera a un *assessment* di vasta portata ed esaminato le misure da essa adottate nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il rapporto del GAFI è stato pubblicato nel dicembre 2016. La Svizzera ha conseguito in molti ambiti un risultato positivo per quanto riguarda l'efficacia della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il GAFI sottolinea che le autorità svizzere seguono un approccio orientato al rischio e contrastano con coerenza il riciclaggio di denaro. Ciononostante la Svizzera, come la maggior parte dei Paesi finora esaminati, dovrà sottoporsi a un approfondito esame supplementare (processo di *enhanced follow-up*), dal momento che il GAFI ha constatato una necessità di intervento in determinati ambiti, fra l'altro nelle condizioni giuridiche quadro della Svizzera.

Dalla valutazione del GAFI emerge un'esortazione per quest'ultima ad adottare una serie di interventi di miglioramento. Di conseguenza, nelle attuali relazioni d'affari gli intermediari finanziari devono essere tenuti ad aggiornare periodicamente le informazioni sui clienti, oltre che segnalare con maggiore solerzia eventuali sospetti all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Alcuni OAD vengono indotti a riconoscere e a sorvegliare con maggiore adeguatezza i rischi di riciclaggio di denaro. Sono auspicati miglioramenti in particolare per quanto riguarda gli OAD i cui membri svolgono un'attività fiduciaria. La FINMA si confronterà in modo costruttivo con le raccomandazioni formulate dal GAFI.

³⁵ Rientrano nelle infrastrutture dei mercati finanziari in senso stretto i servizi di post-negoziazione nel mercato dei valori mobiliari e dei derivati per la compensazione e il regolamento di transazioni relative a valori mobiliari prestati da sistemi di regolamento delle operazioni in titoli come controparti centrali (CCP) e depositari centrali (CSD). Tale concetto comprende anche i sistemi di regolamento dei pagamenti. In senso lato s'intendono altresì le sedi di negoziazione regolamentate. La FINMA esercita la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari (borse e istituzioni analoghe alle borse, CCP e CSD). Le infrastrutture di post-negoziazione e il traffico dei pagamenti d'importanza sistemica sono inoltre assoggettati alla sorveglianza della BNS.

³⁶ Provvigioni corrisposte agli intermediari finanziari dagli offerenti di prodotti finanziari.

Vigilanza sul settore parabancario

Il 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) sottoposta a revisione. Successivamente, la FINMA ha verificato l'attuazione delle nuove disposizioni della LRD da parte degli OAD, constatando che questi ultimi, per tenere conto di dette prescrizioni, hanno adottato pertinenti misure di natura sia sostanziale che organizzativa. Le misure riguardano, tra l'altro, adeguamenti dei regolamenti, pubblicazioni o formazioni. Per la prima volta, la FINMA ha svolto controlli in loco presso l'OAD degli avvocati e dei notai, adempiendo in tal modo un nuovo obbligo legale.

Le attività di intermediazione finanziaria sono caratterizzate da differenti rischi settoriali in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Per questo motivo la FINMA elabora per ogni OAD una strategia di vigilanza orientata al rischio. Nell'anno di vigilanza 2016, la FINMA ha esaminato in particolare le modalità con cui gli OAD rilevano e controllano le modifiche dell'attività commerciale dei propri membri e se nella loro strategia di vigilanza orientata al rischio viene adeguatamente tenuto conto dei rischi che ne derivano. La FINMA ha constatato che tutti gli OAD attuano una vigilanza orientata al rischio, ma con differenti livelli di perfezionamento. Alcuni OAD, per esempio, non hanno ancora mappato sufficientemente il criterio di rischio dell'attività commerciale dei propri membri.

Un altro tema afferente agli OAD è l'implementazione dei nuovi obblighi di vigilanza risultanti dalla concentrazione della sorveglianza sulle imprese di revisione e sulle società di audit. Dalle verifiche della FINMA è emerso che gli OAD hanno ottemperato ai loro nuovi obblighi in tale ambito mediante le corrispondenti misure oppure implementeranno queste ultime entro l'inizio del 2017, in conformità alle disposizioni transitorie.

Introduzione delle nuove norme contabili per le banche

Le nuove norme contabili per le banche sono in vigore dal 1° gennaio 2015 e hanno dovuto obbligatoriamente essere applicate per la prima volta al conto annuale 2015. La FINMA effettua ogni anno controlli a campione dei conti annuali, da cui è emerso che gli aspetti innovativi sono stati in larga misura attuati in maniera soddisfacente. Inoltre, i controlli hanno confermato l'impressione della FINMA secondo cui, grazie alle nuove voci nel bilancio e nel conto economico, nonché all'ampliamento delle informazioni da riportare nell'allegato, è stato possibile conseguire una maggiore trasparenza nei conti annuali degli istituti bancari. La FINMA ha tuttavia constatato diverse fattispecie che hanno reso necessario un chiarimento bilaterale con le banche interessate. Dai controlli è per esempio emerso che alcune banche costituiscono riserve per rischi bancari generali allo scopo di coprire rischi d'insolvenza latenti, mentre altre banche hanno addirittura sciolto rettifiche di valore per i summenzionati rischi, al fine di attribuire alle riserve per rischi bancari generali i mezzi risultanti e nel contempo coprire altresì i rischi d'insolvenza latenti. Le riserve per rischi bancari generali sono però una componente del capitale proprio e non servono a sostituire le rettifiche di valore necessarie sotto il profilo economico-aziendale. Per questo motivo la FINMA sta considerando, nell'ambito di un apposito progetto, l'introduzione di un approccio *expected loss*³⁷.

³⁷ Sistema per le rettifiche di valore basato sulle perdite attese, che devono essere stimate per l'anno successivo o per tutta la durata residua e sono composte dai valori attuali delle insolvenze attese. Nel calcolo delle perdite attese si devono considerare, oltre ai dati storici, anche le condizioni economiche attuali e le previsioni fondate in merito agli eventi futuri nonché alle condizioni economiche.

Vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari e prime esperienze nell'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria

Il 2016 è stato all'insegna dell'attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria. Nel settore delle infrastrutture dei mercati finanziari sono state valutate numerose richieste di rinnovo dell'autorizzazione per gli attuali intermediari finanziari o richieste di autorizzazione per nuovi intermediari finanziari. Fra i successivi lavori comportati dalla nuova legislazione si annoverano la regolamentazione sul susseguente piano tecnico e l'attuazione degli obblighi in materia di commercio dei derivati.

Nel settore delle infrastrutture del mercato finanziario (IMF), le attività svolte si sono concentrate soprattutto sull'attuazione dei nuovi requisiti legali. Oltre alla rielaborazione delle circolari della FINMA, è stata ulteriormente intensificata la cooperazione con le autorità nazionali ed estere. Ha svolto un ruolo essenziale il coordinamento con la BNS per quanto concerne la vigilanza o la sorveglianza di IMF con rilevanza sistemica.

Attuazione della Legge sull'infrastruttura finanziaria

In ragione della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) entrata in vigore il 1° gennaio 2016, le IMF sono tenute ad attuare i nuovi requisiti appositamente definiti in materia. Tali requisiti costituiscono, nel contempo, la base della procedura di rinnovo dell'autorizzazione, prevista per legge, per le attuali IMF e le condizioni per l'autorizzazione di nuove IMF. Tutte le attuali IMF svizzere hanno avviato i relativi progetti di attuazione, coinvolgendo la FINMA e in certi casi anche la BNS. La LInFi sancisce per le IMF requisiti legali a sé stanti. Mentre nell'ambito della post-negoziante di strumenti finanziari (*post-trading*) la necessità di adeguamento alla nuova normativa è risultata modesta, le sedi di negoziazione secondo la LInFi devono soddisfare nuove prescrizioni. Inoltre, per rafforzare ulteriormente la sorveglianza del mercato, la LInFi prevede che gli organi di sorveglianza del commercio delle sedi di negoziazione nazionali collaborino in maniera più assidua. L'accorpamento di informazioni su anomalie in materia di negoziazione permette di migliorare la probabilità di portare alla luce eventuali comportamenti abusivi dei partecipanti al mercato. Un accordo di cooperazione in tal senso è già stato stipulato con il coinvolgimento della FINMA.

Oltre alle domande di rinnovo dell'autorizzazione che le attuali IMF devono inoltrare entro la fine del 2016, sono state presentate anche le prime richieste da parte

di imprese che secondo la nuova sistemica legislativa vengono qualificate come IMF, per esempio il repertorio svizzero di dati sulle negoziazioni per segnalazioni in materia di derivati.

Nel contesto degli obblighi in materia di commercio dei derivati, parimenti introdotti con la LInFi, per la prima volta diventa necessario riconoscere le infrastrutture estere (controparti centrali e repertorio di dati sulle negoziazioni) anche su una scala più ampia. Il commercio di derivati, prevalentemente transfrontaliero, e le regole implementate all'estero già tempo addietro inducono le imprese svizzere soggette ai nuovi obblighi in materia di commercio dei derivati ad avvalersi anche di IMF estere. Per poter adempiere nei confronti di queste ultime anche obblighi secondo la LInFi, le IMF e il loro quadro di vigilanza nazionale devono essere riconosciuti dalla FINMA. Nel 2016, nove controparti centrali (CCP) estere e un repertorio estero di dati sulle negoziazioni hanno presentato una richiesta di riconoscimento alla FINMA. La procedura di riconoscimento per una CCP è già stata conclusa.

Per le sedi di negoziazione estere riconosciute già prima del 2016 sono state presentate 57 richieste di rinnovo del riconoscimento, di cui 27 sono già state approvate. Sul suo sito Internet, la FINMA pubblica un elenco di tutte le IMF estere riconosciute.³⁸ Nell'ambito della procedura di riconoscimento, essa stipula anche accordi di cooperazione e scambio d'informazioni con le corrispondenti autorità estere. In tali accordi, che comprendono altresì regolamentazioni per il coordinamento delle misure nell'eventualità di una crisi, la garanzia dell'interoperabilità è posta in primo piano. La FINMA continua a collaborare in seno a organi internazionali che stabiliscono condizioni quadro e misure transfrontaliere efficaci nel caso in cui una IMF si trovasse in difficoltà. In tal modo contribuisce a rafforzare la collaborazione in situazioni critiche.

³⁸ <https://www.finma.ch/it/finma-public/istituti-persone-e-prodotti-autorizzati/>.

Vigilanza delle infrastrutture dei mercati finanziari in coordinamento con la BNS

La FINMA ha definito una strategia di audit standard minima per la verifica di base delle IMF. Nel caso di infrastrutture dei mercati finanziari di rilevanza sistemica, che sottostanno altresì alla sorveglianza della BNS, la FINMA si coordina con quest'ultima. Per evitare ridondanze nella prassi di sorveglianza, le due autorità hanno definito le rispettive competenze. Inoltre, è stato garantito che entrambe le autorità dispongano delle medesime informazioni (valutazione dei rischi, strategia di audit e rendiconto).

Attuazione della LInFi nell'ambito del commercio di derivati

Anche l'attuazione degli obblighi in materia di commercio dei derivati rientra nei lavori di regolamentazione susseguenti alla LInFi. L'introduzione scaglionata dell'obbligo di compensazione per derivati idonei a tal fine (art. 85 OInFi) e l'introduzione dell'obbligo di comunicazione dei derivati a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 130 OInFi) sono correlate all'autorizzazione di CCP svizzere o al riconoscimento di CCP estere, nonché ai repertori di dati sulle negoziazioni. Il rispetto degli obblighi sul commercio di derivati ai sensi del diritto estero necessita, oltre che del riconoscimento dell'IMF estera, del riconoscimento dell'equivalenza del diritto estero da parte della FINMA (art. 95 LInFi; art. 81 OInFi). Nel merito la FINMA ha per il momento riconosciuto come equivalenti alcune norme dell'Unione europea e prolungato i termini per lo scambio di garanzie, adeguandoli di conseguenza alle specificità internazionali.

In aggiunta a tali misure, la FINMA svolgerà una regolare procedura di verifica dell'equivalenza delle corrispondenti norme dell'Unione europea.

Cambiamento strutturale nell'ambito della post-negoziazione

Da anni il settore della post-negoziazione (*post-trading*) è esposto a una pressione concorrenziale e a un trend di consolidamento. Sempre più frequentemente si discute in merito alla prosecuzione o al rinnovamento delle infrastrutture tecniche in esercizio. La questione è se si debba continuare a investire in tecnologie e sistemi tradizionali oppure sia preferibile orientare la pianificazione a medio termine verso nuove tecnologie afferenti all'ambito *blockchain/distributed ledger technology* (DLT). Le IMF internazionali stanno già sviluppando diversi progetti che potrebbero tradursi in un profondo mutamento della struttura delle negoziazioni e delle operazioni di post-negoziazione. Si prevede tuttavia che il mercato sarà maturo per un impiego su larga scala solo tra diversi anni. Data l'interconnessione tra i mercati finanziari, non è chiaro quale delle nuove tecnologie alla fine riuscirà ad affermarsi. La FINMA segue costantemente questi sviluppi tecnologici e i loro effetti sul settore delle negoziazioni e del *post-trading*.

Aspetti salienti della vigilanza 2017 nell'ambito dei mercati

La divisione Mercati sorveglia il settore parabanario per quanto concerne l'osservanza delle prescrizioni in materia di riciclaggio di denaro ed esercita la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari. Nella sorveglianza del settore parabanario la FINMA si avvale, oltre che di rilevamenti propri, anche dall'analisi nazionale dei rischi effettuata dalla Confederazione nel 2015, da cui è emerso un rischio di riciclaggio di denaro elevato per fiduciari e avvocati, per gestori patrimoniali con clienti provenienti dai Paesi emergenti e per *money transmitter*. La FINMA affinerà ulteriormente la propria valutazione dei rischi del settore parabanario e affiancherà gli OAD nel perfezionamento dei propri piani concettuali orientati al rischio. In tale modo si punta a conseguire un'uniformità. La FINMA intensificherà altresì la propria vigilanza sugli OAD con una percentuale elevata di membri provenienti dall'ambito fiduciario. L'effettiva attuazione degli obblighi di diligenza secondo la LRD introdotti nel 2016 costituisce parimenti una priorità nei controlli della FINMA.

La FINMA ha tratto degli insegnamenti dalla crisi finanziaria e, negli ultimi anni, esteso la vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione e post-negoziazione, concentrando l'attenzione soprattutto su quest'ultima. Ciò è dovuto agli obblighi in materia di compensazione per i derivati stabiliti in occasione del G-20 e all'apertura del mercato dell'UE nell'ambito delle negoziazioni. In ragione dell'aumento della pressione concorrenziale, degli sviluppi dal punto di vista tecnico e dei requisiti in materia di equivalenza per l'accesso al mercato interno dell'UE, le infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera devono affrontare sfide di portata strategica. Alla luce di questo contesto, la vigilanza presterà particolare attenzione al mantenimento della stabilità delle infrastrutture.

Un'altra priorità imminente è la nuova autorizzazione delle infrastrutture dei mercati finanziari secondo la LInFi; l'attuazione di una parte dei nuovi requisiti per le sedi di negoziazione e dei nuovi obblighi di comunicazione per i partecipanti al commercio è però prevista solo per la fine del 2017, in ragione della necessaria sincronizzazione dello scadenario svizzero con quello dell'UE. In ragione delle attività commerciali svolte da IMF svizzere nell'UE e da IMF dell'UE in Svizzera, continuerà a essere necessario dispiegare un notevole impegno nella cooperazione con le autorità di vigilanza e le banche centrali dei Paesi dell'UE.

Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati

Gli obblighi di diligenza sanciti dalla regolamentazione in materia di riciclaggio di denaro per i servizi finanziari digitali sono stati interpretati in una nuova circolare in linea con il principio della neutralità tecnologica. I lavori normativi susseguenti alla LInFi hanno indotto la FINMA a svolgere delle indagini conoscitive sulla revisione della Circolare FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e della Circolare FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari».

Circolare FINMA	Circolare FINMA			Modifiche	Data dell'entrata in vigore
	Tipologia	Contenuto/oggetto	Obiettivi/motivi		
Circolare FINMA 16/7 «Video identificazione e identificazione online»	Nuova circolare	La FINMA emana una nuova circolare in cui definisce gli obblighi di diligenza previsti dalla normativa sul riciclaggio di denaro in modo tale che possano essere applicati in un contesto digitale e la regolamentazione conforme al principio della neutralità tecnologica non presenti barriere superflue.	Sono sempre più numerosi gli intermediari finanziari che si rivolgono ai propri clienti tramite Internet o mediante dispositivi mobili. I requisiti posti alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo devono tenere conto della progressiva digitalizzazione dei servizi finanziari.	–	18.3.2016
Circolare FINMA 11/1 «Attività di intermediario finanziario ai sensi della LRD»	Revisione parziale	Questa circolare concretizza le norme sancite dall'Ordinanza sul riciclaggio di denaro (ORD) e definisce le circostanze in cui si configura un'attività di intermediazione finanziaria esercitata a titolo professionale assoggettata alla normativa in materia di riciclaggio di denaro.	Con decorrenza dal 1° gennaio 2016, il Consiglio federale ha abrogato l'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAlF) finora vigente, sostituendola con la nuova ORD. Ciò ha reso necessario un adeguamento della circolare FINMA.	Gli adeguamenti sono principalmente di natura redazionale (aggiornamento di rimandi). Inoltre, l'ambito di validità territoriale dell'ORD viene precisato in linea con l'attuale prassi della FINMA.	5.12.2016


Prospettive

Con l'entrata in vigore della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) il 1° gennaio 2016, la FINMA ha avviato diversi lavori di regolamentazione susseguenti, tra cui l'emanazione della nuova circolare «Sistemi organizzati di negoziazione» come pure la revisione totale della Circolare FINMA 08/11 «Obbligo di dichiarazione delle operazioni su valori mobiliari» e la revisione parziale della Circolare FINMA 08/4 «Giornale dei valori mobiliari».

In sintesi: termini per l'attuazione della LInFi e dell'OInFi

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, della Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e dell'Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria (OInFi), il legislatore ha incaricato la FINMA di elaborare le relative disposizioni di esecuzione, nonché di svolgere determinate procedure di autorizzazione e riconoscimento. La FINMA ha adempiuto l'incarico assegnatole ponendo in vigore, con decorrenza dalla stessa data, l'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA).

Termini di attuazione con date fisse



* Per i termini di attuazione riguardanti gli obblighi di scambio di garanzie facenti parte degli obblighi di riduzione del rischio si rimanda in generale alla cifra 3 della Comunicazione FINMA sulla vigilanza 01/2016 pubblicata il 6 luglio 2016.


Il primo grafico mostra i termini per l'attuazione della LInFi, dell'OInFi e dell'OInFi-FINMA con date fisse, tuttavia sussiste la possibilità di un differimento. Il secondo grafico illustra invece la sequenza temporale dei termini di attuazione relativi, in funzione della decorrenza originaria delle scadenze.

Termini di attuazione relativi


1° gennaio 2016

Entrata in vigore LInFi/
OInFi/OInFi-FINMA

Obbligo di compensazione per il tramite di una controparte centrale (art. 97 LInFi)



Comunicazione a un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 104 LInFi)



Per operazioni in derivati effettuate per il tramite di sedi di negoziazione o del gestore di un OTF, il termine di attuazione viene prolungato di 6 mesi (art. 130 cpv. 2 OInFi)

- CCP controparte centrale
- FC controparte finanziaria non piccola
- FC- piccola controparte finanziaria
- NFC controparte non finanziaria non piccola
- NFC- piccola controparte non finanziaria
- OTF sistema organizzato di negoziazione

Anche nel 2016 il settore dell'*asset management* si è ritrovato sotto pressione a causa del difficile contesto di mercato. La FINMA ha precisato i requisiti posti alla vigilanza sui titolari di autorizzazioni e adottato una serie di misure volte a facilitare agli offerenti svizzeri l'accesso al mercato.

La situazione di mercato nell'ambito dei fondi di investimento ha risentito dei tassi bassi e addirittura in parte negativi, oltre che della modesta crescita economica nel 2016. Questo ha comportato maggiori pressioni sui margini, inducendo gli operatori del mercato a cercare altre fonti di rendimento. Di conseguenza, nel settore dei prodotti si sono affermate nuove forme e strategie d'investimento e il settore immobiliare è stato al centro di una fervente attività. Inoltre, la FINMA ha constatato un aumento dell'esternalizzazione di vari compiti a terzi specializzati. Infine, l'accesso al mercato estero ha acquisito un'importanza maggiore, in ragione delle ulteriori possibilità di crescita che potrebbe dischiudere per il settore dell'*asset management* in Svizzera.

Adeguamento della prassi di vigilanza concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Nel quadro della sua attività di vigilanza e regolamentazione, la FINMA si attiene al principio di sottoporre tutti gli assoggettati che presentano rischi comparabili a una vigilanza equivalente. Per fornire questa garanzia, la FINMA ha esaminato la propria prassi di autorizzazione e di vigilanza concernente i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e i commercianti di valori mobiliari. I risultati di questa verifica sono sfociati in un'armonizzazione della prassi di vigilanza, nella misura in cui tale adeguamento risultasse congruo e rientrasse nell'ambito delle possibilità previste dalla legge.

A titolo di esempio, la categorizzazione del rischio degli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) è stata allineata a quella del settore bancario. Di conseguenza, gli assoggettati della divisione Asset Management rientrano ora esclusivamente nelle categorie di vigilanza 4 e 5. Nel contempo è stato adeguato l'approccio di audit per gli istituti secondo la LICol.

Delega di compiti essenziali all'estero

Nel corso della propria attività di autorizzazione, la FINMA ha potuto constatare che i titolari dell'autorizzazione delegano con sempre maggiore frequenza vari compiti a fornitori di servizi esterni. In molti casi l'esternalizzazione riguarda attività chiave come la gestione del portafoglio, la gestione del rischio o altri compiti essenziali. I motivi più ricorrenti soggiacenti a questa scelta sono le considerazioni in materia di efficienza e le misure di riduzione dei costi.

Se il titolare dell'autorizzazione delega compiti essenziali all'estero, deve poter provare che egli stesso, la società di audit prudenziale e la FINMA sono in grado di esercitare i propri diritti di verifica e di farli valere giuridicamente, tenendo conto degli aspetti sia del diritto in materia di vigilanza, sia del diritto privato. A titolo di comprova va presentata la perizia legale di uno studio legale o la conferma dell'autorità di vigilanza estera. La società di audit ha l'obbligo di verificare tale prova prima che venga effettuata l'esternalizzazione e di confermare alla FINMA che i presupposti di cui all'articolo 66 capoverso 5 dell'OICol-FINMA sono soddisfatti. Inoltre, in ogni caso devono essere osservati i requisiti normativi generali in materia di delega dei compiti, quali la selezione accurata, la formazione e la sorveglianza degli incaricati.

Accesso al mercato di Hong Kong

Allo scopo di migliorare la collaborazione con Hong Kong e l'accesso al relativo mercato dei fondi, nel 2015 la FINMA ha avviato delle trattative con la Securities and Futures Commission (SFC) di Hong Kong, da cui è scaturita la stesura di un protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 2016. Il *Memorandum of Understanding* da un lato disciplina lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza, dall'altro facilita ai fondi in valori mobiliari e ai gestori di investimenti collettivi di capitale svizzeri l'accesso al mer-

cato riservato agli investitori ordinari a Hong Kong. Allo stesso tempo apre il mercato svizzero a una selezione di fondi e agli *asset manager* di Hong Kong.

Grazie a questo *Memorandum of Understanding*, la SFC riconosce la vigilanza della FINMA come «*acceptable inspection regime*» e «*recognized jurisdiction*». Gli assoggettati in possesso di un'autorizzazione per la gestione di investimenti collettivi di capitale in Svizzera possono quindi ora gestire anche fondi che a Hong Kong sono distribuiti agli investitori ordinari. Questo vale sia per i fondi di Hong Kong, sia per i fondi di Stati terzi come gli OICVM³⁹.

Inoltre, in futuro i fondi svizzeri in valori mobiliari potranno essere proposti agli investitori ordinari a Hong Kong. A tale proposito occorre che, oltre ai requisiti normativi sanciti dalla LICol, i fondi in valori mobiliari rispettino determinati obblighi in materia di pubblicazione e designino un rappresentante a Hong Kong. I requisiti sono stabiliti in una *Circular*⁴⁰ della SFC, mentre l'autorizzazione avviene nell'ambito di una procedura standardizzata.

Seconda raccomandazione positiva dell'ESMA sul passaporto AIFMD per la Svizzera

Per la gestione e la distribuzione di fondi di investimento alternativi provenienti da Paesi non membri dell'UE, la Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD) prevede la possibilità di un accesso unitario al mercato europeo, denominato in breve «passaporto AIFMD». Nel luglio 2015 l'Autorità europea di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority, ESMA) ha raccomandato per la prima volta alla Commissione europea di riconoscere la Svizzera e altri due Stati come Paesi equivalenti ai fini dell'applicazione del passaporto AIFMD. Tale raccomandazione è stata preceduta da diversi accertamenti con la FINMA, la quale ha così potuto illustrare all'ESMA i principi fondamen-

tali del regime di vigilanza svizzero e la sua adeguatezza. Alla fine del 2015 la Commissione europea ha rinviato l'entrata in vigore del passaporto AIFMD, così da permettere all'ESMA di verificare l'idoneità di altri Stati; inoltre, ha richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti per gli Stati già sottoposti a verifica. Anche in questo caso la FINMA ha potuto fornire all'ESMA le informazioni sollecitate. Nel luglio 2016 quest'ultima ha indirizzato alla Commissione europea la seconda raccomandazione di estendere alla Svizzera la validità del passaporto AIFMD. Come prossima tappa, la Commissione europea è chiamata a decidere in merito all'estensione dell'applicazione del passaporto AIFMD agli Stati terzi. Attualmente non è ancora stato chiarito con precisione il momento in cui verrà presa una decisione in merito.

Prospettive

La tendenza a esternalizzare i processi operativi degli istituti dovrebbe proseguire. Questo consentirà alle imprese di concentrarsi sugli elementi chiave dell'*asset management*. Gli istituti si attendono che ne derivi una migliore efficienza e un risparmio sui costi.

Per quanto concerne i prodotti, si prevede che il rapporto tra investimenti collettivi svizzeri e investimenti collettivi di capitale esteri autorizzati per la distribuzione rimanga costante.

Alla luce di tali premesse, gli investitori alla ricerca di rendimenti dovrebbero quindi essere ancora propensi ad assumersi rischi maggiori. In ragione dell'attuale politica monetaria praticata dalle banche centrali, soprattutto gli investitori istituzionali sono alla ricerca di rendimenti e, per conseguire opportunità di rendimento sufficiente, si discostano sempre più dagli investimenti tradizionali. Di conseguenza, si prevede che sul mercato saranno immessi nuovi prodotti innovativi dal punto di vista tecnico, alternativi o afferenti al settore immobiliare.


³⁹ Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari.

⁴⁰ Circular on Mutual Recognition of Funds (MRF) between Switzerland and Hong Kong (<http://www.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/EN/circular/doc?refNo=16EC63>, in inglese).


Sviluppo dei prodotti

La crescita del mercato dei fondi in Svizzera prosegue, ma è stato il segmento dei fondi immobiliari a registrare, proporzionalmente, l'incremento maggiore nel 2016. Tuttavia, il numero di fondi esteri ammessi alla distribuzione in Svizzera continua, dal canto suo, ad aumentare in modo significativo.

Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2007 e il 2016, suddivisi per tipologia di fondo



Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2007 e il 2016



Sviluppi in materia di fondi di investimento

Nel 2016 gli investitori si sono dovuti confrontare con una difficile situazione di mercato, tassi bassi e mercati volatili. La FINMA ha trattato un maggior numero di domande di autorizzazione di fondi con strategie d'investimento innovative, oppure di fondi che puntano a rendimenti più elevati mediante l'assunzione di rischi supplementari. L'attenzione si è così spostata maggiormente sulla liquidità dei prodotti.

L'andamento del mercato nel 2016 ha costretto gli operatori a cercare nuove opportunità di reddito, tendenza che si è osservata soprattutto nelle domande relative agli investimenti collettivi di capitale. Le soluzioni presentate si sono rivelate maggiormente innovative e finalizzate a un rendimento positivo per gli investitori. Oltre alla crescente importanza dei fondi immobiliari, si è delineato anche un aumento dei fondi di investimento che mirano a ottenere redditi liquidi.

In primo piano la liquidità degli investimenti prospettati

Gli investimenti con una scarsa liquidità consentono spesso agli investitori di conseguire un rendimento maggiore. Le domande concernenti investimenti collettivi di capitale presentate alla FINMA nel 2016 evidenziano una chiara propensione a forme di investimento a maggiore illiquidità.

Nonostante un incremento della domanda di investimenti a minore liquidità, gli emittenti continuano a preferire ridotti periodi di emissione e riscatto, nonché termini di disdetta brevi. Specialmente in situazioni di stress (p. es. turbolenze di mercato che possono condurre a un aumento dei riscatti), nel divario tra le disposizioni dell'investimento collettivo di capitale in materia di riscatto e la liquidità degli investimenti nel patrimonio del fondo è insito un rischio superiore. Pertanto, nel trattamento delle domande relative a investimenti collettivi di capitale, la FINMA si concentra maggiormente sulla liquidità degli investimenti prospettati, contrastando così il rischio che gli obblighi di riscatto del fondo non vengano adempiuti.

Perdura l'interesse nei confronti dei fondi immobiliari

Nel 2016 alla FINMA sono inoltre pervenute sempre più richieste nell'ambito dei fondi immobiliari. È stato sottoposto ad autorizzazione o ad approvazione un

numero maggiore di fondi immobiliari per investitori qualificati, la cui autorizzazione presuppone condizioni meno stringenti. Le deroghe richieste riguardavano in particolare la ripartizione dei rischi e le limitazioni d'investimento, e dovevano consentire un lancio tempestivo del fondo immobiliare in questione. La FINMA può esentare integralmente o parzialmente gli investimenti collettivi di capitale da determinate disposizioni della legge, sempreché essi siano accessibili esclusivamente a investitori qualificati e l'obiettivo di protezione della legge non ne risulti pregiudicato.⁴¹ Per l'autorizzazione o l'approvazione di fondi immobiliari, il richiedente deve provare che tutti i requisiti necessari in materia sono soddisfatti. In particolare deve fornire la prova che le deroghe richieste non pregiudichino l'obiettivo di protezione della legge, nemmeno in caso di ingenti riscatti o squilibri di mercato. Diversi richiedenti non hanno potuto fornire tale prova.

Oltre alle limitazioni d'investimento e alla ripartizione dei rischi, il termine di disdetta costituisce un elemento chiave dei fondi immobiliari svizzeri. Il termine di disdetta annuale sancito dalla legge e previsto per la fine di un anno contabile contribuisce alla resilienza dei fondi immobiliari svizzeri, i quali, rispetto ai Paesi europei, nel 2016 si sono rivelati meno vulnerabili ai rischi derivanti da ingenti riscatti o da scompensi sui mercati. In altri Stati europei, alcuni fondi immobiliari hanno dovuto chiudere i battenti a causa dell'elevato numero di riscatti provocato da turbolenze di mercato. Un pericolo, questo, che il termine di disdetta di un anno dei fondi immobiliari svizzeri è in grado di ridurre.


Gli istituti che operano nell'ambito dei fondi immobiliari sono sempre più propensi a costituire, per i loro fondi immobiliari, direzioni dei fondi a sé stanti. Nel trattare queste richieste, la FINMA si è assicurata che gli istituti soddisfino tutti i requisiti per l'autorizzazione, soprattutto in relazione all'amministrazione dei fondi, e che siano esclusi conflitti d'interesse.

⁴¹ Art. 10 cpv. 5 LICol.

Investimenti dei fondi immobiliari svizzeri

Gli investimenti dei fondi immobiliari svizzeri sono suddivisi in parti pressoché uguali negli edifici abitativi e negli immobili adibiti a uso commerciale. La quota degli investimenti in progetti è del 4%.

Ripartizione in base al tipo di immobile



- A** Edifici abitativi
- B** Immobili adibiti ad uso commerciale
- C** Costruzioni a utilizzazione mista
- D** Terreni edificabili e immobili in costruzione (compresi stabili da demolire)

Inoltre, nel settore dei fondi immobiliari è pervenuto un maggior numero di richieste di autorizzazione che includevano negozi con persone vicine. In linea di principio, detti negozi sono vietati, ma in casi motivati la FINMA può concedere delle deroghe. Per i valori mobiliari per i quali la direzione del fondo, la società di investimento a capitale variabile (SICAV) o le persone ad esse vicine hanno commissionato progetti di costruzione, la FINMA non può concedere deroghe al divieto di effettuare negozi con persone vicine. Per tali valori immobiliari sussiste il pericolo che i rischi correlati a progetti edilizi di persone vicine vengano riversati sugli investitori. In un caso concreto la FINMA ha constatato che è possibile contemplare una deroga al divieto di effettuare negozi con persone vicine che riguardano valori immobiliari, purché gli immobili in questione vengano apportati nel fondo immobiliare soltanto una volta ultimati. In questo modo è garantito che il rischio del progetto di costruzione non venga riversato sugli investitori.

Approvazione di prodotti fondiari innovativi

Nel 2016 la FINMA ha esaminato diverse richieste concernenti soluzioni fondiari innovative. A titolo di esempio, l'Autorità di vigilanza ha pertanto approvato il primo fondo azionario svizzero che si avvale di una strategia improntata all'intelligenza collettiva.

Nello specifico, il fondo di investimento si basa sull'ipotesi che la qualità e la pertinenza delle stime aumentano se le conoscenze di una molteplicità di persone vengono riunite e messe reciprocamente a frutto. Il fondo in valori mobiliari investe esclusivamente in titoli contenuti in un determinato indice azionario svizzero. La novità consiste nell'interazione con una cosiddetta piattaforma di *crowdvoting* online. Si tratta di una piattaforma elettronica sulla quale numerosi partecipanti (*crowd*) pronosticano l'andamento dei corsi dei titoli dell'indice menzionato. Le stime rilasciate dalla *crowd* vengono riassunte mensilmente a un determinato giorno di riferimento. La direzione del fondo utilizza poi le previsioni aggregate come riferimento per la ponderazione dei singoli titoli del fondo.

Priorità della divisione Asset Management riguardo all'attività di vigilanza nel 2017

La vigilanza sulla condotta d'affari (vigilanza in materia di *conduct of business*) assume sempre maggiore rilevanza, anche nell'ambito dell'*asset management*.

La vigilanza relativa all'integrità del mercato è incentrata sulla verifica del rispetto delle regole di condotta sul mercato, quali il divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato legati alla gestione di investimenti collettivi di capitale. Nell'ambito *suitability* viene accertato in particolare il grado di verifica dell'idoneità e dell'adeguatezza. Per quanto riguarda la distribuzione diretta di investimenti collettivi di capitale, mediante la vigilanza viene garantita la serietà nell'acquisizione e nella consulenza dei clienti, come pure nella determinazione del loro profilo, nonché un'adeguata informazione dei clienti.

Inoltre, se da un lato viene effettuata un'analisi più dettagliata dei rischi derivanti da relazioni transfrontaliere con i clienti e una verifica più approfondita delle caratteristiche del rischio, dall'altro viene rafforzata la vigilanza in materia di riciclaggio di denaro negli ambiti di sorveglianza e autorizzazione.


La FINMA prevede di intensificare anche gli interventi in loco più brevi presso gli istituti (*deep dive*). Alla pari delle ormai consolidate *supervisory review*, gli interventi sono sempre orientati al rischio e riferiti ai singoli casi e solitamente vengono effettuati con un preavviso.

Gli altri temi prioritari della vigilanza relativa all'*asset management* nel 2017 riguardano aspetti della vigilanza prudenziale, fra cui la valutazione dei fondi immobiliari, la delega dei compiti all'estero e gli obblighi di controllo nella custodia dei valori patrimoniali.


In sintesi: il mercato dei fondi svizzero

Nel 2016, il mercato dei fondi svizzero è nuovamente cresciuto. I fondi immobiliari incontrano un favore sempre più ampio. I patrimoni gestiti sono incrementati.

Numero e andamento degli istituti ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi aventi sede in Svizzera




Numero di investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri e patrimoni gestiti




* Fine T3 2016

Il numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale autorizzati negli ultimi anni ha registrato un continuo incremento, mentre presso le banche depositarie si è osservata una flessione in ragione delle esigenze più stringenti. Nel 2016 sono altresì aumentati i volumi degli investimenti collettivi di capitale svizzeri; in particolare hanno registrato un andamento positivo gli altri fondi per investimenti tradizionali e i fondi immobiliari. La popolarità dei fondi immobiliari si rispecchia altresì nell'aumento del patrimonio netto del fondo, il quale, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2016, si attestava ogni anno all'11%; i nuovi fondi immobiliari hanno invece registrato una crescita moderata. Dal punto di vista geografico, i fondi immobiliari svizzeri investono soprattutto nei Cantoni di Zurigo, Vaud, Ginevra e Berna. Gli investimenti negli immobili ubicati fuori dai grandi agglomerati erano invece meno richiesti.

Evoluzione dei fondi immobiliari



Ripartizione degli immobili dei fondi immobiliari suddivisi per Cantone, in percentuale



Fonte del grafico: Ufficio federale di topografia swisstopo

Nel 2016 la divisione Enforcement ha svolto parallelamente molteplici accertamenti e condotto numerosi procedimenti a carico di società e persone fisiche. Spesso si è trattato di casi complessi con risvolti internazionali.

La FINMA impiega l'*enforcement* come strumento tangibile di applicazione coercitiva della legge per il perseguimento delle violazioni del diritto in materia di vigilanza e per il ripristino della situazione conforme. La FINMA può avviare procedimenti di *enforcement* nei confronti dei titolari dell'autorizzazione e dei relativi collaboratori, dei fornitori di servizi finanziari che operano in maniera illecita, nonché di tutti gli operatori attivi sul mercato svizzero dei valori mobiliari. Rientrano inoltre nell'ambito di competenza di tale divisione le questioni relative al diritto in materia di offerte pubbliche di acquisto e di pubblicità delle partecipazioni, nonché la prestazione di assistenza amministrativa e/o giudiziaria nei confronti sia delle autorità di vigilanza estere, sia delle autorità di perseguimento penale nazionali. In ragione della crescente complessità delle questioni correlate a questi aspetti, le procedure di insolvenza sul mercato finanziario per le quali la FINMA è competente vengono ora gestite dalla nuova divisione a sé stante Recovery e Resolution.

Dal 2015 la FINMA pubblica con cadenza annuale un rapporto separato sull'attività di *enforcement* da essa svolta nel corso dell'esercizio precedente. Tale rapporto contiene riassunti anonimizzati di casi, nonché un'ampia documentazione statistica concernente gli accertamenti e i procedimenti condotti in questo ambito.

Attenzione puntata sulla condotta d'affari dei titolari dell'autorizzazione

Sul versante dei titolari dell'autorizzazione, nel 2016 l'accento è stato nuovamente posto sul rispetto degli obblighi di diligenza ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. La FINMA ha pertanto svolto accertamenti preliminari di ampia portata in relazione sia ai presunti scandali di corruzione che hanno visto coinvolti il fondo sovrano malese 1MDB e la società brasiliana Petrobras, sia per quanto concerne le accuse di corruzione nei confronti di funzionari della FIFA. L'Autorità ha quindi aperto procedimenti di *enforcement* a carico di dieci istituti, di cui nel frattempo tre sono già stati portati a

termine. Il denominatore comune dei casi conclusi è la profondità insufficiente con cui gli istituti hanno accertato le relative fattispecie nell'ambito dei propri obblighi di plausibilizzazione, accontentandosi spesso di informazioni superficiali addotte dai clienti o di documentazione poco attendibile. È invece mancato un esame critico che tenesse sufficientemente conto dei rischi correlati alla relazione d'affari in questione, a cui gli istituti sarebbero stati tenuti nell'ambito dei loro obblighi di plausibilizzazione sanciti dalla legge. In questi casi la FINMA ha coordinato il proprio intervento con il Ministero pubblico della Confederazione e con le autorità di vigilanza estere, in particolare con l'Autorità monetaria di Singapore (MAS).

Nell'ambito della propria attività di *enforcement*, la FINMA è stata inoltre ripetutamente chiamata a occuparsi di collaboratori di titolari dell'autorizzazione cui sono stati rimproverati presunti comportamenti rilevanti dal punto di vista del diritto penale, sotto forma di pratiche fraudolente. Nei casi in cui l'aspetto predominante non è costituito da una violazione di norme specifiche sancite dal diritto in materia di vigilanza, la FINMA punta la propria attenzione sui provvedimenti di natura organizzativa dell'istituto in questione. Nella fattispecie si pone la questione se sussista una necessità di miglioramento sul versante della *corporate governance*. Per quanto concerne i collaboratori che hanno agito scorrettamente, sulla base degli strumenti⁴² a disposizione della FINMA occorre decidere se sono opportuni provvedimenti ai sensi del diritto in materia di vigilanza; in ogni caso, in ottemperanza al proprio obbligo di denuncia, la FINMA porta la fattispecie all'attenzione delle autorità di perseguimento penale competenti.

Rafforzamento della vigilanza della FINMA sulla condotta nell'ambito dell'integrità del mercato

Le operazioni di *insider trading* e le manipolazioni di mercato sui valori mobiliari ammessi al commercio in

⁴² In particolare, divieto di esercizio della professione ai sensi dell'art. 33 LFINMA e divieto di esercitare l'attività ai sensi dell'art. 35a LBVM.


una sede di negoziazione svizzera sono vietate per tutte le persone fisiche e giuridiche. Parimenti, i summenzionati comportamenti non sono ammessi per gli strumenti derivati relativi a tali valori. Adottando misure di natura organizzativa, gli istituti assoggettati alla FINMA devono inoltre garantire che gli abusi di mercato da parte di collaboratori o clienti possano essere evitati e individuati, nella misura del possibile, anche in mercati non disciplinati dalla legge⁴³ (p. es. valori mobiliari e derivati di diritto estero, mercati dei cambi, dei tassi d'interesse e delle materie prime). La FINMA ha rafforzato in misura tangibile la propria vigilanza in questo ambito mettendo a punto un nuovo programma di verifica incentrato sulla condotta sul mercato. Tale programma definisce i requisiti minimi degli atti di verifica che le società di audit devono effettuare nei confronti degli assoggettati alla vigilanza a partire dal 2017. Sulla base dell'analisi del rischio che deriva dal modello operativo, deve essere tra l'altro esaminata criticamente l'adeguatezza delle misure organizzative e dei controlli attuati al fine di contrastare gli abusi di mercato. In questo modo si garantisce che gli assoggettati alla vigilanza si attenano alle regole di condotta sul mercato in conformità alle disposizioni della FINMA.

Procedimenti a carico di singole persone: la sentenza del Tribunale federale è esemplare

In una sentenza emessa nell'aprile 2016, il Tribunale federale si è pronunciato sulla natura di un divieto di esercizio della professione inflitto dalla FINMA a carico di un ex membro di un organo di una banca⁴⁴, nonché sulle norme procedurali applicabili.⁴⁵ I giudici federali hanno in particolare constatato che, ai sensi del diritto nazionale, detta sanzione, a prescindere dai suoi elementi repressivi, deve essere classificata come di tipo amministrativo e non afferente al diritto penale. Per sua natura, la sanzione non si rivolge infatti a un pubblico indistinto bensì a una specifica categoria professionale, che in ragione della sanzione comminata deve essere tenuta a un corretto esercizio della professione in conformità al diritto in materia di vigilanza. La sanzione potrebbe incidere in maniera sensibile sulla libera scelta professionale della persona interessata, tuttavia, in termini di tipologia e di gravità, il provvedimento va innanzitutto considerato come una limitazione della libertà economica motivata da ragioni di polizia e limitata nel tempo, e non come una rivalsa per l'infrazione commessa. Sotto questo punto di vista, il divieto di esercizio della professione imposto dalla FINMA risulta equivalente all'esclusione dall'esercizio dell'avvocatura limitata nel tempo che la Commissione di vigilanza può pronunciare come misura disciplinare nei confronti di

Alcune cifre relative all'enforcement

Accertamenti e decisioni di enforcement



■ Numero di decisioni di enforcement all'anno
 ■ Accertamenti in corso a fine anno

⁴³ Artt. 142 e 143 LInFi.

⁴⁴ Art. 33 LFINMA.

⁴⁵ Sentenza 2C_739/2015 del Tribunale federale del 25 aprile 2016 consid. 3.4.

un avvocato.⁴⁶ Il procedimento volto all'emanazione di un divieto di esercizio della professione da parte della FINMA non va quindi considerato come un'accusa di diritto penale ai sensi del diritto internazionale.⁴⁷ Di conseguenza non sono applicabili le garanzie procedurali derivanti da tali disposizioni.

Attività illecite

Nell'ambito delle attività illecite, nel 2016 la FINMA ha incentrato una delle sue priorità sulle indagini concernenti possibili violazioni della Legge sulle banche e della Legge sul riciclaggio di denaro. Sono tuttavia stati svolti accertamenti anche per sospetto di violazione della Legge sugli investimenti collettivi, della Legge sulle borse e della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Un problema specifico è costituito dal numero sempre maggiore di siti Internet dietro cui apparentemente si celano imprese domiciliate in Svizzera (viene indicato un indirizzo e/o un numero di telefono svizzero). Analizzando il contenuto di questi siti, in molteplici casi si doveva presumere che a essere offerte sono attività soggette all'obbligo di autorizzazione. Nell'ambito degli accertamenti condotti, i vani tentativi di contatto hanno spesso messo in luce che, con ogni evidenza, le imprese in questione non dispongono di una presenza fisica sul territorio svizzero. In questi casi, l'illusorio punto di contatto in Svizzera serve per sfruttare la buona reputazione della piazza finanziaria elvetica e a indurre i clienti a effettuare dubbie operazioni d'investimento in prodotti finanziari. Non di rado i clienti devono versare anticipi e sono vittime di cosiddette «truffe dell'anticipo». A seguito dell'effettiva mancanza di una presenza fisica in Svizzera, in simili casi solitamente la FINMA è impossibilitata a effettuare ulteriori accertamenti e ad adottare provvedimenti ai sensi del diritto in materia di vigilanza. Tuttavia, nell'interesse della tutela degli investitori, di norma l'Autorità di vigilanza inserisce queste imprese nella propria lista di allerta.⁴⁸

Attività nell'ambito del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni e di offerte pubbliche di acquisto

Il 2016 è stato all'insegna delle nuove disposizioni sancite dalla Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInFi) e dall'Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria (OInFi-FINMA), entrate in vigore il 1° gennaio 2016. In questo contesto, soprattutto l'art. 120 cpv. 3 LInFi concretizzato nell'art. 10 cpv. 2 OInFi-FINMA (obbligo di comunicazione per terzi) ha sollevato una serie di interrogativi sul mercato. Controversa è stata la questione concernente il soggetto che, in caso di controllo diretto e indiretto, sottostà all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 120 cpv. 3 LInFi. In seguito all'indagine conoscitiva successivamente svolta nel settore, la nuova norma dell'art. 10 cpv. 2 OInFi-FINMA entrata in vigore il 1° marzo 2017 prevede una possibilità di scelta: secondo l'art. 120 cpv. 3 LInFi sottostà in linea di principio all'obbligo di comunicazione chiunque può esercitare liberamente i diritti di voto. Se la persona è controllata direttamente o indirettamente, l'obbligo di comunicazione è considerato adempiuto anche se la persona che esercita il controllo effettua la comunicazione su base consolidata.

Nuove disposizioni in materia di assistenza amministrativa

Sul versante dell'assistenza amministrativa internazionale, nel 2016 sono state attuate le modifiche delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa di cui agli artt. 42 segg. LFINMA, entrate in vigore il 1° gennaio 2016.

In caso di trasmissione di informazioni su clienti ad autorità estere, ora in via eccezionale la FINMA può rinunciare a informare preventivamente i clienti interessati dalla trasmissione, a condizione che l'informazione vanifichi lo scopo dell'assistenza amministrativa e l'adempimento efficace dei compiti dell'autorità

⁴⁶ Art. 17 cpv. 1 lett. d LLCA.

⁴⁷ Art. 6 n. 1 CEDU e art. 14 n. 3 lett. g Patto ONU II.

⁴⁸ <https://www.finma.ch/it/finma-public/lista-di-allerta/#Order=1>.

richiedente. Tale rischio sussiste per esempio nelle seguenti configurazioni: rischio di distruzione di mezzi di prova, eventuale concertazione tra le persone presunte implicate, trasferimento di valori patrimoniali, ulteriori pratiche di inquinamento dei mezzi di prova in indagini confidenziali non ancora concluse dell'autorità richiedente oppure urgenza dettata dal rischio imminente di prescrizione. In questo caso i clienti vengono informati circa l'avvenuta trasmissione in un secondo momento, non appena il rischio di vanificazione dello scopo dell'assistenza amministrativa è venuto meno. Le prime notifiche a posteriori sono già state effettuate.

La FINMA è altresì competente per lo svolgimento di controlli in loco presso titolari dell'autorizzazione svizzeri da parte di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Le informazioni raccolte nell'ambito di tali interventi possono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle leggi sui mercati finanziari. Ora la legge permette di concedere alle autorità estere responsabili della vigilanza consolidata di un titolare dell'autorizzazione svizzero la possibilità di prendere visione di un numero limitato di dossier di clienti provenienti dal *private banking* senza *omissis*. La selezione dei dossier deve avvenire in maniera casuale e in base a criteri definiti in anticipo. I primi casi di applicazione hanno consentito di definire una procedura adeguata per il rilevamento di tali campioni e di procedere a un'attuazione pratica conforme alle disposizioni. Inoltre, il tenore della norma di legge consente ora alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari di svolgere controlli in loco sul territorio svizzero anche se l'autorità estera in questione è responsabile unicamente sul suo territorio della vigilanza sull'attività svolta da un titolare dell'autorizzazione svizzero. La FINMA ha ora pubblicato sul proprio sito Internet una sintesi dei principi di maggiore rilievo in relazione a tali controlli in loco svolti in Svizzera da parte di autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

In definitiva, a determinate condizioni, le nuove norme vigenti consentono ai titolari dell'autorizzazione di trasmettere sotto la propria responsabilità informazioni non accessibili al pubblico direttamente alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari. Per supportare gli assoggettati alla vigilanza nell'applicazione uniforme della norma e nella minimizzazione dei rischi correlati, la FINMA ha stabilito la sua interpretazione delle nuove disposizioni in un'apposita circolare. Delle richieste del settore è stato tenuto conto in larga misura nell'ambito di un'indagine conoscitiva pubblica. La circolare è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

Assistenza amministrativa internazionale

Richieste di assistenza amministrativa all'anno



Come negli anni precedenti, anche nel 2016 la divisione Enforcement ha concluso numerosi accertamenti e procedimenti sia nell'ambito delle attività illecite, sia a carico dei titolari dell'autorizzazione. Anche l'unità preposta alle insolvenze⁴⁹ e quella per l'assistenza amministrativa internazionale hanno gestito numerosi casi. Il numero dei ricorsi continua ad attestarsi su livelli elevati.

Panoramica delle cifre importanti concernenti l'enforcement⁵⁰

	Aperti al 1.1.2016	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2016
Accertamenti	283	636	626	293
– nell'ambito autorizzato	45	131	111	65
– nell'ambito delle attività illecite	128	284	298	114
– in materia di comportamenti non ammessi sul mercato	89	126	117	98
– in materia di pubblicità delle partecipazioni	21	95	100	16
Procedimenti di enforcement	35	51	38	48
– nell'ambito autorizzato	10	23	15	18
– procedimenti individuali a carico di persone fisiche	14	15	10	19
– nell'ambito delle attività illecite	11	13	13	11
Liquidazioni	36	7	6	37
– nell'ambito autorizzato	5	2	2	5
– nell'ambito delle attività illecite	31	5	4	32
Fallimenti	93	21	8	106
– nell'ambito autorizzato	13	0	0	13
– nell'ambito delle attività illecite	80	21	8	93

⁴⁹ Le decisioni della nuova divisione Recovery e Resolution sono incluse nella presente statistica.

⁵⁰ Poiché la base dei dati viene regolarmente aggiornata, possono sussistere lievi discrepanze rispetto al rapporto dell'anno precedente.

	Aperti al 1.1.2016	Aperture	Chiusure	Aperti al 31.12.2016
Procedure di riconoscimento	16	1	0	17
– nell’ambito autorizzato	15	1	0	16
– nell’ambito delle attività illecite	1	0	0	1
Assistenza amministrativa internazionale	172	486	497	161
– assistenza amministrativa prestata (richieste pervenute alla FINMA)	151	434	436	149
– richieste di assistenza amministrativa (richieste inoltrate ad autorità estere)	21	52	61	12
Procedure di ricorso	46	48	40	54
– Tribunale amministrativo federale (TAF)	40	41	28	53
– Tribunale federale (TF)	6	7	12	1

In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, la FINMA dispone di ulteriori strumenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici mostrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato

Ambito autorizzato

Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento/ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione/dichiarazione di fallimento
- I** Pubblicazione

Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento/ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e divieto di esercizio dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili


Ambito delle attività illecite

Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Nomina di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Costatazione di attività illecita
- C** Liquidazione
- D** Dichiarazione di fallimento (VII)


Provvedimenti nei confronti di persone fisiche

- A** Costatazione di partecipazione ad attività illecite
- B** Ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione
- C** Pubblicazione (VIII)




Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e delle attività illecite come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* (assistenza amministrativa esclusa) ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016.



Tipologia e numero di provvedimenti nell'ambito delle attività illecite



Spiegazioni sul conteggio

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, per esempio una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, per esempio diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

Spiegazioni sulle singole categorie

- I Ordinata a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II Provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III Nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV Numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V Numero di membri degli organi interessati
- VI Secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII Se la dichiarazione di fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata nuovamente considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII Di norma, ordine di astenersi dall'esercizio di un'attività assoggettata senza la necessaria autorizzazione



Organizzazione e personale

84 Consiglio di amministrazione e Direzione

88 Organico

91 Aspetti operativi



La FINMA è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria. Composta dal Consiglio di amministrazione e dalla Direzione quali organi più importanti, la FINMA vanta una struttura al passo con i tempi. Il 1° gennaio 2016 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione. Il 1° agosto 2016 è entrato a far parte della Direzione il responsabile della nuova divisione Recovery e Resolution. Anche in seno alle divisioni Enforcement e Operations sono stati nominati rispettivamente un nuovo responsabile e una nuova responsabile.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo strategico della FINMA, è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo delle attività operative della FINMA. Decide in merito agli affari di ampia portata, emana ordinanze e circolari ed è responsabile del bilancio preventivo della FINMA. Il Consiglio di amministrazione si assume tale responsabilità in qualità di organo collettivo. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Membri del Consiglio di amministrazione al 31 dicembre 2016

Dr. Thomas Bauer	Presidente
Philippe Egger	Vicepresidente
Prof. Dr. Marlene Amstad	membro
Bruno Frick	membro
Bernard Keller	membro
Prof. Dr. Yvan Lengwiler	membro
Günter Pleines	membro
Dr. Renate Schwob	membro
Franz Wipfli	membro

Nuova composizione del Consiglio di amministrazione dal 1° gennaio 2016

Il 1° gennaio 2016 è stato nominato un nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA. Di quest'organo superiore sono entrati a far parte anche tre nuovi membri. Il 1° luglio 2015, il Consiglio federale ha infatti designato, per il mandato 2016-2019, il Dr. Thomas Bauer nel ruolo di Presidente, e la Prof. Dr. Marlene Amstad, Bernard Keller e la Dr. Renate Schwob in veste di membri. Il Consiglio federale ha inoltre riconfermato per un ulteriore

mandato gli altri membri già in carica. In occasione della seduta dell'11 novembre 2015, il Consiglio federale ha altresì affidato a Philippe Egger (già membro del Consiglio di amministrazione) l'incarico di nuovo Vicepresidente, a partire dal 1° gennaio 2016. Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha dunque iniziato il mandato 2016-2019 con una composizione di nove membri. L'organo ha così raggiunto il massimo numero di membri ammessi dalla Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, secondo cui il Consiglio di amministrazione deve essere composto di sette a nove membri esperti (art. 9 cpv. 2 LFINMA).

Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella cerchia dei suoi membri, il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di rischio, un Comitato per le nomine, un Comitato per la regolamentazione e un Comitato per le offerte pubbliche di acquisto. Il Comitato per le offerte pubbliche di acquisto è l'istanza di ricorso per le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto. Al Comitato per la regolamentazione spetta la decisione finale in merito ai progetti sottoposti a indagine conoscitiva concernenti la regolamentazione della FINMA. Gli altri due comitati hanno una funzione consultiva e presentano le proprie richieste al Consiglio di amministrazione; sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Oltre ai comitati permanenti, in vista della preparazione di determinati affari il Consiglio di amministrazione può istituire comitati *ad hoc* o affidare a singoli membri mansioni particolari.

Comitati permanenti del Consiglio di amministrazione e relativi membri al 31 dicembre 2016

	Comitato di verifica e di rischio	Comitato per le nomine	Comitato per la regolamentazione	Comitato per le offerte pubbliche di acquisto
Dr. Thomas Bauer		Presidenza	Presidenza	
Philippe Egger	X			
Prof. Dr. Marlene Amstad				
Bruno Frick		X		Presidenza
Bernard Keller	X			
Prof. Dr. Yvan Lengwiler		X		X
Günter Pleines		X	X	
Dr. Renate Schwob			X	X
Franz Wipfli	Presidenza			

La Direzione

La Direzione, organo operativo della FINMA, assicura che la vigilanza su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari sia conforme alle leggi e alla strategia perseguita. Essa elabora le basi decisionali per le questioni che rientrano nella sfera di responsabilità del Consiglio di amministrazione ed è competente per l'applicazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Nuova divisione Recovery e Resolution

I temi della risoluzione e dell'insolvenza rivestono per la FINMA un'importanza strategica. In particolare, nell'attuale contesto di mercato e normativo viene prestata la massima attenzione alle tematiche afferenti all'insolvenza, vale a dire la preparazione in caso di crisi e un eventuale risanamento degli istituti interessati, nonché la liquidazione ordinata di questi ultimi. Per detti motivi è stato deciso di accorpate in un'unica divisione



Membri del Consiglio di amministrazione, da sinistra a destra: Bernard Keller, Prof. Dr. Yvan Lengwiler, Dr. Renate Schwob, Philippe Egger, Dr. Thomas Bauer, Prof. Dr. Marlene Amstad, Bruno Frick, Franz Wipfli, Günter Pleines



Membri della Direzione, da sinistra a destra: Michael Schoch, Patric Eymann, Dr. David Wyss, Dr. Peter Giger, Mark Branson, Alexandra Karg, Léonard Bôle, Dr. Michael Loretan, Rupert Schaefer

queste attività. Quale responsabile della nuova divisione Recovery e Resolution è stato nominato il Dr. David Wyss, precedentemente responsabile della divisione Enforcement della FINMA. Il Dr. David Wyss ha passato il testimone al giurista Patric Eymann, finora a capo della sezione Accertamenti in seno alla divisione Enforcement. Entrambi i responsabili delle due summenzionate divisioni hanno iniziato a operare nella loro nuova funzione il 1° agosto 2016.

Membri della Direzione al 31 dicembre 2016

Mark Branson	Direttore
Dr. Peter Giger	Direttore supplente e responsabile della divisione Assicurazioni
Léonard Bôle	responsabile della divisione Mercati
Patric Eymann	responsabile della divisione Enforcement (dal 1° agosto 2016)
Dr. Michael Loretan	responsabile della divisione Asset Management
Alexandra Karg	responsabile della divisione Operations (dal 1° ottobre 2016)
Rupert Schaefer	responsabile della divisione Servizi strategici
Michael Schoch	responsabile della divisione Banche
Dr. David Wyss	responsabile della divisione Recovery e Resolution (dal 1° agosto 2016)

Andreas Zdrenyk, precedentemente a capo della divisione Operations (GB-O), ha lasciato la FINMA a fine gennaio 2016. Albert Gemperle, responsabile della sezione Facility management e acquisti, ha assunto *ad interim* la carica di responsabile della divisione GB-O. Il 1° ottobre 2016 Alexandra Karg ha preso le redini della predetta divisione. Prima di rivestire questa mansione, Alexandra Karg, laureata in economia aziendale, è stata per diversi anni membro della direzione di SIX Financial Information a Zurigo.

Comitato di enforcement

Il Comitato di enforcement (ENA) è il comitato permanente della Direzione a cui è affidata la competenza per le decisioni in materia di applicazione del diritto (*enforcement*). Oltre a emanare decisioni in questo ambito, l'ENA delibera in merito all'apertura e all'interruzione dei procedimenti, in particolare di quelli avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche assoggettate alla vigilanza. Le decisioni relative agli affari di ampia portata sono invece prerogativa del Consiglio di amministrazione.

Membri permanenti del Comitato di enforcement al 31 dicembre 2016

Mark Branson	Presidente
Rupert Schaefer	
Patric Eymann	

Se un istituto assoggettato è coinvolto in un caso di *enforcement*, anche il membro della Direzione responsabile del corrispondente ambito di vigilanza siede per il caso specifico nel Comitato di enforcement.

La FINMA punta su una politica del personale che sia sostenibile e improntata all'imparzialità. Nel 2016 la gestione del personale, orientata ai principi di economicità, del lungo periodo e della trasparenza, è stata incentrata sui temi della diversità e della parità salariale.

I principi della sostenibilità si rispecchiano in tutti i processi relativi alla gestione del personale della FINMA e si ripercuotono altresì sulla pianificazione dell'organico, un ambito in cui vengono considerati gli aspetti quantitativi e finanziari come pure quelli qualitativi. Anche per quanto riguarda l'occupazione dei posti vacanti, dunque l'assunzione di personale, la FINMA tiene conto in modo mirato delle nuove leve già attive internamente. La comunicazione con il personale continua a rivestire primaria importanza. Grazie all'organizzazione di eventi e di sondaggi condotti regolarmente tra il personale, i collaboratori hanno la possibilità di fornire un proprio riscontro e avanzare proposte di miglioramento.

Nel 2016 la priorità è stata conferita a due aspetti della gestione del personale all'insegna della sostenibilità: da un lato, la FINMA ha sottolineato il proprio impegno in un'ottica di valorizzazione della diversità, basti pensare ai programmi di *secondment* che hanno trovato ampio riscontro, come pure al potenziamento dei modelli di lavoro flessibili a tempo parziale, o ancora alla creazione di un posto di tirocinio per un apprendistato in ambito commerciale. Dall'altro, la FINMA ha messo l'accento sul tema della parità salariale e delle pari opportunità, verificando l'approccio nei confronti di questi due principi per mezzo di un'indagine indipendente.

Valorizzare la diversità

La FINMA trae beneficio dalle molteplici esperienze maturate dai propri collaboratori e dalle loro pratiche precedenti. Si tratta di punti di forza che la FINMA intende mettere a frutto e ampliare in modo mirato, per esempio attraverso scambi internazionali, condizioni d'impiego favorevoli per chi ha famiglia e d'ora in poi anche creando posti di apprendistato. Grazie a un modello di orario di lavoro flessibile calcolato sull'arco dell'anno e a strumenti moderni e non vincolati al luogo di lavoro, il personale della FINMA può,

in quasi tutte le funzioni, contribuire a plasmare le condizioni quadro della propria attività. I collaboratori godono pertanto di un consono margine di libertà nella pianificazione personale del proprio lavoro. La FINMA si adopera affinché le condizioni d'impiego si orientino anche alle esigenze dei collaboratori, tenendo conto dei bisogni di coloro che devono adempiere obblighi familiari. Per questo motivo, nel 2016 l'Autorità di vigilanza ha rielaborato i propri modelli di lavoro a tempo parziale. Oltre al preesistente modello flessibile a tempo parziale, d'ora in poi i collaboratori potranno scegliere un modello di orario di lavoro che tiene conto delle esigenze derivanti da impegni fissi o da contratti di *job sharing*.

Nel 2016, i programmi di *secondment* avviati sono stati ampiamente sfruttati. Nell'ambito di 15 cosiddetti *inbound secondment* (anno precedente: 14), i collaboratori di organizzazioni partner svizzere ed estere hanno avuto modo di operare al servizio della FINMA per un periodo di circa sei mesi. Viceversa, grazie agli *outbound secondment*, 7 collaboratori della FINMA (anno precedente: 10) hanno avuto la possibilità di prestare servizio per un massimo di sei mesi a livello internazionale.

Nel 2016 la FINMA ha inoltre gettato le basi per avviare il proprio impegno nell'ambito della formazione professionale. Per la prima volta, a partire dall'estate 2017 l'Autorità di vigilanza offrirà un posto di apprendistato della durata di tre anni per la formazione professionale di base di impiegato di commercio (profilo M). In seguito, per ogni anno di formazione verrà aggiunto un ulteriore posto di apprendistato.

Parità salariale e pari opportunità

La revisione dell'Ordinanza sul personale, avvenuta lo scorso anno, ha indotto la FINMA a rielaborare in modo sostanziale anche il proprio sistema salariale.

Le componenti salariali variabili sono state trasferite, senza ripercussioni sui costi, nel salario fisso percepito annualmente dai collaboratori. La determinazione del salario fisso annuo avviene mediante una valutazione analitica delle singole funzioni. Introducendo questa modifica, la FINMA attua una politica salariale strutturata in modo semplice, equo e conforme al mercato.

Il nuovo sistema salariale introdotto dalla FINMA è stato esaminato da un gruppo di esperti indipendenti che ne hanno confermato l'equilibrio e l'efficacia. L'Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management (SQS) ha conferito alla FINMA il certificato *Good Practice in Fair Compensation*.

L'audit era incentrato, da un lato, sulla valutazione quantitativa della struttura salariale, effettuata in forma anonima per mezzo di un'analisi statistica e in base ai criteri fissati da «Logib», uno strumento creato dalla Confederazione per la determinazione della parità salariale; dall'altro, sull'esame, mediante un rilevamento qualitativo, dei processi e dei regolamenti vigenti in materia di personale.

Dall'analisi sulla parità salariale è emerso che, con una quota complessiva pari al 2,6% riferita alle differenze salariali tra uomini e donne, la FINMA si colloca nettamente al di sotto della soglia massima stabilita del 5,0%. La FINMA si posiziona pertanto nella media delle imprese certificate finora; essa si adopera tuttavia per migliorare ulteriormente tale risultato, applicando in modo coerente i principi fissati per garantire le pari opportunità nella determinazione dei salari. Il prossimo audit per il rinnovo della certificazione avrà luogo nell'autunno 2017.

Alcune cifre concernenti l'organico

Il tetto massimo autorizzato dal Consiglio di amministrazione per gli impieghi a tempo indeterminato era pari a 481 posti di lavoro a tempo pieno; nel 2016


ne sono stati occupati in media 455 (anno precedente: 457). Nei rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nel 2016 la FINMA ha impiegato in media 513 collaboratori (anno precedente: 527), ripartiti su 477 posti di lavoro a tempo pieno (anno precedente: 494). Circa il 28% del personale lavorava a tempo parziale (anno precedente: 24%). L'organico approvato dal Consiglio di amministrazione per il 2017 resta invariato.

L'età media dei collaboratori in servizio nel 2016 era di 42 anni (anno precedente: 41 anni). Circa il 69% del personale (anno precedente: 71%) aveva un'età compresa tra i 30 e i 49 anni. Il 22% dei collaboratori aveva un'età superiore ai 50 anni (anno precedente: 20%). Come nell'anno precedente, circa il 9% dell'organico era costituito da nuove leve. 271 collaboratori, ossia il 55% (anno precedente: 261, 50%), ricoprivano una funzione di quadro. Presso la FINMA rientrano in questa categoria le funzioni direttive e tutte le mansioni specialistiche che si collocano nelle fasce salariali da 1 a 3. Inoltre, 90 collaboratori, ossia il 33% (anno precedente: ugualmente 33%) del personale con funzione di quadro, rivestivano una posizione di dirigenza. Nel 2016, la percentuale di donne con mansioni dirigenziali è salita al 26% (anno precedente: 20%). La quota complessiva di donne all'interno dell'organizzazione era pari al 40% (anno precedente: 39%). Alla fine del 2016 presso la FINMA si contavano 71 collaboratori di nazionalità straniera (anno precedente: 72).


A fine dicembre 2016 la fluttuazione (senza pensionamenti) ammontava, come nell'anno precedente, all'11%. Circa il 19% dell'organico opera da oltre dieci anni al servizio della FINMA o di una delle autorità che l'hanno preceduta.

Selezione di cifre concernenti l'organico della FINMA


Numero medio di posti di lavoro a tempo pieno (full time equivalent, FTE)



Anni di servizio



Ripartizione linguistica



Nel 2016 la FINMA ha impostato su nuove basi tecniche la collaborazione elettronica intrattenuta con gli esterni. Ora la FINMA scambia la documentazione elettronica con gli assoggettati, le società di audit e terzi attraverso una sicura piattaforma di trasmissione e collaborazione.

Con l'introduzione di una piattaforma di trasmissione digitale e l'ulteriore sviluppo della propria piattaforma di collaborazione, la FINMA ha facilitato lo scambio di documenti tra le società di audit, gli assoggettati e le aziende o le società terze. In questo modo, l'Autorità di vigilanza ha assecondato un'esigenza ampiamente manifestata e ottimizzato le basi tecniche per l'invio elettronico dei documenti.

Extranet: piattaforma di trasmissione per assoggettati e società di audit

Nel settembre del 2016, nell'ambito del progetto Extranet la FINMA ha ampliato il proprio sistema di corrispondenza per via elettronica. Grazie alla nuova piattaforma di trasmissione, gli assoggettati e le società di audit possono trasmettere i propri documenti attraverso un canale al passo con i tempi, rapido e nel contempo sicuro. Se per l'invio è richiesta l'apposizione di una firma, i documenti inoltrati per via elettronica attraverso la piattaforma di trasmissione devono riportare una firma elettronica qualificata.

La piattaforma di trasmissione digitale è un sistema informatico riconosciuto dalla Confederazione, che soddisfa le disposizioni legali sancite dall'Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA)⁵¹.

Piattaforma di collaborazione per lo scambio con terzi

Un'altra esigenza manifestata concerne l'instaurazione di una collaborazione con le società di audit e gli assoggettati, nonché con altre istituzioni e aziende mediante un canale elettronico sicuro, che la FINMA soddisfa introducendo un'apposita *trust room*. Questa soluzione, valutata mediante un bando di concorso OMC, permette infatti di scambiare dati con terzi in modo protetto. All'interno di *data room* criptate, i collaboratori della FINMA possono ricevere e inviare i documenti in modo sicuro, da e verso l'esterno. Un ambito specialistico sta già impiegando con successo la *trust room* della FINMA negli scambi con le autorità estere. Nel 2017 tale strumento sarà introdotto in seno alla FINMA in modo capillare.

⁵¹ https://www.admin.ch/opc/it/classi_ied-compilation/20100598/index.html.



Appendice

- 94 Categorizzazione della vigilanza
- 96 Statistiche
- 100 Accordi della FINMA a livello internazionale
- 102 Abbreviazioni



Categorizzazione della vigilanza

Gli istituti finanziari assoggettati alla vigilanza della FINMA vengono classificati in sei categorie di vigilanza a seconda delle ripercussioni in termini di rischio per creditori, investitori e assicurati, nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre alla classificazione in categorie di rischio, a ogni istituto viene assegnato un *rating* che rispecchia la valutazione della FINMA in merito alle sue condizioni attuali.

In ragione di un'assegnazione che si fonda sulla categorizzazione e sul *rating* dell'istituto, le strategie di vigilanza della FINMA stabiliscono l'intensità della sorveglianza, l'impiego degli strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit per i singoli isti-

tuti assoggettati. Tali provvedimenti rendono possibile un orientamento sistematico dell'attività di vigilanza al rischio e un confronto più serrato con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio. Gli istituti con una stima del rischio meno elevata vengono sottoposti a una vigilanza meno intensa.

Categorizzazione della vigilanza sulle banche⁵²

La categorizzazione degli istituti è sancita dalla Circolare FINMA 11/2.⁵³

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2016	2015
1	Totale di bilancio	≥ 250	2
	Patrimoni gestiti	≥ 1000	
	Depositi privilegiati	≥ 30	
	Fondi propri necessari	≥ 20	
2	Totale di bilancio	≥ 100	3
	Patrimoni gestiti	≥ 500	
	Depositi privilegiati	≥ 20	
	Fondi propri necessari	≥ 2	
3	Totale di bilancio	≥ 15	29
	Patrimoni gestiti	≥ 20	
	Depositi privilegiati	≥ 0,5	
	Fondi propri necessari	≥ 0,25	
4	Totale di bilancio	≥ 1	63
	Patrimoni gestiti	≥ 2	
	Depositi privilegiati	≥ 0,1	
	Fondi propri necessari	≥ 0,05	
5	Totale di bilancio	< 1	202
	Patrimoni gestiti	< 2	
	Depositi privilegiati	< 0,1	
	Fondi propri necessari	< 0,05	

⁵² La sesta categoria raggruppa gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

⁵³ Cfr. Circolare FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (<https://www.finma.ch/it/~media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/rundschreiben/finma-rs-2011-02.pdf?la=it>).

Categorizzazione della vigilanza sulle assicurazioni⁵⁴

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2016	2015
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > CHF 50 mia. o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > CHF 1 mia. o complessità	37	37
4	Totale di bilancio > CHF 0,1 mia. o complessità	60	62
5	Totale di bilancio < CHF 0,1 mia. o complessità	105	110

Categorizzazione della vigilanza sull'asset management

Categoria	Criteri (in miliardi di CHF)	Numero di istituti	
		2016	2015
1	–	–	–
2	–	–	–
3	–	–	–
4	Patrimoni gestiti ⁵⁵ ≥ CHF 30 mia.	11	–
5	Patrimoni gestiti ⁵⁶ < CHF 30 mia.	394	–

Categorizzazione della vigilanza sui mercati

	Borse	Controparti centrali	Depositari centrali
Criteri quantitativi			
Numero di transazioni	X	X	X
Quota di mercato	X	X	
Capitale proprio	X	X	X
Numero di partecipanti	X	X	
Volume dei depositi			X
Rilevanza delle attività estere	X	X	X
Criteri qualitativi			
Prodotti negoziati/compensati	X	X	
Complessità tecnologica	X	X	
Relazioni con altre FMI		X	
Allestimento della rete di enti di custodia			X

La categoria di vigilanza delle infrastrutture del mercato finanziario si fonda su criteri quantitativi e qualitativi, che si differenziano in base alla tipologia dell'infrastruttura.

In base ai sopraccitati criteri, tre infrastrutture del mercato finanziario sono state attribuite alla categoria 1, due alla categoria 2 e una alla categoria 5.

Gli intermediari finanziari direttamente sottoposti (IFDS) vengono inseriti nella categoria 6 e non sono assoggettati alla vigilanza prudenziale.

⁵⁴ Una sesta categoria raggruppa gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

⁵⁵ I patrimoni gestiti sono dati dalla somma dei patrimoni netti del fondo di tutti i fondi gestiti o amministrati e di tutti i patrimoni della gestione patrimoniale individuale.

⁵⁶ I patrimoni gestiti sono dati dalla somma dei patrimoni netti del fondo di tutti i fondi gestiti o amministrati e di tutti i patrimoni della gestione patrimoniale individuale.

Partecipanti al mercato finanziario assoggettati⁵⁷

(al 31 dicembre 2016)

Banche assoggettate

	2016	2015
Banche, di cui	282	290
– sotto dominio straniero	91	98
– succursali di banche estere	29	31
– in fase di cessazione dell'attività	16	19
Banche Raiffeisen	271	292
Rappresentanze di banche estere	57	56

Commercianti di valori mobiliari assoggettati

	2016	2015
Commercianti di valori mobiliari, di cui	52	56
– sotto dominio straniero	14	16
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	11	13
– in fase di cessazione dell'attività	6	7
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	40	38
Operatori di borsa esteri riconosciuti	126	121

Infrastrutture del mercato finanziario assoggettate

	2016	2015
Borse svizzere ⁵⁸	3	3
Istituzioni svizzere analoghe alle borse ⁵⁸	3	3
Borse/sedi di negoziazione estere riconosciute ⁵⁸	55	60
Istituzioni analoghe alle borse/sedi di negoziazione estere riconosciute ⁵⁸	3	3
Controparti centrali estere riconosciute ⁵⁹	1	–

Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2016	2015
Investimenti collettivi di capitale svizzeri		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 551	1 542
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo l'art. 8 LICol)		
– fondi contrattuali di investimento e SICAV	1 533	1 524
– di cui solo per investitori qualificati	645	615 ⁶⁰
– Totale investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo l'art. 9 LICol)		
– SAcCol e SICAF	18	18
Investimenti collettivi di capitale esteri		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	7 401	7 198
– eurocompatibili (OICVM)	7 314	7 104
– non eurocompatibili (non-OICVM ⁶¹)	87	94

⁵⁷ Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sotto-posto alla vigilanza prudenziale».

⁵⁸ Con l'entrata in vigore della LInFi il 1° gennaio 2016, le denominazioni dei tipi di autorizzazione sono state modificate. Poiché i termini transitori sono scaduti alla fine del 2016, per il Rapporto annuale 2016 viene impiegata sia la vecchia terminologia, sia quella nuova.

⁵⁹ Nell'anno precedente nessun riconoscimento, in quanto questa categoria di vigilanza non esisteva.

⁶⁰ Correzione di errori statistici.

⁶¹ I non-OICVM sono investimenti collettivi di capitale non soggetti alla direttiva europea OICVM.

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali, banche depositarie, rappresentanti e distributori LICol assoggettati

	2016	2015
Direzioni dei fondi	44	43
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	206	178
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	94	94
Distributori secondo la Legge sugli investimenti collettivi	354	350
Banche depositarie	32	33

Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2016	2015
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	19	20
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	16	17
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	3
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	120	122
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera (incl. 21 assicurazioni malattie complementari [2015: 22])	74	76
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 2 assicurazioni malattie complementari [2015: 1])	46	46
Totale imprese di riassicurazione	55	59
– Imprese di riassicurazione	30	30
– <i>Captive</i> di riassicurazione	25	29
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	13	13
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	207	214
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	6	6

Intermediari finanziari assoggettati

	2016	2015
Totale organismi di autodisciplina assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente sottoposti	199	227
Totale società appartenenti a un gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	136	140
Totale intermediari assicurativi registrati	15 611	15 322

Agenzie di *rating* riconosciute

	2016	2015
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5

Autorizzazioni rilasciate

(dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016)

Banche

	2016	2015
Autorizzazioni bancarie (art. 3 LBCR)	2	2
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	3	4
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	1	5
Autorizzazioni suppletive (art. 3 ^{ter} LBCR)	7	4
Cessazione dell'assoggettamento	8	3

Commercianti di valori mobiliari

	2016	2015
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	1	1
Succursali (art. 41 OBVM)	0	1
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	4	3
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	0	0
Cessazione dell'assoggettamento	4	4
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	6	6

Infrastrutture del mercato finanziario

	2016	2015
Riconoscimento di borse/sedi di negoziazione estere (incl. istituzioni analoghe alle borse) ⁶²	3	4
Riconoscimento di controparti centrali estere ⁶³	1	–

Investimenti collettivi di capitale

	2016	2015
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	90	106
Investimenti collettivi di capitale esteri	829	1 102

Direzioni dei fondi, gestori patrimoniali, banche depositarie, rappresentanti e distributori ai sensi della LICol

	2016	2015
Direzioni dei fondi	2	0
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	33	33
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	2	13
Distributori ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi	42	84
Banche depositarie	1	2

⁶² Con l'entrata in vigore della LinFi il 1° gennaio 2016, le denominazioni dei tipi di autorizzazione sono state modificate. Poiché i termini transitori sono scaduti alla fine del 2016, per il Rapporto annuale 2016 viene impiegata sia la vecchia terminologia, sia quella nuova.

⁶³ Nell'anno precedente nessun riconoscimento, in quanto questa categoria di vigilanza non esisteva.

Imprese di assicurazione e casse malati

	2016	2015
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	0	0
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione contro i danni, di cui	2	1
– imprese di assicurazione aventi sede in Svizzera	1	1
– succursali di imprese di assicurazione estere	1	0
Imprese di riassicurazione	0	1
<i>Captive</i> di riassicurazione	1	1
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	3	3
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

Intermediari finanziari

	2016	2015
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	9	9
Società appartenenti a un gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	9	13
Intermediari assicurativi registrati	988	842

Agenzie di rating

	2016	2015
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

Cifre concernenti l'enforcement

	2016	2015
Decisioni di <i>enforcement</i>	89	114
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	41	50
Ricorsi evasi	33	40
Denunce alle autorità di perseguimento penale	167	157

Altre decisioni del Comitato di enforcement

	2016	2015
Decisioni ENA, p. es. concernenti il diritto in materia di protezione dei dati, il diritto in materia di tasse di vigilanza, responsabilità, ricusazione	3	6

Accordi della FINMA a livello internazionale

La FINMA collabora a livello internazionale con numerose autorità. Nel 2016 ha stipulato diversi accordi per formalizzare questa cooperazione.

Gli accordi internazionali sono convenzioni amministrative giuridicamente non vincolanti, stipulate nell'ambito della cooperazione in materia di vigilanza. A livello internazionale la designazione comunemente in uso è *Memorandum of Understanding*, ma vengono impiegati come sinonimi anche *cooperation agreement* (COAG) o *coordination arrangement*. Stipulando questi accordi, nel rispetto delle basi giuridiche nazionali le autorità di vigilanza partecipanti fissano la reciproca disponibilità a collaborare e, inoltre, concretizzano le modalità di tale cooperazione. Dagli accordi internazionali non scaturiscono diritti o doveri né per la FINMA, né per le autorità estere partner e/o eventuali terzi.

Memorandum of Understanding tra la Securities and Futures Commission di Hong Kong e la FINMA

La Securities and Futures Commission di Hong Kong (SFC) e la FINMA hanno firmato un MoU in materia di *asset management*. Grazie a questo accordo, i fondi di investimento riconosciuti possono essere offerti e distribuiti in Svizzera come pure a Hong Kong a investitori non qualificati.

Accordo di cooperazione fra l'Autorità monetaria di Singapore e la FINMA

Nel quadro del dialogo finanziario intercorso tra la Svizzera e Singapore, l'Autorità monetaria di Singapore (MAS) e la FINMA hanno sottoscritto un accordo di cooperazione teso a promuovere la cooperazione nell'ambito della tecnofinanza (*fintech*).⁶⁴ Tale accordo consente alle imprese tecnofinanziarie di Singapore e della Svizzera di espandersi nel rispettivo altro mercato. Inoltre, in virtù di esso, le imprese tecnofinanziarie innovative di entrambi i Paesi possono entrare più rapidamente in contatto con le autorità dell'altro Paese per ottenere informazioni sul tipo di autorizzazione richiesto. Ciò consente di rimuovere incertezze normative e di accorciare il lasso di tempo che intercorre fino all'avvio dell'attività.

⁶⁴ Cfr. sezione «Impegno internazionale», pag. 29.

Nel 2016, la FINMA ha stipulato accordi con le seguenti autorità di vigilanza estere:

Stato	Autorità di vigilanza estera(e)	Forma	Campo di applicazione
Bermude	Bermuda Monetary Authority (BMA)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo XL
Bermude	Bermuda Monetary Authority (BMA)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Allied World
Bermude	Bermuda Monetary Authority (BMA)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Validus
Francia	Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di gestione delle crisi relativo al gruppo AXA
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Munich Re
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Allianz
Hong Kong	Securities and Futures Commission (SFC)	bilaterale/ generale	Accordo di cooperazione in materia di <i>asset management</i>
Italia	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Generali
Regno Unito	Bank of England (BoE)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo LCH
Regno Unito	Prudential Regulation Authority (PRA)	bilaterale/generale	Accordo di cooperazione concernente la ripartizione delle responsabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale
Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS)	bilaterale/generale	Accordo di cooperazione teso a promuovere la cooperazione nell'ambito della tecnofinanza
Singapore	Monetary Authority of Singapore (MAS)	bilaterale/generale	Accordo di cooperazione generale
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza); tutti i membri del <i>college</i> (autorità ospitanti)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Bâloise
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza); tutti i membri del <i>college</i> (autorità ospitanti)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Helvetia
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza); tutti i membri del <i>college</i> (autorità ospitanti)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Swiss Re
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza); tutti i membri del <i>college</i> (autorità ospitanti)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Swiss Life
Svizzera	FINMA (autorità di accoglienza); tutti i membri del <i>college</i> (autorità ospitanti)	multilaterale/ specifico dell'istituto	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo al gruppo Zurich Insurance
Unione europea	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), Banca centrale europea (BCE) e tutte le autorità che partecipano al T2S <i>cooperative arrangement</i>	multilaterale/ generale	Accordo di cooperazione in materia di vigilanza relativo ai depositari centrali (CSD)

Abbreviazioni

- ACPR** Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- AIFMD** Direttiva UE sui gestori di fondi di investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*)
- ASA** Associazione Svizzera d'Assicurazioni
- ASB** Associazione svizzera dei banchieri
- ASR** Autorità federale di sorveglianza dei revisori
- BaFin** Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
- BCBS** Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)
- BCE** Banca centrale europea
- BoE** Bank of England
- BMA** Bermuda Monetary Authority
- BNS** Banca nazionale svizzera
- BPES** Banque Privée Espirito Santo
- CCP** Controparte centrale (*central counterparty*)
- CHF** Franco svizzero
- CO** Codice delle obbligazioni (RS 220)
- ComFrame** *Common Framework*
- COPA** Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
- CSD** Depositario centrale (*central securities depository*)
- DEFR** Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
- DFP** Dipartimento federale delle finanze
- DLT** *Distributed ledger technology*
- ENA** Comitato di enforcement della FINMA
- ESMA** Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)
- FIFA** Fédération Internationale de Football Association (Federazione internazionale di calcio)
- FINMA** Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
- Fintech** Tecnologia finanziaria
- FMI** Fondo Monetario Internazionale
- FSAP** Programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Program*)
- FSB** Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)
- FTE** *Full time equivalent* (equivalente a tempo pieno)
- G-20** Gruppo dei 20 Paesi industrializzati ed emergenti più importanti
- GAFI** Gruppo d'azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF)
- G-SIB** Banca (banche) di rilevanza sistemica globale (*global systemically important bank[s]*)
- G-SII** Impresa(e) di assicurazione di rilevanza sistemica globale (*global systemically important insurers[s]*)
- IAIG** Gruppo(i) assicurativo(i) attivo(i) a livello internazionale (*internationally active insurance group[s]*)
- IAIS** Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)
- ICP** Principi chiave per una vigilanza assicurativa efficace (*Insurance Core Principles*)
- ICS** Standard internazionale sul capitale orientato al rischio applicato ai gruppi assicurativi (*international capital standard*)
- IFDS** Intermediari finanziari direttamente sottoposti
- IMF** Infrastrutture del mercato finanziario
- IOSCO** Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)
- IVASS** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
- LBCR** Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche; RS 952.0)
- LBVM** Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse; RS 954.1)
- LEF** Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
- LFINMA** Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)
- LICoI** Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.31)
- LIFin** Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari) (disegno)
- LinFi** Legge federale del 19 giugno 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.1)
- LLCA** Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati; RS 935.61)
- LRD** Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)
- LSA** Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)
- LSF** Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari) (disegno)
- MAS** Monetary Authority of Singapore (Autorità monetaria di Singapore)
- MMoU** *Multilateral Memorandum of Understanding* (protocollo d'intesa multilaterale)
- MoU** *Memorandum of Understanding* (protocollo d'intesa)
- MRF** Circular on Mutual Recognition of Funds
- MROS** Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro
- OAD** Organismo di autodisciplina
- OAIF** Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (RS 955.071)
- OCE-PA** Ordinanza del 18 giugno 2010 sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti amministrativi (RS 172.021.2)
- OfoP** Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri; RS 952.03)

OICoI-FINMA Ordinanza del 27 agosto 2014 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi; RS 951.312)

OICVM Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (*Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities*, UCITS)

OInFi Ordinanza del 25 novembre 2015 sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.11)

OInFi-FINMA Ordinanza del 3 dicembre 2015 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Ordinanza FINMA sull'infrastruttura finanziaria; RS 958.111)

OMC Organizzazione mondiale del commercio

ORD Ordinanza dell'11 novembre 2015 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (Ordinanza sul riciclaggio di denaro; RS 955.01)

ORSA Autovalutazione della situazione di rischio e del fabbisogno di capitale (*Own Risk and Solvency Assessment*)

OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)

OTF Sistema organizzato di negoziazione (*Organised Trading Facility*)

PRA Prudential Regulation Authority (Regno Unito)

RCAP Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*)

RS Raccolta sistematica del diritto federale

RWA Attivi ponderati in funzione del rischio (*risk-weighted assets*)

SAcCoI Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale

SFC Securities and Futures Commission (Hong Kong)

SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

SICAF Società di investimento a capitale fisso

SICAV Società di investimento a capitale variabile

SQS Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e di Management

SST Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)

TAF Tribunale amministrativo federale

TBTF *Too big to fail*

TF Tribunale federale

TLAC Capacità totale di assorbimento delle perdite (*total loss-absorbing capacity*)


UE Unione europea

UFAM Ufficio federale dell'ambiente

Organigramma

(al 31 dicembre 2016)

- Divisioni
- Unità organizzative direttamente sottoposte ai responsabili delle divisioni
- Revisione interna
- * Membro della Direzione



Consiglio di amministrazione

Thomas Bauer

Presidente del Consiglio di amministrazione

Revisione interna

Nicole

Achermann

Direttore

Mark Branson

Asset Management

Michael Loretan*

Istituti e prodotti Berna
Sandra Lathion

Istituti e prodotti Zurigo
Philip Hinsén

Vigilanza istituti e prodotti
Daniel Bruggisser

Legal expertise
Tobias Weingart

Enforcement

Patric Eymann*

Accertamenti
Philipp Lüscher

Procedimenti
Regine Wolfensberger

Cooperazione internazionale
Annemarie Nussbaumer

Recovery e Resolution

David Wyss*

Affari internazionali e policy
Reto Schiltknecht

Pianificazione recovery e resolution
Johanna Preisig

Ristrutturazione e insolvenza
Rastko Vrbaski

Attività operative e procedure di insolvenza
Marcel Walthert

Servizi strategici

Rupert Schaefer*

Regolamentazione
Noël Bieri

Diritto
e compliance
**Renate
Scherrer-Jost,
Kathrin Tanner**

Segreteria
generale e
comunicazione
**Michael
Waldburger**

Attività
internazionali
Franziska Löw

Operations

Alexandra Karg*

Finanze
Anita Koch

Risorse umane
**Adrian
Röthlisberger**

Tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione
Michèle Waeber

Facility
management
e acquisti
**Albert
Gemperle**

Business
support service
Sascha Rassi

Enterprise risk
management
e sistema di
controllo interno
Patrick Tanner

Gestione delle
acquisizioni e
dei contratti
**Martin
Portenier**

I valori fondamentali della FINMA

Coerenza dell'attività di vigilanza

La FINMA esplica una funzione di vigilanza volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari e il buon funzionamento della piazza finanziaria svizzera. Essa assolve i propri compiti di vigilanza impiegando gli strumenti dell'autorizzazione, della sorveglianza, dell'*enforcement* e della regolamentazione. Persegue un approccio orientato al rischio, assicurandosi di operare con continuità e prevedibilità. Cura il dialogo con gli assoggettati, le autorità, le associazioni e altre importanti istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Indipendenza dei processi decisionali

La FINMA è indipendente sotto il profilo funzionale, istituzionale e finanziario ed esercita una funzione sovrana nell'interesse pubblico. Essa opera in un ambito caratterizzato dagli interessi divergenti dei diversi gruppi di interlocutori. In tale contesto prende posizione autonomamente e agisce sulla base del mandato legale conferitole, prendendo decisioni in modo indipendente e adeguato alla situazione.

Senso di responsabilità dei collaboratori

I collaboratori della FINMA si distinguono per senso di responsabilità, integrità e determinazione. Lavorano in modo indipendente, mostrando elevata flessibilità e capacità di adattamento. Sono competenti e capaci di gestire opposizioni e situazioni complesse. Sanno recepire i cambiamenti del contesto in cui operano avviando tempestivamente misure concrete adeguate alla situazione.

COLOPHON

Editore:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Laupenstrasse 27
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
info@finma.ch
www.finma.ch

Conti annuali:

I conti annuali per l'esercizio 2016 della FINMA vengono pubblicati separatamente.

Fotografia:

- Foto singole e di gruppo pubblicate alle pagine 2 e 86: Beat Schweizer, Berna
- Foto pubblicate sulle pagine esterne della copertina (Berna) e sulle pagine di separazione dei capitoli: pagg. 6/7 (Ginevra), pagg. 22/23 (Zurigo), pagg. 34/35 (San Gallo), pagg. 82/83 (Losanna) e pagg. 92/93 (Basilea): Guy Jost, Berna
- Foto pubblicate sulla pagina interna della copertina (parte anteriore): iStock by Getty Images

Grafica:

evoq communications AG, Zurigo

Formulazione neutrale:

Nell'ottica di agevolare la lettura e di favorire la parità di trattamento tra i sessi, si rinuncia a operare una distinzione dal punto di vista del genere. I termini utilizzati si applicano indistintamente a entrambi i sessi.

Stampa:

Neidhart + Schön AG, Zurigo

